SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 160° - Numero 257

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 2 novembre 2019** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 2 novembre 2019, n. **128**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 novembre 2019

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE

———

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 3 SETTEMBRE 2019, N. 101

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1 *(Modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2015)*. — 1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1:

1) al primo periodo, la parola: "esclusivamente" è sostituita dalla seguente: "prevalentemente" e le parole: "anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro" sono soppresse;

2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali.";

b) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

"Art. 2-*bis (Ampliamento delle tutele in favore degli iscritti alla gestione separata)*. — 1. Per i soggetti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, l'indennità giornaliera di malattia, l'indennità di degenza ospedaliera, il congedo di maternità e il congedo parentale sono corrisposti, fermi restando i requisiti reddituali vigenti, a condizione che nei confronti dei lavoratori interessati risulti attribuita una mensilità della contribuzione dovuta alla predetta gestione separata nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell'evento o di inizio del periodo indennizzabile.

2. Per i soggetti di cui al comma 1 la misura vigente dell'indennità di degenza ospedaliera è aumentata del 100 per cento. Conseguentemente è aggiornata la misura dell'indennità giornaliera di malattia";

c) dopo il capo V è inserito il seguente:

"*Capo V*-bis.
TUTELA DEL LAVORO
TRAMITE PIATTAFORME DIGITALI

Art. 47-*bis (Scopo, oggetto e ambito di applicazione)*. — 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, le disposizioni del presente capo stabiliscono livelli minimi di tutela per i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all'articolo 47, comma 2, lettera *a)*, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, attraverso piattaforme anche digitali.

2. Ai fini di cui al comma 1 si considerano piattaforme digitali i programmi e le procedure informatiche utilizzati dal committente che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, sono strumentali alle attività di consegna di beni, fissandone il compenso e determinando le modalità di esecuzione della prestazione.

Art. 47-*ter (Forma contrattuale e informazioni)*. — 1. I contratti individuali di lavoro di cui all'articolo 47-*bis* sono provati per iscritto e i lavoratori devono ricevere ogni informazione utile per la tutela dei loro interessi, dei loro diritti e della loro sicurezza.

2. In caso di violazione di quanto previsto dal comma 1, si applica l'articolo 4 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, e il lavoratore ha diritto a un'indennità risarcitoria di entità non superiore ai compensi percepiti nell'ultimo anno, determinata equitativamente con riguardo alla gravità e alla durata delle violazioni e al comportamento delle parti.

3. La violazione di quanto previsto dal comma 1 è valutata come elemento di prova delle condizioni effettivamente applicate al rapporto di lavoro e delle connesse lesioni dei diritti previsti dal presente decreto.

Art. 47-*quater (Compenso).* — 1. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono definire criteri di determinazione del compenso complessivo che tengano conto delle modalità di svolgimento della prestazione e dell'organizzazione del committente.

2. In difetto della stipula dei contratti di cui al comma 1, i lavoratori di cui all'articolo 47-*bis* non possono essere retribuiti in base alle consegne effettuate e ai medesimi lavoratori deve essere garantito un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti da contratti collettivi nazionali di settori affini o equivalenti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

3. Ai lavoratori di cui all'articolo 47-*bis* deve essere garantita un'indennità integrativa non inferiore al 10 per cento per il lavoro svolto di notte, durante le festività o in condizioni meteorologiche sfavorevoli, determinata dai contratti di cui al comma 1 o, in difetto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 47-*quinquies (Divieto di discriminazione).* — 1. Ai lavoratori di cui all'articolo 47-*bis* si applicano la disciplina antidiscriminatoria e quella a tutela della libertà e dignità del lavoratore previste per i lavoratori subordinati, ivi compreso l'accesso alla piattaforma.

2. L'esclusione dalla piattaforma e le riduzioni delle occasioni di lavoro ascrivibili alla mancata accettazione della prestazione sono vietate.

Art. 47-*sexies (Protezione dei dati personali).* — 1. I dati personali dei lavoratori che svolgono la loro attività attraverso le piattaforme digitali sono trattati in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 47-*septies (Copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).* — 1. I prestatori di lavoro di cui al presente capo sono comunque soggetti alla copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Il premio di assicurazione INAIL è determinato ai sensi dell'articolo 41 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, in base al tasso di rischio corrispondente all'attività svolta. Ai fini del calcolo del premio assicurativo, si assume come retribuzione imponibile, ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, la retribuzione convenzionale giornaliera di importo corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, rapportata ai giorni di effettiva attività.

2. Ai fini dell'assicurazione INAIL, il committente che utilizza la piattaforma anche digitale è tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965.

3. Il committente che utilizza la piattaforma anche digitale è tenuto nei confronti dei lavoratori di cui al comma 1, a propria cura e spese, al rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 47-*octies (Osservatorio).* — 1. Al fine di assicurare il monitoraggio e la valutazione indipendente delle disposizioni del presente capo, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un osservatorio permanente, presieduto dal Ministro o da un suo delegato e composto da rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui al comma 1 dell'articolo 47-*bis*, designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. L'osservatorio verifica, sulla base dei dati forniti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'INPS e dall'INAIL, gli effetti delle disposizioni del presente capo e può proporre eventuali revisioni in base all'evoluzione del mercato del lavoro e della dinamica sociale. Ai componenti dell'osservatorio non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed è assicurata con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente".

2. L'articolo 47-*quater* del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, introdotto dal comma 1, lettera *c)*, si applica decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'articolo 47-*septies* del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, introdotto dal comma 1, lettera *c)*, si applica decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-*bis (Comunicazioni obbligatorie).* — 1. All'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Allo scopo di semplificare gli adempimenti per i datori di lavoro, le comunicazioni di assunzione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 4-*bis* del decreto legislativo n. 181 del 2000, all'articolo 9-*bis*, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, nonché all'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono comunicate per via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che le mette a disposizione dell'ANPAL, delle regioni, dell'INPS, dell'INAIL e dell'Ispettorato nazionale del lavoro per le attività di rispettiva competenza"».

All'articolo 4: dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 19, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e nel rispetto delle procedure stabilite dai regolamenti dell'ANPAL Servizi S.p.a. adottati ai sensi del medesimo articolo 19, comma 2, per far fronte ai nuovi compiti assegnati in seguito all'introduzione del reddito di cittadinanza e della nuova programmazione comunitaria, l'ANPAL Servizi S.p.a. può procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di tutto il personale che ha prestato servizio con contratto a tempo determinato e può, altresì, nel triennio 2019-2021, bandire specifiche procedure concorsuali per l'assunzione a

tempo indeterminato per il personale che abbia maturato entro il 1° gennaio 2019 specifiche esperienze professionali presso la stessa ANPAL Servizi S.p.a. e presso Italia Lavoro S.p.a. con contratto di collaborazione.

2-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 2-*bis* si provvede mediante le risorse disponibili nel bilancio dell'ANPAL Servizi S.p.a. per le spese di personale. Ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento e di fabbisogno della disposizione di cui al comma 2-*bis*, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 4.635.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022».

Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:

«Art. 5-*bis (Internalizzazione del* contact center *multicanale dell'INPS).* — 1. In considerazione della necessità di internalizzare i servizi informativi e dispositivi da erogare in favore dell'utenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per promuovere la continuità nell'erogazione dei servizi e per tutelare la stabilità occupazionale del personale ad essi adibito, tenuto conto dell'esigenza di valorizzare le competenze dallo stesso maturate, anche in ragione dell'assenza dei relativi profili professionali nelle piante organiche dell'INPS, alla società Italia Previdenza - Società italiana di servizi per la previdenza integrativa (SISPI) Spa, interamente partecipata dall'INPS, sono altresì affidate le attività di *contact center* multicanale verso l'utenza (CCM) nel rispetto delle disposizioni nazionali ed europee in materia di *in house providing*, alla scadenza naturale dei contratti in essere nell'ambito delle stesse attività.

2. La società di cui al comma 1 assume la denominazione di INPS Servizi S.p.a.

3. In sede di prima attuazione, il presidente dell'INPS con propria determinazione provvede alla modifica dell'oggetto sociale, dell'atto costitutivo e dello statuto nel rispetto dell'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché al rinnovo degli organi sociali. Conformemente alle previsioni di cui all'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, alla società di cui al comma 1 è preposto un consiglio di amministrazione composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente.

4. Ai fini dell'espletamento delle attività di cui al comma 1, è data facoltà alla società di provvedere alla selezione del proprio personale anche valorizzando le esperienze simili maturate nell'ambito dell'erogazione di servizi di CCM di analoga complessità, nel rispetto dei principi di selettività di cui all'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

5. Nelle more dell'adozione della determinazione di cui al comma 3, gli organi sociali in carica limitano l'adozione degli atti di ordinaria amministrazione a quelli aventi motivato carattere urgente e indifferibile e richiedono l'autorizzazione dell'INPS per quelli di straordinaria amministrazione.

6. La società può avvalersi del patrocinio legale dell'Avvocatura dell'INPS.

7. La società continua a svolgere le attività che già ne costituiscono l'oggetto sociale alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 5-*ter (Disposizioni in materia di personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro).* — 1. Al fine di rafforzare la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e l'attività di contrasto al fenomeno degli infortuni sul lavoro, l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato a bandire una procedura di concorso e conseguentemente ad assumere a tempo indeterminato, con incremento della dotazione organica nel limite delle unità eccedenti, un contingente di personale ispettivo, da inquadrare nell'Area terza, posizione economica F1, fino a 150 unità a decorrere dall'anno 2021. L'Ispettorato nazionale del lavoro comunica al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze il numero delle unità assunte e la relativa spesa annua. Ai relativi oneri, pari a euro 6.387.000 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

All'articolo 6: dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "amministrazioni pubbliche che già utilizzavano i" sono sostituite dalle seguenti: "amministrazioni pubbliche sia utilizzatrici che non utilizzatrici dei" e le parole: "ubicate nella medesima provincia o in una provincia limitrofa ed utilizzatrici" sono sostituite dalle seguenti: "ubicate nella medesima provincia o in una provincia limitrofa, sia utilizzatrici che non utilizzatrici"».

Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

«Art. 6-*bis (Armonizzazione dei termini di validità di graduatorie di pubblici concorsi).* — 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 362 è sostituito dal seguente:

"362. Al fine di ripristinare gradualmente la durata triennale della validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2016 è estesa nei limiti temporali di seguito indicati:

a) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2016 è estesa fino al 30 settembre 2020;

b) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2017 è estesa fino al 31 marzo 2021;

c) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2018 è estesa fino al 31 dicembre 2021;

d) la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2019 ha durata triennale, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, decorrente dalla data di approvazione di ciascuna graduatoria";

b) dopo il comma 362 sono inseriti i seguenti:

"362-*bis*. Al fine di armonizzare i termini di validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego approvate prima del 1° gennaio 2016 con i limiti

temporali di cui al comma 362, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, è possibile procedere allo scorrimento delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2015, entro e non oltre il 30 settembre 2020.

362-*ter*. È altresì possibile procedere allo scorrimento delle graduatorie approvate nell'anno 2011 entro e non oltre il 31 marzo 2020, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, previa frequenza obbligatoria da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, e previo superamento da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità"».

All'articolo 7:

al comma 1, capoverso articolo 4-*sexies*, comma 1, capoverso 4, ultimo periodo, dopo le parole: «da individuarsi» sono inserite le seguenti: «, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi in cui la DSU sia stata presentata a decorrere dal 1° settembre 2019 e prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, si applica la disciplina precedente».

All'articolo 8:

al comma 1, capoverso 4-*bis*, al secondo periodo, le parole: «e con il Ministro delegato per la famiglia e la disabilità ove nominato» sono soppresse.

Al capo I, dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente:

«Art. 8-*bis (Modifica al decreto legislativo n. 150 del 2015)*. — 1. All'articolo 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il comma 12 è sostituito dal seguente:

"12. Avverso il provvedimento del centro per l'impiego di cui al comma 10 è ammesso ricorso all'ANPAL, che provvede ad istituire un apposito comitato, con la partecipazione delle parti sociali. Avverso il provvedimento emesso, ai sensi del comma 10, dalla struttura organizzativa competente della Provincia autonoma di Bolzano è ammesso ricorso alla commissione provinciale di controllo sul collocamento di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 280, nel rispetto di quanto previsto al comma 5 dell'articolo 1 del presente decreto".

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

«Art. 9-*bis (Finanziamento della proroga della CIGS)*. — 1. All'articolo 22-*bis* del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "180 milioni di euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "270 milioni di euro per l'anno 2019";

b) al comma 3, le parole: "a 180 milioni di euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "a 270 milioni di euro per l'anno 2019"».

All'articolo 10:

al comma 1, le parole: «nel limite di spesa di 1 milione di euro» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro» e le parole: «area di crisi industriale complessa di Isernia» sono sostituite dalle seguenti: «area di crisi industriale complessa di Venafro-Campochiaro-Bojano e aree dell'indotto»;

al comma 2, le parole: «1 milione» sono sostituite dalle seguenti: «1,5 milioni»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Area di crisi industriale complessa di Venafro-Campochiaro-Bojano e aree dell'indotto».

Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

«Art. 10-*bis (Finanziamento del progetto stradale denominato "Mare-Monti")*. — 1. Al fine di implementare il sistema di collegamento stradale tra le aree del cratere del sisma del 2016, l'area di crisi industriale complessa del distretto Fermano Maceratese, riconosciuta con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 dicembre 2018 e oggetto degli accordi di programma in adozione del Progetto di riconversione e riqualificazione industriale (PRRI), di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e la rete autostradale presente nel territorio della regione Marche, sono stanziate risorse pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 da destinare alla realizzazione dell'intervento in variante e in ammodernamento del primo tratto del progetto stradale denominato "Mare-Monti".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2021. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

All'articolo 11: dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. Al fine di contenere lo spopolamento delle aree di montagna, sostenendone l'economia e incrementando l'offerta di lavoro, all'elenco delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, per le quali è prevista l'esenzione dall'obbligo del versamento del contributo addizionale di cui all'articolo 2, comma 29, lettera *b)*, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è aggiunta la seguente: "attività del personale addetto agli impianti di trasporto a fune destinati ad attività sportive in località sciistiche e montane e alla gestione delle piste da sci".

2-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-*bis*, valutato in 86.000 euro per l'anno 2020 e in 103.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello

stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:

«Art. 11-*bis (Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga)*. — 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 253 è sostituito dal seguente:

"253. All'onere derivante dall'attuazione del comma 251 si fa fronte nel limite massimo delle risorse già assegnate alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 44, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ove non previamente utilizzate ai sensi del comma 3 dell'articolo 26-*ter* del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Le regioni e le province autonome concedono il trattamento di mobilità in deroga di cui al comma 251, previa autorizzazione da parte dell'INPS a seguito della verifica della disponibilità finanziaria di cui al primo periodo".

Art. 11-*ter (Estensione dell'indennizzo per le aziende che hanno cessato l'attività commerciale)*. — 1. Al fine di sostenere le aziende che hanno cessato l'attività commerciale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 283 e 284, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è riconosciuto, nella misura e secondo le modalità ivi previste, anche ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018».

All'articolo 12: dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Tale struttura opera in collaborazione con le competenti Commissioni parlamentari, nonché con le regioni nel cui ambito si verificano le situazioni di crisi d'impresa oggetto d'intervento. I parlamentari eletti nei territori nel cui ambito si verificano le situazioni di crisi d'impresa oggetto d'intervento possono essere invitati a partecipare ai lavori della struttura. La struttura di cui ai periodi precedenti garantisce la pubblicità e la trasparenza dei propri lavori, anche attraverso idonee strumentazioni informatiche."».

All'articolo 13:

al comma 2, capoverso 2, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, dando priorità a interventi di riconversione sostenibili, caratterizzati da processi di decarbonizzazione che escludono l'utilizzo di ulteriori combustibili fossili diversi dal carbone» e, al secondo periodo, le parole da: «di cui alla direttiva UE» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, come da ultimo modificata dalla direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018».

Dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti:

«Art. 13-*bis (Disposizioni in materia di incentivi per energia da fonti rinnovabili)*. — 1. All'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "fra il 20 e l'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "fra il 10 e il 50 per cento" e le parole: "ridotte di un terzo" sono sostituite dalle seguenti: "ridotte della metà";

b) al comma 3-*quater*, le parole: "del 30 per cento della tariffa incentivante" sono sostituite dalle seguenti: "del 10 per cento della tariffa incentivante" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La decurtazione del 10 per cento della tariffa incentivante si applica anche agli impianti ai quali è stata precedentemente applicata la decurtazione del 30 per cento, prevista dalle disposizioni previgenti.";

c) al comma 4-*bis*, le parole: "del 20 per cento della tariffa incentivante" sono sostituite dalle seguenti: "del 10 per cento della tariffa incentivante" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La decurtazione del 10 per cento della tariffa incentivante si applica anche agli impianti ai quali è stata precedentemente applicata la decurtazione del 20 per cento, prevista dalle disposizioni previgenti".

2. Le disposizioni di cui alla lettera *a)* del comma 1 si applicano agli impianti realizzati e in esercizio oggetto di procedimenti amministrativi in corso e, su richiesta dell'interessato, a quelli definiti con provvedimenti del Gestore dei servizi energetici (GSE) di decadenza dagli incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti nonché di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, compresi i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica per i quali non è intervenuto il parere di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. La richiesta dell'interessato equivale ad acquiescenza alla violazione contestata dal GSE nonché a rinuncia all'azione. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano qualora la condotta dell'operatore che ha determinato il provvedimento del GSE di decadenza sia oggetto di procedimento e processo penale in corso, ovvero concluso con sentenza di condanna anche non definitiva.

Art. 13-*ter (Incremento delle risorse per il rifinanziamento delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014, al fine di sostenere la nascita di società cooperative costituite, in misura prevalente, da lavoratori provenienti da aziende in crisi)*. — 1. Al fine di sostenere sull'intero territorio nazionale la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccole e medie dimensioni costituite, in misura prevalente, da lavoratori provenienti da aziende in crisi, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 500.000 euro per l'anno 2019, di 1 milione di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare all'erogazione dei

finanziamenti per le agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 2015.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500.000 euro per l'anno 2019, a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

L'articolo 14 è soppresso.

Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

«Art. 14-*bis (Cessazione della qualifica di rifiuto)*. — 1. La lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituita dalla seguente:

"a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici".

2. All'articolo 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-*bis* della parte seconda del presente decreto, per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori, che includono:

a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;

b) processi e tecniche di trattamento consentiti;

c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;

d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;

e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269".

3. All'articolo 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-*bis*. Le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 comunicano all'ISPRA i nuovi provvedimenti autorizzatori adottati, riesaminati o rinnovati, entro dieci giorni dalla notifica degli stessi al soggetto istante.

3-*ter*. L'ISPRA, o l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente delegata dal predetto Istituto, controlla a campione, sentita l'autorità competente di cui al comma 3-*bis*, in contraddittorio con il soggetto interessato, la conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti, ivi compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero e le sostanze o oggetti in uscita, agli atti autorizzatori rilasciati nonché alle condizioni di cui al comma 1, redigendo, in caso di non conformità, apposita relazione. Il procedimento di controllo si conclude entro sessanta giorni dall'inizio della verifica. L'ISPRA o l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente delegata comunica entro quindici giorni gli esiti della verifica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Al fine di assicurare l'armonizzazione, l'efficacia e l'omogeneità dei controlli di cui al presente comma sul territorio nazionale, si applicano gli articoli 4, comma 4, e 6 della legge 28 giugno 2016, n. 132.

3-*quater*. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 3-*ter*, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nei sessanta giorni successivi, adotta proprie conclusioni, motivando l'eventuale mancato recepimento degli esiti dell'istruttoria contenuti nella relazione di cui al comma 3-*ter*, e le trasmette all'autorità competente. L'autorità competente avvia un procedimento finalizzato all'adeguamento degli impianti, da parte del soggetto interessato, alle conclusioni di cui al presente comma, disponendo, in caso di mancato adeguamento, la revoca dell'autorizzazione e dando tempestiva comunicazione della conclusione del procedimento al Ministero medesimo. Resta salva la possibilità per l'autorità competente di adottare provvedimenti di natura cautelare.

3-*quinquies*. Decorsi centottanta giorni dalla comunicazione all'autorità competente, ove il procedimento di cui al comma 3-*quater* non risulti avviato o concluso, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può provvedere, in via sostitutiva e previa diffida, anche mediante un commissario *ad acta*, all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3-*quater*. Al commissario non è dovuto alcun compenso per lo svolgimento delle funzioni attribuite ai sensi del presente comma e il medesimo commissario non ha diritto a gettoni, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati.

3-*sexies*. Con cadenza annuale, l'ISPRA redige una relazione sulle verifiche e i controlli effettuati nel corso dell'anno ai sensi del comma 3-*ter* e la comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 31 dicembre.

3-*septies*. Al fine del rispetto dei princìpi di trasparenza e di pubblicità, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse ai sensi del presente articolo. Le autorità competenti, al momento del

rilascio, comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati nonché gli esiti delle procedure semplificate avviate per l'inizio di operazioni di recupero di rifiuti ai fini del presente articolo. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalità di funzionamento e di organizzazione del registro di cui al presente comma. A far data dall'effettiva operatività del registro di cui al presente comma, la comunicazione di cui al comma 3-*bis* si intende assolta con la sola comunicazione al registro. Alle attività di cui al presente comma le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente".

4. Le autorità competenti provvedono agli adempimenti di cui all'articolo 184-*ter*, comma 3-*septies*, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto relativamente alle autorizzazioni rilasciate, per l'avvio di operazioni di recupero di rifiuti ai fini del citato articolo 184-*ter*, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività istruttorie concernenti l'adozione dei decreti di cui al comma 2 dell'articolo 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è istituito un gruppo di lavoro presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. A tale scopo il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato a individuare cinque unità di personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad esclusione del personale docente, educativo e amministrativo tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, di cui almeno due con competenze giuridiche e le restanti con competenze di natura tecnico-scientifica, da collocare presso l'ufficio legislativo del medesimo Ministero. Le predette unità possono essere scelte dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tra i dipendenti pubblici in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o analoga posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento in comando, distacco, fuori ruolo o analoga posizione è reso indisponibile, per tutta la durata del comando, distacco, fuori ruolo o analoga posizione, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, equivalente dal punto di vista finanziario. In alternativa, possono essere stipulati fino a cinque contratti libero-professionali, mediante procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reperimento di personale, anche estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso delle competenze di cui al secondo periodo. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 200.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024.

6. Agli oneri di cui al comma 5, pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

7. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti di cui all'articolo 184-*ter*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, i titolari delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-*bis* della parte seconda del predetto decreto legislativo, rilasciate o rinnovate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché coloro che svolgono attività di recupero in base ad una procedura semplificata avviata successivamente alla predetta data di entrata in vigore, presentano alle autorità competenti istanza di aggiornamento alle disposizioni definite dai decreti predetti. La mancata presentazione dell'istanza di aggiornamento, nel termine indicato dal periodo precedente, determina la sospensione dell'attività oggetto di autorizzazione o di procedura semplificata.

8. Le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-*bis* della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o per le quali è in corso un procedimento di rinnovo o che risultano scadute ma per le quali è presentata un'istanza di rinnovo entro centoventi giorni dalla predetta data di entrata in vigore, sono fatte salve e sono rinnovate nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 184-*ter*, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006. In ogni caso si applicano gli obblighi di aggiornamento di cui al comma 7, nei termini e con le modalità ivi previste.

9. Gli obblighi di comunicazione di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 184-*ter* del decreto legislativo n. 152 del 2006 si applicano anche alle autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le autorità competenti effettuano i prescritti adempimenti, nei confronti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), nel termine di centoventi giorni dalla predetta data di entrata in vigore.

10. Dall'attuazione del presente articolo, ad eccezione di quanto previsto ai commi 5 e 6, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

All'articolo 15:

al comma 1 è premesso il seguente:

«01. Al comma 5 dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "31 ottobre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019"»;

al comma 1:

alla lettera *c)*, secondo periodo, le parole: «e del credito certificato del» sono sostituite dalle seguenti: «ed in proporzione della misura del credito certificato liquidata al»;

dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente:

«c-*bis*) al comma 1-*quinquies*, primo periodo, dopo le parole: "entrata in vigore," sono inserite le seguenti: "ferma restando l'applicabilità del meccanismo generale di cui al comma 1-*bis*,"»;

alla rubrica, le parole: «all'articolo 47» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 30 e 47».

Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

«Art. 15-*bis (Clausola di salvaguardia relativa alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano).* — 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

———

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1476):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe CONTE, dal Ministro dello sviluppo economico Luigi DI MAIO, dal Ministro del lavoro e politiche sociali Luigi DI MAIO (Governo Conte-I) il 4 settembre 2019.

Assegnato alle Commissioni riunite 10ª (Industria, commercio, turismo) e 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede referente il 9 settembre 2019 con pareri delle Commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 8ª (Lavori pubblici), 13ª (Ambiente), 14ª (Unione europea) e Questioni regionali.

Esaminato dalle Commissioni riunite, in sede referente, il 26 settembre 2019; 2, 8, 15, 16 e 21 ottobre 2019.

Esaminato in Aula il 22 ottobre 2019 ed approvato il 23 ottobre 2019.

Camera dei deputati (atto n. 2203):

Assegnato alla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) in sede referente il 23 ottobre 2019 con pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni I (Aff. costituzionali), II (Giustizia), V (Bilancio), VI (Finanze), VIII (Ambiente), XII (Aff. sociali), XIV (Pol. Unione europea) e Questioni regionali.

Esaminato dalla XI Commissione, in sede referente, il 24 e 28 ottobre 2019.

Esaminato in Aula il 29 e 30 ottobre 2019 ed approvato il 31 ottobre 2019.

———

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 207 del 4 settembre 2019.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 39.

19G00137

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 8 agosto 2019.

Ripartizione fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dell'importo cumulativo massimo degli aiuti *de minimis* concessi alle imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, come modificata e integrata dall'art. 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 luglio 2017, n. 143, concernente «Regolamento recante adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, che ha integrato e modificato il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105»;

Visto il decreto del 7 marzo 2018, n. 2481, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 luglio 2017, n. 143»;

Vista la legge 9 agosto 2018, n. 97 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità;

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 107 e 108, relativi alla concessione di aiuti da parte degli Stati membri;

Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352/9 del 24 dicembre 2013;

Visto il regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 51 I/1 del 22 febbraio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo;

Visto il regolamento adottato, ai sensi del comma 6 dell'art. 52 della legge n. 234/2012, con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 del suddetto regolamento, il quale prevede che le informazioni relative agli aiuti nel settore agricolo, inclusi gli aiuti *de minimis*, continuano ad essere contenute nel registro SIAN;

Ritenuto di dover ripartire l'importo cumulativo assegnato all'Italia dal citato regolamento (UE) 2019/316 tra lo Stato e le regioni e province autonome;

Individuati, quali parametri per la ripartizione regioni e province autonome, la produzione agricola ai prezzi di base, il numero delle aziende, la superficie agricola utilizzata e la superficie forestale;

Tenuto conto dell'importo cumulativo degli aiuti *de minimis* assegnato all'Italia di cui all'Allegato I del citato regolamento (UE) 2019/316;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 6 giugno 2019;

Decreta:

Art. 1.

Importo cumulativo nazionale

L'importo cumulativo massimo degli aiuti *de minimis* concessi alle imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli nel corso di tre esercizi finanziari è pari a 700.419.125 euro.

Art. 2.

Ripartizione dell'importo cumulativo nazionale

1. L'importo cumulativo di cui all'art. 1 è assegnato alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, nella misura del 75%, pari a 525.314.343,75 euro, e suddiviso tra le stesse, secondo i valori riportati nell'Allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto, sulla base dei seguenti indicatori attualizzati:

produzione agricola ai prezzi di base;

numero delle aziende;

superficie agricola utilizzata;

superficie forestale.

2. A ciascun indicatore è attribuito un peso del 25%.

3. Allo Stato è assegnato il restante 25% del citato importo cumulativo, pari a 175.104.781 euro.

Art. 3.

Modalità di attuazione

1. Con separato provvedimento, da adottarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità di utilizzazione degli importi cumulativi nonché le modalità di controllo, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1408/2013, così come modificato dal regolamento (UE) 2019/316.

2. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 1 sono disciplinate altresì le modalità con le quali lo Stato, le regioni e le province autonome possono attingere reciprocamente ai rispettivi plafond, in caso di necessità, una volta esaurito quello spettante sulla base del presente decreto.

Il presente decreto è inviato al competente organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2019

Il Ministro: CENTINAIO

Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 2019

Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 961

ALLEGATO

Tabella Riparto De-Minimis 2019 - Limite Concedibile 20.000 €

Regione	Produzione agricola ai prezzi base Media Triennale (2015-2017)	% sul totale PB	Ripartizione finanziaria (A)	N° aziende (Istat 2016)	% sul totale aziende	Ripartizione finanziaria (B)	SAU (ISPRA su dati Istat 2016) ha	% sul totale SAU	Ripartizione finanziaria (C)	superficie forestale totale 2015 (CREA INFC 2015) ha	% sul totale superficie	Ripartizione finanziaria (D)	Ripartizione plafond deminimis (A+B+C+D)
Abruzzo	1.452.505	2,60%	3.418.843,66	43.098	3,76%	4.940.189,14	374.904	2,98%	3.908.158,67	475.093	4,33%	5.681.407,58	17.948.599,05
Basilicata	892.755	1,60%	2.101.326,87	38.776	3,38%	4.444.771,78	490.468	3,89%	5.112.846,94	393.864	3,59%	4.710.029,22	16.368.974,81
Bolzano	1.247.075	2,24%	2.935.311,74	16.122	1,41%	1.848.014,51	208.354	1,65%	2.171.970,67	378.903	3,45%	4.531.117,86	11.486.414,78
Calabria	2.391.159	4,29%	5.628.205,90	99.332	8,67%	11.386.116,93	572.148	4,54%	5.964.313,98	670.968	6,11%	8.023.782,04	31.002.418,85
Campania	3.504.821	6,28%	8.249.493,92	86.594	7,56%	9.925.999,77	527.394	4,19%	5.497.779,26	486.945	4,43%	5.823.139,92	29.496.412,87
Emilia Romagna	6.563.625	11,76%	15.449.172,15	59.674	5,21%	6.840.244,25	1.081.217	8,58%	11.271.065,65	629.625	5,73%	7.529.381,08	41.089.863,13
Friuli Venezia Giulia	1.195.912	2,14%	2.814.885,08	18.611	1,62%	2.133.320,80	231.442	1,84%	2.412.649,80	365.486	3,33%	4.370.670,44	11.731.526,12
Lazio	2.955.279	5,30%	6.956.005,92	68.295	5,96%	7.828.442,55	622.086	4,94%	6.484.888,92	667.704	6,08%	7.984.749,44	29.254.086,84
Liguria	626.389	1,12%	1.474.367,06	8.872	0,77%	1.016.969,65	38.592	0,31%	402.299,41	397.531	3,62%	4.753.881,11	7.647.517,23
Lombardia	7.393.824	13,25%	17.403.259,15	41.120	3,59%	4.713.457,18	958.378	7,61%	9.990.539,69	664.192	6,05%	7.942.751,13	40.050.007,15
Marche	1.309.911	2,35%	3.083.211,57	36.783	3,21%	4.216.320,41	471.004	3,74%	4.909.945,93	311.032	2,83%	3.719.481,37	15.928.959,27
Molise	535.914	0,96%	1.261.410,23	20.871	1,82%	2.392.377,55	192.189	1,53%	2.003.459,84	172.222	1,57%	2.059.519,66	7.716.767,28
Piemonte	3.843.590	6,89%	9.046.874,56	49.965	4,36%	5.727.331,90	960.445	7,62%	10.012.086,98	955.110	8,70%	11.421.698,89	36.207.992,33
Puglia	4.525.128	8,11%	10.651.048,82	195.795	17,09%	22.443.369,35	1.285.274	10,20%	13.398.242,57	189.086	1,72%	2.261.188,09	48.753.848,83
Sardegna	2.225.471	3,99%	5.238.215,78	48.511	4,23%	5.560.664,42	1.187.624	9,43%	12.380.297,45	1.241.409	11,30%	14.845.410,27	38.024.587,93
Sicilia	4.448.166	7,97%	10.469.897,50	153.503	13,40%	17.595.569,48	1.438.685	11,42%	14.997.464,05	381.647	3,48%	4.563.932,03	47.626.863,05
Toscana	3.134.881	5,62%	7.378.746,65	45.116	3,94%	5.171.506,18	660.597	5,24%	6.886.343,96	1.196.992	10,90%	14.314.248,83	33.750.845,61
Trento	775.045	1,39%	1.824.266,36	8.813	0,77%	1.010.206,67	128.253	1,02%	1.336.963,79	410.201	3,74%	4.905.395,51	9.076.832,33
Umbria	891.179	1,60%	2.097.617,09	28.650	2,50%	3.284.060,02	334.618	2,66%	3.488.200,28	416.660	3,79%	4.982.635,57	13.852.512,96
Valle d'Aosta	95.113	0,17%	223.872,80	2.320	0,20%	265.934,35	52.856	0,42%	550.993,41	111.719	1,02%	1.335.993,53	2.376.794,10
Veneto	5.787.580	10,37%	13.622.553,14	74.884	6,54%	8.583.719,05	781.633	6,20%	8.148.074,68	465.624	4,24%	5.568.172,38	35.922.519,24
Totali	55.795.321	100,00%	131.328.585,94	1.145.705	100,00%	131.328.585,94	12.598.161	100,00%	131.328.585,94	10.982.013	100,00%	131.328.585,94	525.314.343,75

Ripartizione plafond deminimis

LEGENDA:

Importo cumulativo degli aiuti per l'Italia: 700.419.125,00 Allegato 1 Reg. (UE) 316/2019 del 21 febbraio 2019

Quota Riparto:

Nazionale	25,00%	175.104.781,25
Regionale	75,00%	525.314.343,75
		700.419.125,00

Peso criteri riparto:		
	25%	Media triennale produzione agricola ai prezzi base (2015-2016-2017)
	25%	N° aziende (anno 2016)
	25%	SAU (anno 2016)
	25%	Superficie forestale (anno 2015)

Fonti

colonna B: elaborazione su dati ISTAT
colonna E: SPA ISTAT 2016
colonna H: Elaborazione ISPRA su dati ISTAT
colonna K: CREA INFC 2015

19A06792

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 20 agosto 2019.

Determinazione dei contributi a conguaglio per l'anno 2018 e provvisorio per l'anno 2019 all'Organismo centrale di stoccaggio italiano e relative modalità di versamento per l'effettuazione delle funzioni in materia di scorte petrolifere.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 recante «Attuazione della direttiva n. 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi», di seguito indicato «decreto legislativo n. 249/2012»;

Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 249/2012 il quale stabilisce che, al fine di contribuire ed assicurare la disponibilità di scorte petrolifere e la salvaguardia dell'approvvigionamento petrolifero, sono attribuite all'Acquirente Unico S.p.a. anche le funzioni e le attività di Organismo centrale di stoccaggio italiano, di seguito OCSIT;

Visto l'art. 7, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 249/2012 il quale stabilisce che gli oneri derivanti dall'istituzione e dall'espletamento di tutte le funzioni e le attività connesse dell'Organismo centrale di stoccaggio italiano, ad eccezione delle attività richieste e finanziate dai soggetti obbligati di cui all'art. 8, comma 1, lettera *a)*, dello stesso decreto sono posti a carico dei soggetti che hanno immesso in consumo prodotti energetici di cui all'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008, modificato con regolamento (CE) n. 147 del 13 febbraio 2013, e da ultimo con regolamento (UE) n. 2017/2010 della Commissione del 9 novembre 2017, e che l'OCSIT svolge le funzioni ed attività, senza fini di lucro con la sola copertura dei propri costi;

Visto l'art. 7, comma 5, del decreto legislativo n. 249/2012, il quale dispone che gli oneri ed i costi di cui al precedente comma 4 sono coperti mediante un contributo articolato in una quota fissa e in una variabile, in funzione delle tonnellate di prodotti petroliferi immesse in consumo nell'anno precedente, demandando ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dell'ammontare del contributo nonché le modalità ed i termini di accertamento, riscossione e versamento dei contributi dovuti dai soggetti obbligati, anche sulla base delle informazioni fornite dall'OCSIT ed in modo da assicurare l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario dell'OCSIT, e che, in prima applicazione del decreto legislativo n. 249/2012, l'ammontare del citato contributo è determinato entro il 30 aprile 2013, anche in forma provvisoria e salvo conguaglio, a carico dei soggetti di cui al comma 4 che abbiano immesso in consumo nel 2012 almeno centomila tonnellate di prodotti energetici di cui all'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2013 recante, tra l'altro, le modalità di determinazione del contributo per l'anno 2013 e gli anni seguenti;

Considerato il piano dell'OCSIT comunicato da Acquirente Unico S.p.a. al Ministero dello sviluppo economico con nota del 18 luglio 2013 e successivo aggiornamento con nota del 13 settembre 2013, e il piano finanziario in esso contenuto;

Visto l'atto di indirizzo del 31 gennaio 2014 del Ministro dello sviluppo economico comunicato ad Acquirente Unico S.p.a. al fine dell'avvio operativo delle attività e funzioni dell'OCSIT;

Considerate le informazioni rese da Acquirente Unico S.p.a., in qualità di OCSIT, con nota del 28 novembre 2017 e successivamente revisionate con nota del 28 marzo 2018, ai sensi dell'art. 7, comma 5 del decreto legislativo n. 249/2012, relativamente alla previsione dei costi per l'operatività dell'OCSIT per l'anno 2018 (Budget OCSIT 2018);

Considerate le informazioni rese da Acquirente Unico S.p.a., in qualità di OCSIT, con nota del 15 febbraio 2019, sulla base di quanto stabilito dall'art. 2, comma 1 del decreto del 13 novembre 2014 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 7, comma 5 del decreto legislativo n. 249/2012, relativamente al rendiconto consuntivo dei costi per l'operatività dell'OCSIT per l'anno 2018 (Consuntivo OCSIT 2018);

Considerate le informazioni rese da Acquirente Unico S.p.a., in qualità di Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT), con nota del 29 novembre 2018 e successivamente revisionate con nota del 29 marzo 2019, ai sensi dell'art. 7, comma 5 del decreto legislativo n. 249/2012, relativamente alla previsione dei costi per l'operatività dell'OCSIT per l'anno 2019 (Budget OCSIT 2019);

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 febbraio 2019 di determinazione dei quantitativi complessivi delle scorte di sicurezza e specifiche di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi per l'anno scorta 2019 che, ai sensi dell'art. 9, comma 6 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, assegna all'OCSIT un obbligo di detenzione di scorte specifiche pari a numero quattordici giorni;

Considerata la necessità di definire, con il decreto ministeriale di cui al citato art. 7, comma 5, del decreto legislativo n. 249/2012, l'ammontare del contributo in forma provvisoria, salvo conguaglio, anche sulla base delle informazioni fornite dall'OCSIT per l'anno 2019 e che tale contributo è di titolarità dell'OCSIT stesso;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2019 recante le modalità di determinazione del contributo, per l'anno 2018, all'Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT) e relative modalità di versamento per l'effettuazione delle funzioni in materia di scorte petrolifere ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249;

Ritenuto opportuno dover stabilire con un unico decreto interministeriale sia le modalità di pagamento e/o restituzione del contributo ai soggetti obbligati, a conguaglio per il 2018, sia le modalità di determinazione dell'ammontare provvisorio del contributo 2019;

Decreta:

Art. 1.

Determinazione dell'ammontare a conguaglio del contributo 2018

1. Il costo per l'operatività dell'OCSIT per l'anno 2018, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, è determinato a consuntivo nella misura di 26.296.412 euro. Al fine di garantire il principio di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario dell'OCSIT di cui al citato comma 5, il contributo è a diretta copertura di tutte le tipologie di oneri e costi di cui all'art. 7 comma 4 del citato decreto legislativo, così come identificate per natura a bilancio.

2. Per l'anno 2018 il contributo corrisposto in via provvisoria ad OCSIT, che è ammontato a 28.325.000 euro, risulta essere superiore al contributo complessivo dovuto per un valore di 2.028.588 euro, somma che sarà pertanto oggetto di conguaglio a favore dei soggetti obbligati.

3. Il contributo complessivo, compreso il conguaglio, per l'anno 2018 è così ripartito tra i soggetti obbligati:

a) quota fissa pari a 50 euro per ciascun soggetto obbligato;

b) quota variabile pari a 0,58092 euro per ogni tonnellata di prodotti petroliferi immessa in consumo nell'anno 2017 da ciascun soggetto obbligato.

4. L'OCSIT, ai sensi del comma 4 dell'art. 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, provvede a ripartire il costo a consuntivo dell'anno 2018 tra tutti i soggetti, che hanno immesso in consumo prodotti energetici di cui all'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008, modificato con regolamento (CE) n. 147 del 13 febbraio 2013 e da ultimo con regolamento (UE) n. 2017/2010 della Commissione del 9 novembre 2017.

5. L'OCSIT, nell'effettuare la ripartizione di cui al comma 3, provvede alla richiesta di pagamento della rata a saldo e alla restituzione della eventuale differenza tra contributo versato a titolo provvisorio e contributo dovuto a titolo di consuntivo, per l'anno 2018, in una unica rata, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Art. 2.

Determinazione dell'ammontare provvisorio del contributo 2019

1. Il contributo provvisorio per l'anno 2019, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, è determinato nella misura di 44.431.000 euro.

2. Il contributo provvisorio per l'anno 2019 è da corrispondersi in un numero di rate di acconto pari al numero dei mesi dell'anno scorta definiti con il decreto di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 e corrisponde al 100% del totale di cui al comma 1, salvo conguaglio.

3. L'OCSIT ripartisce le rate di acconto in modo proporzionale alle tonnellate di prodotti energetici, di cui all'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008, modificato con regolamento (CE) n. 147 del 13 febbraio 2013 e da ultimo con regolamento (UE) n. 2017/2010 della Commissione del 9 novembre 2017, immesse in consumo nell'anno 2018 da parte dei soggetti obbligati, e ne dà comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e agli stessi soggetti entro dieci giorni lavorativi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La prima rata di acconto potrà essere richiesta da OCSIT a partire dall'ultimo giorno lavorativo del primo mese dell'anno scorta 2019, come definito con il decreto di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249.

4. Il pagamento delle rate mensili di acconto non è dovuto da quei soggetti per i quali risulti un obbligo di pagamento inferiore a euro 1.000 mensili/complessivi. Per tali soggetti obbligati l'emissione della fattura di acconto è effettuata in una sola soluzione, per un importo pari al 50% delle rate d'acconto calcolate sulla base del comma 3, da emettere a partire dall'ultimo giorno lavorativo del primo mese dell'anno scorta 2019.

5. Il pagamento delle fatture all'OCSIT da parte dei soggetti obbligati dovrà essere effettuato, per le rate in acconto, entro trenta giorni dalla data di emissione della fattura stessa.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 20 agosto 2019

Il Ministro dello sviluppo economico
DI MAIO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TRIA

Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 2019
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 965

19A06798

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 21 ottobre 2019.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Augmentin», ai sensi dell'articolo 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1522/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 203 del 30 agosto 1999, Supplemento ordinario n. 163;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 274 del 25 novembre 2003, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze («Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»), così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze («Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 106 dell'8 maggio 2012);

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 106 del 9 maggio 2001, Supplemento ordinario n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 1993, Supplemento ordinario n. 121;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 279 del 30 novembre 2007, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un Codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE e, in particolare, l'art. 14, comma 2;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 263 del 10 novembre 2012, Supplemento ordinario n. 201;

Vista la determina AIFA con la quale la società BB Farma S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Augmentin», relativamente alla confezione

indicata nell'allegato 1, che costituisce parte integrante della presente determina, con classificazione in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l'istanza della società BB Farma S.r.l. di riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe A del suddetto medicinale per le confezioni di cui all'allegato 1;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta indicata nell'allegato 1;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 20-22 giugno 2017;

Vista la comunicazione inviata a mezzo PEC dall'AIFA alla società BB Farma S.r.l. in data 18 luglio 2017 con cui è stato reso il parere del CPR da ultimo citato;

Visto l'avviso trasmesso con PEC dall'AIFA in data 11 luglio 2018 alla predetta società di convocazione per la negoziazione dei farmaci di importazione parallela alla seduta del Comitato prezzi e rimborso del 24-26 luglio 2018;

Preso atto della mancata adesione della società BB Farma S.r.l. a tale convocazione;

Visto il parere rilasciato dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 24-26 luglio 2018;

Vista la successiva comunicazione del 5 dicembre 2018 inviata a mezzo PEC dall'AIFA alla società BB Farma S.r.l. con la quale è stato trasmesso, ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il sopra citato parere Comitato prezzi e rimborso del 24-26 luglio 2018, invitando l'Azienda BB Farma S.r.l. a presentare controdeduzioni;

Tenuto conto della mancata presentazione di osservazioni da parte della società BB Farma S.r.l.;

Visto l'ulteriore parere formulato dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 29-31 gennaio 2019, reso noto alla società BB Farma S.r.l. in data 4 aprile 2019, secondo cui anche i medicinali di importazione parallela sono soggetti alle procedure di classificazione e negoziazione automatica previste per i medicinali originator e generici e che, ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *e)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, qualora i medicinali non comportino alcun vantaggio terapeutico ed il loro prezzo non sia inferiore o uguale al prezzo più basso dei medicinali per la relativa categoria terapeutica omogenea, nel caso in cui non si raggiunga un accordo sul prezzo con l'azienda, il medicinale deve essere classificato nella fascia *C)*, come dispone la delibera CIPE n. 3/2001;

Visto, infine, il parere emesso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 17-19 giugno 2019;

Ritenuto, pertanto, all'esito del procedimento, necessario classificare in fascia C la confezione di cui all'allegato 1, relativamente al farmaco di titolarità della società richiedente la riclassificazione;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La confezione della specialità medicinale AUGMENTIN - A.I.C. n. 037954120, così come descritta nell'allegato 1, è classificata in fascia C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

Per la classificazione ai fini della fornitura della confezione della suddetta specialità medicinale si rimanda all'allegato 1.

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIP è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIP è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento inerenti indicazioni o dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale.

Roma, 21 ottobre 2019

Il direttore generale: LI BASSI

ALLEGATO *1*

A.I.C.	Farmaco	Confezione	Azienda	Data CTS	Regime di fornitura
037954120	Augmentin	400 mg/57 mg/5 ml 140 ml	BB Farma S.r.l.	18/01/2017	RR

19A06786

DETERMINA 21 ottobre 2019.

Riclassificazione di taluni medicinali per uso umano, ai sensi dell'articolo 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1523/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 203 del 30 agosto 1999, Supplemento ordinario n. 163;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 274 del 25 novembre 2003, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze («Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»), così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze («Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 106 dell'8 maggio 2012);

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 106 del 9 maggio 2001, Supplemento ordinario n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 1993, Supplemento ordinario n. 121;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 279 del 30 novembre 2007, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un Codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE e, in particolare, l'art. 14, comma 2;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 263 del 10 novembre 2012, Supplemento ordinario n. 201;

Viste le determinazioni AIFA con le quali la società Farma 1000 S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela dei medicinali «Augmentin» - A.I.C. n. 040488, «Depakin Chrono» - A.I.C. n. 043250, «Norvasc» - A.I.C. n. 043995, «Triatec» - A.I.C. n. 042550, Gastroloc - A.I.C. n. 045655, «Limpidex» - A.I.C. n. 045408, «Peptazol» - A.I.C. n. 045709, «Glucobay» - A.I.C. n. 045461, «Xatral» - A.I.C. n. 045857, «Congescor» -A.I.C. n. 039829 e «Diamicron» - A.I.C. n. 045454, relativamente alle confezioni indicate nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante della presente determina, con classificazione in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le domande con le quali la società Farma 1000 S.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe A dei suddetti medicinali per le confezioni di cui all'allegato 1;

Visti i pareri espressi dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nelle sedute indicate nell'allegato 1;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 20-22 giugno 2017;

Viste la comunicazione inviata a mezzo PEC dall'AIFA alla società Farma 1000 S.r.l. in data 17 e 18 luglio 2017 con cui è stato reso noto il suddetto parere;

Visto l'avviso trasmesso con PEC dall'AIFA in data 11 luglio 2018 alla predetta società di convocazione per la negoziazione dei farmaci di importazione parallela alla seduta del Comitato prezzi e rimborso del 24-26 luglio 2018;

Preso atto della mancata adesione della Società Farma 1000 S.r.l. a tale convocazione;

Visto il parere rilasciato dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 24-26 luglio 2018;

Vista la successiva comunicazione del 5 dicembre 2018 inviata a mezzo PEC dall'AIFA alla società Farma 1000 S.r.l. con la quale è stato trasmesso, ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il sopra citato parere Comitato prezzi e rimborso del 24-26 luglio 2018 e l'Azienda Farma 1000 S.r.l. è stata invitata a presentare controdeduzioni;

Tenuto conto delle osservazioni depositate dalla Società Farma 1000 S.r.l. in data 12 dicembre 2018;

Visto l'ulteriore parere reso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 29-31 gennaio 2019, trasmesso alla società Farma 1000 S.r.l. in data 4 aprile 2019, secondo cui anche i medicinali di importazione parallela sono soggetti alle procedure di classificazione e negoziazione automatica previste per i medicinali originator e generici e che, ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *e)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, qualora i medicinali non comportino alcun vantaggio terapeutico ed il loro prezzo non sia inferiore o uguale al prezzo più basso dei medicinali per la relativa categoria terapeutica omogenea, nel caso in cui non si raggiunga un accordo sul prezzo con l'azienda, il medicinale deve essere classificato nella fascia *C)*, come dispone la delibera CIPE n. 3/2001;

Visto, infine, il parere emesso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 17-19 giugno 2019;

Considerato, pertanto, che all'esito del procedimento si ritiene necessario classificare in fascia C le confezioni di cui all'allegato 1, relativamente ai farmaci di titolarità della società richiedente la riclassificazione;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni delle specialità medicinali AUGMENTIN - A.I.C. n. 040488, DEPAKIN CHRONO - A.I.C. n. 043250, NORVASC - A.I.C. n. 043995, TRIATEC - A.I.C. n. 042550, GASTROLOC - A.I.C. n. 045655, LIMPIDEX - A.I.C. n. 045408, PEPTAZOL - A.I.C. n. 045709, GLUCOBAY - A.I.C. n. 045461, XATRAL - A.I.C. n. 045857, CONGESCOR - A.I.C. n. 039829 e DIAMICRON - A.I.C. n. 045454, così come descritte nell'allegato 1, sono classificate in fascia C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

Per la classificazione ai fini della fornitura delle suddette specialità medicinali si rimanda all'allegato 1.

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIP è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIP è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento inerenti indicazioni o dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale.

Roma, 21 ottobre 2019

Il direttore generale: LI BASSI

ALLEGATO *1*

AIC	FARMACO	CONFEZIONE	AZIENDA	DATA CTS	DATA CPR	REGIME DI FORNITURA
040488088	AUGMENTIN	bambini 400 mg/57 mg/5 ml polvere per sospensione orale flacone 70 ml	FARMA 1000 S.R.L.	18/01/2017	24/01/2017	RR
043250048	DEPAKIN CHRONO	500 mg compresse a rilascio prolungato blister da 30 compresse	FARMA 1000 S.R.L.	18/01/2017	24/01/2017	RR
043995024	NORVASC	10 mg compresse 14 compresse	FARMA 1000 S.R.L.	18/01/2017	24/01/2017	RR
042550044	TRIATEC	2,5 mg compresse 28 compresse divisibili	FARMA 1000 S.R.L.	18/01/2017	24/01/2017	RR
045655014	GASTROLOC	20 mg 14 compresse gastroresistenti	FARMA 1000 S.R.L.	09/05/2018	29/05/2018	RR
045655026	GASTROLOC	40 mg 14 compresse gastroresistenti	FARMA 1000 S.R.L.	09/05/2018	29/05/2018	RR
043995036	NORVASC	28 compresse	FARMA 1000 S.R.L.	11/06/2018	25/06/2018	RR
045408010	LIMPIDEX	14 capsule 20 mg	FARMA 1000 S.R.L.	11/06/2018	25/06/2018	RR
045408022	LIMPIDEX	14 capsule 40 mg	FARMA 1000 S.R.L.	11/06/2018	25/06/2018	RR
045655026	GASTROLOC	40 mg 14 compresse gastroresistenti	FARMA 1000 S.R.L.	11/06/2018	25/06/2018	RR
045709021	PEPTAZOL	14 compresse	FARMA 1000 S.R.L.	09/07/2018	24/07/2018	RR
045709019	PEPTAZOL	14 compresse	FARMA 1000 S.R.L.	09/07/2018	24/07/2018	RR
045461011	GLUCOBAY	50 mg 40 compresse	FARMA 1000 S.R.L.	29/10/2018	19/11/2018	RR
045857012	XATRAL	10 mg 30 compresse a rilascio prolungato	FARMA 1000 S.R.L.	29/10/2018	19/11/2018	RR
039829041	CONGESCOR	5 mg, 28 compresse rivestite con film	FARMA 1000 S.R.L.	29/10/2018	19/11/2018	RR
045454016	DIAMICRON	30 mg 60 compresse a rilascio modificato	FARMA 1000 S.R.L.	29/10/2018	19/11/2018	RR

19A06787

DETERMINA 21 ottobre 2019.

Riclassificazione dei medicinali per uso umano «Ciproxin» e «Limpidex», ai sensi dell'articolo 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1524/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 203 del 30 agosto 1999, Supplemento ordinario n. 163;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 e e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 274 del 25 novembre 2003, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze («Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»), così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze («Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 106 dell'8 maggio 2012);

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 106 del 9 maggio 2001, Supplemento ordinario n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 1993, Supplemento ordinario n. 121;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 279 del 30 novembre 2007, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un Codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE e, in particolare, l'art. 14, comma 2;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 263 del 10 novembre 2012, Supplemento ordinario n. 201;

Viste le determine AIFA con le quali la società Farmaroc S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela dei medicinali «Ciproxin» - A.I.C. n. 045280) e «Limpidex» - A.I.C. n. 045407), relativamente alle confezioni indicate nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante della presente determina, con classificazione in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le domande con le quali la società Farmaroc S.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe A dei suddetti medicinali per le confezioni di cui all'allegato 1;

Visti i pareri espressi dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nelle sedute indicate nell'allegato 1;

Visto l'avviso trasmesso con PEC dall'AIFA in data 11 luglio 2018 alla predetta società di convocazione per la negoziazione dei farmaci di importazione parallela alla seduta del Comitato prezzi e rimborso del 24-26 luglio 2018;

Considerata la comunicazione dell'azienda di impossibilità a presenziare a tale convocazione;

Visto il parere rilasciato dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 24-26 luglio 2018;

Vista la successiva comunicazione del 10 dicembre 2018 inviata a mezzo PEC dall'AIFA alla società Farmaroc S.r.l. con la quale l'Azienda è stata invitata a presenziare alla successiva riunione del Comitato prezzi e rimborso per la data del 17-19 dicembre 2018;

Preso atto della mancata adesione della società Farmaroc S.r.l. a tale convocazione;

Visto il parere rilasciato dal comitato prezzi e rimborso nella seduta del 17-19 dicembre 2018;

Vista la comunicazione del 14 febbraio 2019 trasmessa a mezzo PEC dall'AIFA alla società Farmaroc S.r.l. con la quale è stato reso noto, ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il parere del Comitato prezzi e rimborso del 17-19 dicembre 2018;

Tenuto conto delle controdeduzioni depositate da parte della società Farmaroc S.r.l. il 25 febbraio 2019;

Visto l'ulteriore parere reso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 29-31 gennaio 2019, trasmesso alla società Farmaroc S.r.l. in data 4 aprile 2019, secondo cui anche i medicinali di importazione parallela sono soggetti alle procedure di classificazione e negoziazione automatica previste per i medicinali originator e generici e che, ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *e)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, qualora i medicinali non comportino alcun vantaggio terapeutico ed il loro prezzo non sia inferiore o uguale al prezzo più basso dei medicinali per la relativa categoria terapeutica omogenea, nel caso in cui non si raggiunga un accordo sul prezzo con l'azienda, il medicinale deve essere classificato nella fascia *C)*, come dispone la delibera CIPE n. 3/2001;

Visto, infine, il parere emesso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 17-19 giugno 2019;

Considerato, pertanto, che all'esito del procedimento si ritiene necessario classificare in fascia C le confezioni di cui all'allegato 1, relativamente ai farmaci di titolarità della società richiedente la riclassificazione;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni delle specialità medicinali CIPROXIN - A.I.C. n. 045280 e LIMPIDEX - A.I.C. n. 045407, così come descritte nell'allegato 1 sono classificate in fascia C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

Per la classificazione ai fini della fornitura delle suddette specialità medicinali si rimanda all'allegato 1.

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIP è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIP è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento inerenti indicazioni o dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale.

Roma, 21 ottobre 2019

Il direttore generale: LI BASSI

ALLEGATO *1*

A.I.C.	Farmaco	Confezione	Azienda	Data CTS	Regime di fornitura
045280017	Ciproxin	500 mg compresse rivestite con film 6 compresse	Farmaroc S.r.l.	17/01/2018	RR
045407020	Limpidex	30 mg capsule rigide 14 capsule	Farmaroc S.r.l.	29/10/2018	RR
045407018	Limpidex	15 mg capsule rigide 14 capsule	Farmaroc S.r.l.	29/10/2018	RR

19A06788

DETERMINA 21 ottobre 2019.

Riclassificazione dei medicinali per uso umano «Lansox» e «Adalat Crono», ai sensi dell'articolo 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1525/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 203 del 30 agosto 1999, Supplemento ordinario n. 163;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 274 del 25 novembre 2003, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze («Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»), così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze («Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 106 dell'8 maggio 2012);

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 106 del 9 maggio 2001, Supplemento ordinario n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 1993, Supplemento ordinario n. 121;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 279 del 30 novembre 2007, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un Codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE e, in particolare, l'art. 14, comma 2;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 263 del 10 novembre 2012, Supplemento ordinario n. 201;

Viste le determine AIFA con le quali la società Farmavox S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela dei medicinali «Lansox» - A.I.C. n. 043985) e «Adalat crono» - A.I.C. n. 045191), relativamente alle confezioni indicate nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante della presente determina, con classificazione in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le domande con le quali la società Farmavox S.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe A dei suddetti medicinali per le confezioni di cui all'allegato 1;

Visti i pareri espressi dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nelle sedute indicate nell'allegato 1;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 20-22 giugno 2017;

Vista la comunicazione inviata a mezzo PEC dall'AIFA alla società Farmavox S.r.l. in data 17 luglio 2017 con cui è stato reso noto il suddetto parere;

Visto l'avviso trasmesso con PEC dall'AIFA in data 11 luglio 2018 alla predetta società di convocazione per la negoziazione dei farmaci di importazione parallela alla seduta del Comitato prezzi e rimborso del 24-26 luglio 2018;

Considerata la comunicazione dell'azienda di impossibilità a presenziare a tale convocazione;

Visto il parere rilasciato dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 24-26 luglio 2018;

Vista la successiva comunicazione del 10 dicembre 2018 inviata a mezzo PEC dall'AIFA alla società Farmavox S.r.l. con la quale l'Azienda è stata invitata a presenziare alla successiva riunione del Comitato prezzi e rimborso per la data del 17-19 dicembre 2018;

Preso atto della mancata adesione della società Farmavox S.r.l. a tale convocazione;

Visto il parere rilasciato dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 17-19 dicembre 2018;

Vista la comunicazione del 14 febbraio 2019 trasmessa a mezzo PEC istituzionale dall'AIFA alla società Farmavox S.r.l. con la quale è stato reso noto, ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, il parere del Comitato prezzi e rimborso del 17-19 dicembre 2018;

Tenuto conto dell'omessa sottomissione di controdeduzioni da parte della società Farmavox S.r.l.;

Visto l'ulteriore parere reso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 29-31 gennaio 2019, trasmesso alla società Farmavox S.r.l. in data 4 aprile 2019, secondo cui anche i medicinali di importazione parallela sono soggetti alle procedure di classificazione e negoziazione automatica previste per i medicinali originator e generici e che, ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *e)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, qualora i medicinali non comportino alcun vantaggio terapeutico ed il loro prezzo non sia inferiore o uguale al prezzo più basso dei medicinali per la relativa categoria terapeutica omogenea, nel caso in cui non si raggiunga un accordo sul prezzo con l'azienda, il medicinale deve essere classificato nella fascia *C)*, come dispone la delibera CIPE n. 3/2001;

Visto, infine, il parere emesso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 17-19 giugno 2019;

Considerato, pertanto, che all'esito del procedimento si ritiene necessario classificare in fascia C le confezioni di cui all'Allegato 1, relativamente ai farmaci di titolarità della società richiedente la riclassificazione;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni delle specialità medicinali LANSOX - A.I.C. n. 043985 e ADALAT CRONO - A.I.C. n. 045191, così come descritte nell'allegato 1, sono classificate in fascia C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

Per la classificazione ai fini della fornitura delle suddette specialità medicinali si rimanda all'allegato 1.

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIP è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIP è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento inerenti indicazioni o dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale.

Roma, 21 ottobre 2019

Il direttore generale: LI BASSI

ALLEGATO *1*

A.I.C.	Farmaco	Confezione	Azienda	Data CTS	Regime di fornitura
043985023	Lansox	15 mg capsule rigide - 14 capsule	Farmavox S.r.l.	10/04/2017	RR
045191018	Adalat Crono	30 mg compresse a rilascio modificato 14 cpr	Farmavox S.r.l.	14/06/2017	RR
045191020	Adalat Crono	60 mg compresse a rilascio modificato 14 cpr	Farmavox S.r.l.	14/06/2017	RR

19A06789

DETERMINA 21 ottobre 2019.

Riclassificazione di taluni medicinali per uso umano, ai sensi dell'articolo 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1526/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 203 del 30 agosto 1999, Supplemento ordinario n. 163;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 274 del 25 novembre 2003, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze («Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»), così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze («Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 106 dell'8 maggio 2012);

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 106 del 9 maggio 2001, Supplemento ordinario n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 1993, Supplemento ordinario n. 121;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 279 del 30 novembre 2007, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un Codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE e, in particolare, l'art. 14, comma 2;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 263 del 10 novembre 2012, Supplemento ordinario n. 201;

Viste le determine AIFA con le quali la società Farmed S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela dei medicinali «Zirtec» - A.I.C. n. 043476, «Lansox» - A.I.C. n. 045190), «Cardura» - A.I.C. n. 043167, «Ciproxin» - A.I.C. n. 045287 e «Limpidex» - A.I.C. n. 045286, relativamente alle confezioni indicate nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante della presente determina, con classificazione in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le domande con le quali la società Farmed S.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe A dei suddetti medicinali per le confezioni di cui all'allegato 1;

Visti i pareri espressi dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nelle sedute indicate nell'allegato 1;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 20-22 giugno 2017;

Viste le comunicazioni inviate a mezzo PEC dall'AIFA alla società Farmed S.r.l. in data 17 e 18 luglio 2017, con cui è stato reso noto il suddetto parere;

Visto l'avviso trasmesso con PEC dall'AIFA in data 11 luglio 2018 alla predetta società di convocazione per la negoziazione dei farmaci di importazione parallela alla seduta del Comitato prezzi e rimborso del 24-26 luglio 2018;

Preso atto della mancata adesione della società Farmed S.r.l. a tale convocazione;

Visto il parere rilasciato dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 24-26 luglio 2018;

Vista la successiva comunicazione del 5 dicembre 2018 inviata a mezzo PEC dall'AIFA alla società Farmed S.r.l. con la quale è stato trasmesso, ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il sopra citato parere Comitato prezzi e rimborso del 24-26 luglio 2018 e l'Azienda Farmed S.r.l. è stata invitata a presentare controdeduzioni;

Tenuto conto delle osservazioni depositate dalla società Farmed S.r.l. in data 12 dicembre 2018;

Visto l'ulteriore parere reso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 29-31 gennaio 2019, trasmesso alla società Farmed S.r.l. in data 4 aprile 2019, secondo cui anche i medicinali di importazione parallela sono soggetti alle procedure di classificazione e negoziazione automatica previste per i medicinali originator e generici e che, ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *e)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, qualora i medicinali non comportino alcun vantaggio terapeutico ed il loro prezzo non sia inferiore o uguale al prezzo più basso dei medicinali per la relativa categoria terapeutica omogenea, nel caso in cui non si raggiunga un accordo sul prezzo con l'azienda, il medicinale deve essere classificato nella fascia *C)*, come dispone la delibera CIPE n. 3/2001;

Visto, infine, il parere emesso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 17-19 giugno 2019;

Considerato, pertanto, che all'esito del procedimento si ritiene necessario classificare in fascia C le confezioni di cui all'allegato 1 relativamente ai farmaci di titolarità della società richiedente la riclassificazione;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni delle specialità medicinali: ZIRTEC - A.I.C. n. 043476, LANSOX - A.I.C. n. 045190, CARDURA - A.I.C. n. 043167, CIPROXIN - A.I.C. n. 045287 e LIMPIDEX - A.I.C. n. 045286, così come descritte nell'allegato 1, sono classificate in fascia C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

Per la classificazione ai fini della fornitura delle suddette specialità medicinali si rimanda all'allegato 1.

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIP è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIP è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento inerenti indicazioni o dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale.

Roma, 21 ottobre 2019

Il direttore generale: LI BASSI

ALLEGATO *1*

AIC	FARMACO	CONFEZIONE	AZIENDA	DATA CTS	REGIME DI FORNITURA
043476023	ZIRTEC	20 compresse da 10 mg	FARMED S.R.L.	15/02/2017	RR
045190016	LANSOX	15 mg capsule rigide - 14 capsule	FARMED S.R.L.	10/04/2017	RR
045190028	LANSOX	30 mg capsule rigide - 14 capsule	FARMED S.R.L.	10/04/2017	RR
043167028	CARDURA	4 mg compresse 20 compresse	FARMED S.R.L.	14/06/2017	RR
045287012	CIPROXIN	500 mg compresse rivestite con film 6 compresse	FARMED S.R.L.	12/07/2017	RR
045286010	LIMPIDEX	15 mg capsule rigide 14 capsule	FARMED S.R.L.	12/07/2017	RR
045286022	LIMPIDEX	30 mg capsule rigide 14 capsule	FARMED S.R.L.	12/07/2017	RR

19A06790

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 24 luglio 2019.

Progetto definitivo itinerario Caianello (A1) - Benevento. Adeguamento a quattro corsie della SS 372 «Telesina» - Lotto 1: dal km 37+000 (svincolo di San Salvatore Telesino) al km 60+900 (svincolo di Benevento). (CUP: F52C15000390001). (Delibera n. 41/2019).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e visto, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, concernente «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», ed in particolare gli articoli 166, 167, comma 5, e 185;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 9 giugno 2015, n. 194, e successive modificazioni, che ha soppresso la struttura tecnica di missione istituita con decreto dello stesso Ministro del 10 febbraio 2003, n. 356, e successive modificazioni, attribuendo i compiti di cui all'art. 3 del medesimo decreto alle direzioni generali competenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alle quali è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, concernente «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» (cosiddetto nuovo Codice dei contratti pubblici) e seguenti modificazioni che ha abrogato e sostituito il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e seguenti modificazioni, e in particolare:

1. l'art. 200, comma 3, che prevede che, in sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione di tutti gli interventi già compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale di pianificazione (DPP) di cui al decreto legislativo del 29 dicembre 2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti;

2. l'art. 201, comma 9, che prevede che, fino all'approvazione del primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione e programmazione e i piani, comunque denominati, già approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo o in relazione ai quali sussiste un impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea;

3. l'art. 214, comma 2, lettera *d)* e *f)*, in base al quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alle attività di supporto a questo Comitato per la vigilanza sulle attività di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese e cura l'istruttoria sui progetti di fattibilità e definitivi, anche ai fini della loro sottoposizione alla deliberazioni di questo Comitato in caso di infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto;

4. l'art. 214, comma 11, che prevede che in sede di prima applicazione restano comunque validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto legislativo n. 163 del 2006;

5. l'art. 216, commi 1, 1-*bis* e 27, che, fatto salvo quanto previsto nel citato decreto legislativo n. 50 del 2016, stabiliscono rispettivamente che:

5.1. lo stesso decreto legislativo n. 50 del 2016 si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore;

5.2. per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche già inseriti negli strumenti di programmazione approvati, e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina previgente;

5.3. le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere avviate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo la disciplina già prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al previgente decreto legislativo n. 163 del 2006, sono concluse in conformità alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti;

Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle sopracitate disposizioni e, in particolare, di quanto previsto al citato art. 216, commi 1, 1-*bis* e 27, del predetto decreto legislativo n. 50 del 2016, risulta ammissibile all'esame di questo Comitato e ad essa sono applicabili le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163 del 2006;

Vista la legge di conversione n. 55 del 14 giugno 2019 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 17 giugno 2019 «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici» (c.d. decreto «Sblocca cantieri»);

Tenuto conto che l'art. 59 del Codice dei contratti (il citato decreto legislativo n. 50 del 2016), prevede il divieto di affidamento congiunto della progettazione e della esecuzione di lavori, stabilendo - rispetto a tale divieto, che pone la limitazione del ricorso all'appalto integrato - una serie di esclusioni, quali: i casi di affidamento a contraente generale, la finanza di progetto, l'affidamento in concessione, il partenariato pubblico privato, il contratto di disponibilità, la locazione finanziaria, nonché le opere di urbanizzazione a scomputo;

Visto l'art. 59 del Codice dei contratti pubblici in materia di affidamento congiunto di progettazione e realizzazione (c.d. appalto integrato), come modificato dalla legge n. 55 del 2019 sopra citata, che prevede la possibilità di ricorrere all'appalto integrato e inserisce una nuova previsione in base alla quale i requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto sono previsti nei documenti di gara nel rispetto del codice e del nuovo regolamento di attuazione del codice, di cui all'art. 216, comma 27-*octies*;

Valutata come applicabile al caso in esame la nuova previsione normativa;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto (CUP) e, in particolare:

1. la delibera 27 dicembre 2002, n. 143, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 2003, errata corrige pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 2003, e la delibera 29 settembre 2004, n. 24, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 2004, con le quali questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP

e ha stabilito che il CUP stesso deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici relativi a progetti d'investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

2. la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, ha disposto che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP;

3. la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che, tra l'altro, ha definito le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Visto il Codice unico di progetto (CUP) «F62C05000020001» attribuito all'intero intervento, il quale è stato aggiornato nel nuovo CUP «F52C15000390001»;

Considerato che il CUP «F52C15000390001» si riferisce al solo Lotto 1° del progetto definitivo in esame: «Itinerario Caianello (A1) - Benevento. Adeguamento a quattro corsie della SS n. 372 «Telesina» dal km 0+000 al km 60+900. Lotto 1: dal km 37+000 (svincolo di S. Salvatore Telesino) al km 60+900 (svincolo di Benevento), oggetto della presente delibera;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 2003, con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione delle opere prioritarie per lo sviluppo del Paese;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e)*, *f)* e *g)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Vista la normativa vigente in tema di controllo dei flussi finanziari e, in particolare:

1. l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-*bis* e 176, comma 3, lettera *e)*, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, disposizione richiamata all'art. 203, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016;

2. la delibera di questo Comitato del 28 gennaio 2015, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 2015, che aggiorna - ai sensi del comma 3 del menzionato art. 36 del decreto-legge n. 90 del 2014 - le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera del 5 maggio 2011, n. 45, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 2011 e la relativa errata corrige pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 2011;

Vista la delibera 8 agosto 2015, n. 62, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 2015, con la quale questo Comitato ha approvato lo schema di protocollo di legalità precedentemente licenziato nella seduta del 13 aprile 2015 dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere (CCASGO), costituito con decreto 14 marzo 2003, adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto l'art. 203 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 che, istituendo il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari (CCASIIP), ha assorbito ed ampliato - all'interno di quest'ultimo Organismo inter-istituzionale dello Stato - tutte le competenze del previgente CCASGO;

Considerato che l'intervento in esame è compreso nella Intesa generale quadro tra Governo e regione in data 18 dicembre 2001 e nel 1° Atto integrativo sottoscritto in data 1° agosto 2008, nonché nell'Accordo di programma quadro del 31 ottobre 2002;

Vista la delibera del 21 dicembre 2001, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 2002, supplemento ordinario, con la quale questo Comitato ha approvato il primo Programma delle infrastrutture strategiche che include nell'allegato 2 l'intervento di cui trattasi;

Vista la delibera del 29 marzo 2006, n. 100, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 2006 con la quale questo Comitato ha approvato il progetto preliminare della «Itinerario Caianello (A1) - Benevento: adeguamento a 4 corsie della S.S. "Telesina" dal km 0+000 al km 60+900» ed è stata, altresì, riconosciuta la compatibilità ambientale dell'opera, apposto il vincolo preordinato all'esproprio per i beni ricadenti nelle aree interessate e perfezionata l'intesa Stato-regione sulla localizzazione delle opere;

Vista la delibera del 3 agosto 2011, n. 62, relativa alla individuazione ed assegnazione di risorse ad interventi di rilievo nazionale ed interregionale e di rilevanza strategica regionale per l'attuazione del Piano nazionale per il Sud, che assegnava 90 milioni di euro al progetto in esame;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (decreto interministeriale) n. 82 del 4 marzo 2015, a valere sullo stanziamento di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 133 del 2014, assegnava 88,74 milioni di euro al progetto (85,86 milioni nel 2017 e 2,88 milioni nel 2019), poi rimodulate dal successivo decreto interministeriale MIT-MEF n. 426 del 2017.

Vista la delibera del 29 aprile 2015, n. 45, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 2015 con la quale questo Comitato ha valutato negativamente la proposta del promotore ATI NET Engineering/Geodata unitamente al progetto preliminare di cui all'intervento denominato «Adeguamento a 4 corsie della SS n. 372 "Telesina" dal km 0+000 al km 60+900», individuando Anas S.p.a., quale soggetto aggiudicatore dell'intervento e confermando l'assegnazione a favore di Anas medesimo, delle risorse disponibili per l'intervento stesso, stimate in 327,51 milioni di euro;

Vista la delibera del 22 dicembre 2017, n. 98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 9 giugno 2018 avente per oggetto «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Addendum piano operativo infrastrutture (art. 1, comma 703, lettera *c)* della legge n. 190 del 2014), con la quale questo Comitato ha approvato l'Addendum al Piano operativo infrastrutture Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2014-2020 di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale è compreso l'intervento di cui trattasi;

Vista la delibera 28 novembre 2018, n. 82, con la quale è stato modificato il «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica» di cui alla delibera 30 aprile 2012, n. 62;

Vista la delibera del 24 luglio 2019, n. 36, approvata in data odierna dal Comitato, relativa all'aggiornamento del contratto di programma 2016-2020 di Anas, nel quale è stato confermato fra gli altri l'intervento in esame, già previsto nella precedente versione del contratto di programma 2016-2020 approvato con delibera n. 65 del 7 agosto 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* il 15 dicembre 2017;

Considerata l'importanza dell'intervento in quanto, come indicato nella relazione del Ministero istruttore, «la Telesina garantisce ai territori attraversati l'accesso all'Autostrada del Sole (lato ovest) ed alla città di Benevento (lato est), nonché, tramite il raccordo autostradale Benevento-Castel del Lago, all'Autostrada A16 e costituisce, insieme alle due autostrade citate, l'itinerario preferenziale per gli spostamenti tra le Regioni Puglia e Lazio e per quelli all'interno del versante tirrenico dell'Italia centrale, rappresentando l'alternativa più breve al percorso autostradale che passa per Avellino e Caserta» nonché la necessità di realizzare il raddoppio della statale riconosciuta in quanto «l'arteria, malgrado la sua importanza, non possiede caratteristiche geometriche adeguate al suo ruolo, soprattutto tenendo conto che la sezione trasversale della piattaforma stradale, con una corsia per senso di marcia, risulta insufficiente a garantire un idoneo livello di servizio e di conseguenza un corretto standard di sicurezza»;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e in particolare che:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

1. nell'ambito dell'*iter* approvativo del progetto preliminare dell'«Itinerario Caianello (A1) - Benevento: adeguamento a 4 corsie della S.S. "Telesina" dal km 0+000 al km 60+900», nel 2006 è stata accertata la compatibilità ambientale ed è stata perfezionata, ad ogni fine edilizio ed urbanistico, l'Intesa Stato-regione sulla localizzazione dell'opera;

2. nel 2009 è stata attivata una ulteriore procedura di valutazione di impatto ambientale e di localizzazione urbanistica sul progetto preliminare presentato dal promotore «ATI NET Engineering/Geodata» nell'ambito della proposta di finanza di progetto;

3. nell'ambito della ulteriore procedura sopra citata sono stati espressi nuovamente i pareri favorevoli del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo, e la deliberazione della Regione n. 1778 del 4 dicembre 2009, con la quale sentiti i comuni la Regione ha espresso il «consenso ai fini della localizzazione» del progetto definitivo;

4. il tracciato così individuato dal promotore «coincide sostanzialmente» con quello indicato nel progetto preliminare Anas S.p.a. già approvato;

5. a seguito della citata delibera di questo Comitato n. 45 del 2015, con nota CDG-0582001 del 17 novembre 2017, Anas S.p.a. ha chiesto ai comuni ed enti interessati «di provvedere a presentare motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni per il progetto definitivo o di varianti migliorative al Ministero delle infrastrutture, nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento del progetto definitivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 166, comma 3, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006»;

6. il progetto definitivo, denominato «Itinerario Caianello (A1) - Benevento. Adeguamento a 4 corsie della S.S. 372 - Telesina - dal km 37+000 (svincolo di S. Salvatore Telesino) al Km 60+900 (svincolo di Benevento)», è caratterizzato da una progressiva di progetto del primo lotto in esame - dal Km 36+100 al Km 61+200;

7. il progetto è stato inoltrato al Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 26 ottobre 2017, ai sensi del citato decreto legislativo n. 50 del 2016;

8. Anas S.p.a. ha effettuato la pubblicazione sui quotidiani Italia Oggi e Il Mattino, edizione di Benevento, del 20 novembre 2017 e sul sito della Regione Campania, nonché ha chiesto a tutti i comuni interessati, previo deposito della relativa documentazione tecnica, la pubblicazione degli avvisi presso gli albi pretori;

9. in data 15 dicembre 2017, in occasione di un successivo incontro in concomitanza con l'adunanza per l'avvio dell'istruttoria del Consiglio superiore dei lavori pubblici i rappresentanti dei comuni hanno confermato l'interesse del territorio per l'opera ed esposto alcune richieste di ottimizzazioni locali finalizzate a migliorare la funzionalità e la fruibilità dell'opera nei confronti del territorio attraversato;

10. con nota n. CDG-0030064 del 19 gennaio 2018, Anas S.p.a. ha sollecitato i comuni a riscontrare la citata nota n. CDG-0582001 del 17 novembre 2017, «a presentare motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni per il progetto definitivo o di varianti migliorative al Ministero delle infrastrutture, nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento del progetto definitivo», richiamando il termine perentorio e l'importanza dell'opera per il territorio;

11. successivamente pervenivano note ufficiali dei comuni con unanime parere favorevole alla realizzazione dell'opera ed alcune marginali richieste di adeguamenti e/o miglioramenti con particolare riferimento alla viabilità interferita ed ai collegamenti con l'asse stradale;

12. stante le condizioni di cui all'art. 166, 1° comma, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006 che prevede che «il progetto definitivo delle infrastrutture è integrato da una relazione del progettista attestante la rispondenza al progetto preliminare e alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso con particolare riferimento alla compatibilità ambientale e alla localizzazione dell'opera», il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha ritenuto di non rinnovare la conferenza dei servizi, come si evince dalla citata nota n. 1761 del 20 febbraio 2018;

13. il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha reso parere favorevole nella seduta del 16 febbraio 2018, n. 66;

14. con nota prot. 15448 del 4 luglio 2018 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso il parere CTVIA n. 2759 del 15 giugno 2018 inerente la procedura di verifica di ottemperanza;

15. il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con nota prot. 339 del 14 gennaio 2019 ha convocato la Conferenza di servizi che si è svolta in data 7 febbraio 2019 ed in esito alla quale sono stati acquisiti i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta dei diversi soggetti istituzionalmente interessati dall'opera in oggetto, come riportato nel verbale e nel foglio condizioni;

16. non sono pervenute motivate osservazioni avverse alla realizzazione dell'opera ed essendo la medesima, ai sensi e per gli effetti della procedura sul progetto preliminare, localizzata fin dal 2006 nei piani regolatori comunali, anche in considerazione della comprovata importanza e necessità dell'opera, per gli effetti sulla sicurezza stradale conseguenti al ripristino di livelli di servizio appropriati alla tipologia di traffico presente, è stato proposto al Comitato di procedere all'approvazione del progetto definitivo ai sensi dell'art. 166 comma 3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 163 del 2006;

sotto l'aspetto attuativo:

1. l'intervento in esame consiste in un progetto di adeguamento a quattro corsie della S.S. n. 372 «Telesina», con una progressiva di progetto dal Km 36+100 al Km 61+200, da San Salvatore Telesino a Benevento. Il titolo dell'intervento ha, tuttavia, mantenuto nelle varie fasi dell'*iter* approvativo, inclusi i pareri, la denominazione originale, in particolare relativamente al primo lotto in esame, «Itinerario Caianello (A1) - Benevento. Adeguamento a quattro corsie della S.S. 372 - Telesina - dal km 37+000 (svincolo di S. Salvatore Telesino) al Km 60+900 (svincolo di Benevento)»;

2. tale adeguamento potenzia il collegamento della direttrice Lazio - Campania - Puglia lungo l'itinerario A1 (Roma - Caianello) - SS 372 (Caianello - Benevento) - Raccordo Autostradale (BN/A16) - A16 (Castel del Lago-Bari), fornendo una valida alternativa al percorso autostradale attuale a servizio di un'area particolarmente interessata da intenso traffico pesante;

3. i comuni interessati dall'opera sono: San Salvatore Telesino, Telese Terme, Castelvenere, Solopaca, Paupisi, Ponte, Vitulano, Torrecuso e Benevento;

4. il tempo previsto per l'esecuzione dei lavori è valutato in 1.963 giorni naturali e consecutivi, mentre il tempo previsto per lo sviluppo della progettazione esecutiva è valutato in centottanta giorni naturali e consecutivi;

5. la modalità di affidamento è l'appalto dei lavori sulla base del progetto esecutivo dell'amministrazione aggiudicatrice, ai sensi del citato decreto legislativo n. 50 del 2016;

sotto l'aspetto finanziario:

1. il costo dell'intervento, comprensivo della valorizzazione delle prescrizioni, il cui importo è di 8,05 milioni di euro, è pari a 460 milioni di euro;

2. le fonti di copertura sono le seguenti:

Fonti di copertura	**Importo in milioni di euro**
Delibera n. 100 del 2006	147,51
Delibera n. 62 del 2011, "Piano sud", a carico delle risorse FSC 2007-2013	90,00
Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze n. 82 del 4 marzo 2015	88,74
Delibera n. 98 del 2017 (Addendum piano operativo infrastrutture FSC 2014-2020)	133,75
Totale	**460,00**

Visto il quadro economico elaborato secondo lo schema di cui all'allegato 3 della nota DIPE n. 3277 del 22 luglio 2015, trasmesso dal MIT-GAB all'interno della relazione istruttoria con la nota del 27 giugno 2019, n. 25984:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO			
	VOCI	**SOTTO VOCI**	**IMPORTO (EURO)**
a.1)	Importo per lavori	Lavori a misura Lavori a corpo Lavori in economia	345.300.500,00
a.1)	**Totale lavori soggetti a ribasso d'asta**		**345.300.500,00**
a.2.1)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		20.000.000,00
a.2.2)	Bonifica preventiva da ordigni bellici L. 177/2012 (somma da ricomprendersi negli oneri della sicurezza ai sensi del art. 91 comma 2-bis D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e non soggetta a ribasso d'asta)		1.000.000,00
a.2)	**Totale oneri della sicurezza**		**21.000.000,00**
A)	**Totale lavori e oneri della sicurezza (a.1+a.2)**		**366.300.500,00**
b.1)	Rilievi, accertamenti ed indagini.		500.000,00
b.2)	Allacciamenti a pubblici servizi.		300.000,00
b.3)	Accantonamento imprevisti e lavori in economia (max. 8%).		4.866.689,05
b.4)	Acquisizione aree ed immobili e pertinenti indennizzi.		26.000.000,00
b.5)	Accantonamento articolo133, commi 3 e 4 del previgente D.Lgs.163/2006 (compensazione prezzi di cui al c.1, art. 106, D.Lgs. 50/2016).		Voce non valorizzata
b.6)	Spese per copertura assicurativa di cui all'art. 24 c. 4 D.Lgs. 50/2016 (articoli 90 comma 5 e 92 comma 7 bis del previgente D.Lgs. 163/2006)		1.038.000,00
b.7)	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi.		Voce ricompresa "oneri di investimento"
b.8)	Spese tecniche relative alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità.		Voce ricompresa "oneri di investimento"
b.9)	Incentivo di cui all'art. 113, commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. 50/2008 s.m.i., nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente; sono escluse dalle attività che possono essere assoggettate all'incentivazione quelle relative alla progettazione (articoli 92 comma 5 del previgente D.Lgs. 163/2006).		Voce ricompresa negli "oneri di investimento"
b.10)	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione.		Voce ricompresa negli "oneri di investimento"
	Eventuali spese per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale (accordo bonario di cui all'art. 205 comma 5 e art. 209 comma 16 D.Lgs. 50/2016 (art. 240, c. 10 del previgente D.Lgs.163/2006).		346.000,00
b.11)	Eventuali spese per commissioni giudicatrici di cui all'art. 77 comma 10 D.Lgs. 50/2016.		346.000,00
b.12)	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (ANAC).		150.000,00
b.13)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto.		2.448.467,68
b.14)	Collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici.		519.692,00
b.15)	Interferenze		7.000.000,00
b.16)	Verifica preventiva dell'interesse archeologico e Assistenza archeologica agli scavi ai sensi del comma 12 art. 25 D.Lgs. 50/2016 s.m.i..		2.000.000,00
b.17)	Spese per domanda di pronuncia di compatibilità ambientale (solo nel caso in cui questa voce ricorra, lo 0,05%).		353.716,02
b.18)	Opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale strettamente correlate alla funzionalità dell'opera. *	Oneri di compensazione aree boscate (D.Lgs. 277/2001 e DGR 13900/2003)	*
b.19)	Importi le opere di mitigazione e compensazione ambientale. *		*
b.20)	Importi per il monitoraggio ambientale.		1.500.000,00
B)	**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE**		**47.368.564,75**
A)+B)	**TOTALE INVESTIMENTO**		**413.669.064,75**
C)	Oneri di investimento di ANAS S.p.A. (11,2%)		46.330.935,25
A)+B)+C)	**TOTALE**		**460.000.000,00**
	I.V.A. eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	IVA 22%	83.079.776,72

*Le voci b.18 e b.19 sono ricomprese nell'importo lavori (A) e debbono essere contenute nel limite massimo del 2% dell'intero costo dell'opera ai sensi del comma 3, art. 165 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e seguenti modificazioni.

Considerato che, con proposta 14 febbraio 2018, n. 5591, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno di questo Comitato dell'esame dell'argomento;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici reso nella seduta del 16 febbraio 2018, n. 66;

Viste le note del 20 febbraio 2018, n. 1761 e n. 1779 e del 21 febbraio 2018, n. 1849 con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha integrato la documentazione istruttoria e fornito chiarimenti al riguardo;

Vista la delibera n. 8 del 2018 del CIPE, che ha approvato il progetto definitivo redatto da Anas, condizionandolo e subordinandolo al parere favorevole del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in merito alla verifica di ottemperanza;

Vista la nota prot. 15448 del 4 luglio 2018 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ha trasmesso il parere CTVIA n. 2759 del 15 giugno 2018 inerente la procedura di verifica di ottemperanza;

Considerato che la Corte dei conti ha formulato rilievi alla delibera CIPE n. 8 del 2018 con nota prot. 32375 del 15 ottobre 2018 e le ragioni ostative fanno principalmente riferimento alla mancata convocazione della Conferenza di servizi, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aveva ritenuto assorbita dalla disponibilità di tutti i pareri propedeutici;

Tenuto conto che successivamente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto al DIPE con nota prot. 39990 del 22 novembre 2018 di procedere al ritiro della delibera CIPE n. 8 del 2018;

Vista la nota 22 novembre 2018, n. 5866, con la quale il DIPE ha inoltrato la richiesta del MIT di ritiro della delibera n. 8 del 2018;

Considerata la Conferenza di servizi che si è svolta in data 7 febbraio 2019 ed in esito alla quale sono stati acquisiti i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta dei diversi soggetti istituzionalmente interessati dall'opera in oggetto, come riportato nel verbale e nel foglio condizioni;

Vista la nuova proposta del MIT pervenuta con nota del Capo di Gabinetto 27 giugno 2019, n. 25984 (protocollata in entrata con protocolli DIPE 27 giugno 2019, n. 3556, e 28 giugno 2019, n. 3569 e n. 3574, quest'ultimo in particolare contenente la relazione istruttoria aggiornata), con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno di questo Comitato dell'argomento in esame e ha trasmesso la relazione istruttoria aggiornata e la ulteriore documentazione istruttoria;

Vista la nota 22 luglio 2019, n. 8692, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha fornito chiarimenti rispetto alle questioni emerse nel corso della riunione preparatoria del CIPE del 3 luglio 2019, inoltrando per altro il quadro prescrittivo rivisto al 18 luglio 2019 (dopo le interlocuzioni conclusive intercorse anche con il Ministero dei beni e delle attività culturali nel corso della riunione avvenuta il 17 luglio 2019), e le note di Anas del 22 luglio 2019, n. 426926-P e n. 427181-P;

Vista la nota prot. DIPE n. 4105 - P del 23 luglio 2019, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base dell'odierna seduta del Comitato;

Considerato il dibattito svolto durante la seduta odierna del Comitato, a seguito del quale, su richiesta del Ministero dei beni e delle attività culturali è stata precisata ulteriormente la prescrizione al punto 1.1.5.2., lettera *e)*, specificando che la stessa è allineata alla proposta progettuale aggiornata di Anas relativamente al Viadotto sul Ponte Maria Cristina, trasmessa per ultima dal Ministero proponente;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Delibera:

Le disposizioni del presente punto sono adottate ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 214, comma 11, e 216, commi 1, 1-*bis* e 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni, da cui deriva la sostanziale applicabilità della previgente disciplina, di cui al decreto legislativo in ultimo citato, a tutte le procedure, anche autorizzative, avviate prima del 19 aprile 2016, e in particolare ai sensi dell'art. 166 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

1. Approvazione progetto definitivo.

1.1 Ai sensi e agli effetti degli articoli degli articoli 166 e 185 del decreto legislativo n. 163 del 2006, nonché ai sensi degli articoli 10 del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, e successive modificazioni, è approvato il progetto definitivo dell'opera denominata «Itinerario Caianello (A1) - Benevento. Adeguamento a 4 corsie della SS n. 372 "Telesina" dal Km 0+000 al Km 60+900. Lotto 1: dal Km 37+000 (svincolo di S. Salvatore Telesino) al km 60+900 (svincolo di Benevento), con le prescrizioni e le raccomandazioni contenute nell'allegato, anche ai fini della compatibilità ambientale, della localizzazione urbanistica, della apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della pubblica utilità.

1.2 È approvato, altresì, ai sensi dell'art. 170 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e seguenti modificazioni, il programma di risoluzione delle interferenze allegato al progetto definitivo dell'intervento;

1.3 Il progetto definitivo, dal costo di 460 milioni di euro, è coperto finanziariamente come di seguito indicato:

147,51 milioni di euro corrispondenti al volume d'investimenti attualmente stimato come sviluppabile dal contributo quindicennale di 9,834 milioni di euro *ex* art. 1, comma 78, della legge n. 266 del 2005, assegnato in via programmatica con la citata delibera CIPE n. 100 del 2006 (allegato 1);

90,00 milioni di euro assegnati con la delibera CIPE n. 62 del 2011, a carico delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) - programmazione 2007-2013;

88,74 milioni di euro a valere sulle risorse recate dal decreto interministeriale n. 82 del 4 marzo 2015, adottato ai sensi del decreto-legge n. 133 del 2014, e rimodulate dal decreto MIT-MEF n. 426 del 2017;

133,75 milioni di euro a valere sulle risorse FSC 2014-2020, assegnate con delibera CIPE n. 98 del 2017.

1.4 Si dà mandato al soggetto aggiudicatore, Anas S.p.a., di proseguire con le successive fasi progettuali e di realizzazione dell'opera, recependo le prescrizioni e raccomandazioni, comprese quelle di carattere paesaggistico e ambientale, riferite al progetto definitivo.

2.Ulteriori prescrizioni.

2.1 Il MIT potrà utilizzare quale possibile modalità di realizzazione dell'opera l'appalto di lavori su progetto esecutivo, ai sensi del decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive modificazioni, ma anche quanto previsto, dall'art. 59, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 50 del 2016, così come modificato dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge n. 55 del 14 giugno 2019.

2.2 Il punto 4 della delibera CIPE 29 aprile 2015 n. 45 è abrogato.

3 Disposizioni finali.

3.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto.

3.2 Il soggetto aggiudicatore dell'opera assicura il monitoraggio ai sensi del decreto legislativo del 29 dicembre 2011, n. 229, ed in particolare dell'aggiornamento della BDAP.

3.3 Ai sensi della delibera n. 24 del 2004, il CUP assegnato all'opera dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.

Roma, 24 luglio 2019

Il Presidente: CONTE

Il segretario: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1-1330

ALLEGATO PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI

Sommario

Premessa

Il presente documento, che forma parte integrante della delibera di approvazione del progetto relativo all'intervento denominato «Itinerario Caianello (A1) - Benevento. Adeguamento a quattro corsie della SS 372 «Telesina» dal km 0+000 al km 60+900. Lotto 1: dal km 37+000 (Svincolo di S. Salvatore Telesino) al km 60+900 (Svincolo di Benevento).» riepiloga le prescrizioni e le raccomandazioni cui detta approvazione resta subordinata.

1. Prescrizioni.

Le prescrizioni che seguono, raggruppate, per quanto possibile, secondo i vari ambiti di applicazione, risultano dall'esame compiuto sugli atti emessi nel corso del procedimento approvativo dalle amministrazioni e dagli enti interessati. Detto esame, i cui esiti sono sintetizzati nel documento foglio condizioni, ha portato all'esclusione delle prescrizioni non pertinenti l'intervento in questione o non accettabili o già assolte ed alla riformulazione delle altre nei termini seguenti.

1.1. Prescrizioni relative agli aspetti progettuali.

1.1.1 Aspetti generali.

1.1.1.1 Sviluppare il progetto esecutivo tenendo conto delle valutazioni e raccomandazioni di cui al parere del CSLLPP e dandone riscontro in una apposita relazione illustrativa da inserire tra gli elaborati del progetto esecutivo.

1.1.1.2 Il progetto esecutivo dovrà essere sottoposto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per la verifica della completa ottemperanza delle prescrizioni ad oggi ritenute non ottemperate o parzialmente ottemperate, prima della successiva fase di attuazione.

1.1.2 Aspetti stradali.

1.1.2.1 Si raccomanda che le scelte progettuali operate per dimensionare le corsie specializzate degli svincoli e le pavimentazioni siano corroborate da una più dettagliata e completa analisi del traffico atteso, tenendo conto degli effetti che il progetto produce sulle previsioni di traffico e sulla sicurezza delle intersezioni e del deflusso veicolare.

1.1.2.2 Sia effettuata anche nella successiva fase progettuale una verifica della geometria complessiva degli elementi che compongono il tracciato al fine di valutare, ove necessario, ulteriori misure di sicurezza aggiuntive quali, ad esempio, segnaletica verticale ed orizzontale integrative, sistemi di monitoraggio del traffico, sistemi di controllo delle velocità.

1.1.2.3 Siano eseguite le verifiche di visibilità per il cambio di corsia ed aggiornata la relazione di sicurezza *ex* art. 4 del decreto ministeriale del 22 aprile 2004 per la verifica e validazione del progetto da appaltare.

1.1.2.4 Dovrà essere valutata, in carreggiata nord all'innesto con la sede a 4 corsie esistente della SS 273 in corrispondenza dello svincolo di «Benevento», l'opportunità di garantire la visibilità con velocità di progetto di almeno 100 km/h in continuità con la carreggiata già esistente.

1.1.2.5 Si raccomanda di porre particolare attenzione al tronco parallelo della corsia di immissione in carreggiata sud dello svincolo di «Solopaca», la cui lunghezza di 99 m, ancorché verificata in termini strettamente analitici, rappresenta una criticità soprattutto in considerazione del fatto che al suo termine, in corrispondenza del tronco di manovra, è presente un'opera d'arte di scavalco dell'asse principale.

1.1.2.6 Si richiede che siano esplicitati i calcoli e le assunzioni effettuate per determinare la minimizzazione dei costi e la riduzione dei tempi di percorrenza, nei diversi scenari di analisi, che hanno condotto alla soppressione dello svincolo di «Cerreto Sannita» e il mantenimento dello svincolo di «San Salvatore Telesino».

1.1.2.7 Sia adeguata la viabilità di collegamento agli svincoli di accesso alla SS 372 della sede stradale di via Pugliano sia a nord che a sud dello svincolo di Castelvenere.

1.1.2.8 Nella «Relazione tecnica del progetto stradale», nel paragrafo previsto dall'art. 4 del decreto ministeriale del 22 aprile 2004, devono essere esplicitati i valori relativi agli scenari futuri di traffico e le modalità di stima del TGM nel passaggio alla sezione di tipo B.

1.1.2.9 Si dovrà redigere una specifica relazione tecnica della pavimentazione stradale in cui il dimensionamento del pacchetto di pavimentazione stradale sia supportato da calcoli rigorosi, ricorrendo eventualmente a metodi di dimensionamento razionale.

1.1.2.10 La previsione della realizzazione di manto di usura con conglomerato bituminoso di tipo drenante-fonoassorbente sia supporta-

to da specifici calcoli funzionali e si prevedano, nelle zone più critiche dove sia possibile la formazione di ristagni d'acqua, eventuali dreni sotto-superficiali o altri sistemi che minimizzino il rischio di affioramento dell'acqua.

1.1.2.11 Prevedere un collegamento diretto all'area PIP c/da Olivola, che possa consentire un agevole collegamento alla Fondovalle Vitulanese, arteria di livello Regionale e alle aree della prevista Piattaforma Logistica individuata dal PUC.

1.1.2.12 Prevedere, per il collegamento con la strada a scorrimento veloce «Fondovalle Vitulanese» in corrispondenza allo svincolo di Benevento una adeguata connessione alla «Via Enzo Ferrari» (raccordo con Area PIP della città di Benevento) in entrambe le direzioni Benevento-Caianello.

1.1.2.13 Conservare l'attuale svincolo esistente in località San Tommaso di Castelvenere e denominare il medesimo svincolo attualmente esistente in località San Tommaso quale uscita «Castelvenere», in quanto esso è ubicato interamente nel territorio comunale di Castelvenere.

1.1.2.14 Prevedere, al fine di incanalare il traffico già sostenuto, una rotonda sulla strada provinciale Telese Terme - Cerreto Sannita, a supporto del medesimo svincolo esistente in località San Tommaso e che permetta un sicuro e agevole accesso nell'area artigianale/ricettiva del Comune di Castelvenere.

1.1.2.15 Prevedere il prolungamento della contro-strada fino all'innesto con la strada provinciale Paupisi - Solopaca lungo le particelle 1371-1666-1665, con pendenza analoga e congrua a quella della strada comunale esistente, anche in considerazione dell'importanza della stessa che collega lo svincolo di Paupisi con la zona PIP in contrada Pretara, che nelle previsioni progettuali (tav. 10 - Espropri, Nome File TOO_ESOO_ESP PC10 e Tav. Adeguamento, Nome File SOO_PS17_TRA_PF01) termina nelle particelle 1144-1542 del foglio di mappa n. 2, immettendosi su una strada comunale con larghezza di dimensioni limitate (3 metri) e con pendenza superiore al 30%. Tale ipotesi progettuale, infatti, è del tutto inadeguata per consentire il transito di mezzi pesanti, che verosimilmente debbano raggiungere la strada provinciale e l'area PIP in c. da Pretara, uscendo dallo svincolo di Paupisi.

1.1.2.16 Ripristino dello svincolo in località San Tommaso e la previsione di una rotonda sulla Strada Provinciale Telese Terme - Cerreto Sannita, a supporto dello svincolo stesso.

1.1.2.17 Prolungare la contro-strada che nelle previsioni progettuali termina nella particella 614 del foglio di mappa n. 1 fino all'innesto con la Strada Provinciale Paupisi - Solopaca.

1.1.2.18 Ripristino viabilità di accesso al costruendo raddoppio nel Comune di Vitulano.

1.1.2.19 Prevedere l'adeguamento dei sottopassi esistenti nel territorio di Vitulano.

1.1.2.20 Nel Comune di San Salvatore Telesino, valutare interventi volti ad incrementare la sicurezza in corrispondenza agli accessi degli esercizi commerciali in corrispondenza all'attuale intersezione tra le rampe di svincolo con la SP San Salvatore Telesino/Amorosi, anche con sistemazioni a rotatoria.

1.1.2.21 Prevedere il mantenimento e l'adeguamento di ogni cavalcavia e sottopasso esistente, unitamente alla regimentazione, convogliamento e smaltimento delle acque pluviali raccolte dall'asse stradale nel territorio del Comune di San Salvatore Telesino.

1.1.2.22 Tra lo svincolo San Salvatore Telesino e lo svincolo Pugliano verificare la possibilità di realizzare interventi per risolvere il disagio per alcune abitazioni conseguente alla deviazione della provinciale per effetto dell'allargamento, compresa la realizzazione di una tratta in trincea.

1.1.2.23 Realizzare una viabilità complanare che consenta il collegamento tra la SP 79 e la SP 83 nel Comune di San Salvatore Telesino.

1.1.2.24 Siano rispettate le disposizioni contenute nella circolare dello Stato Maggiore della Difesa n. 146/394/4422 del 9 agosto 2009, «Opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, segnaletica e rappresentazione cartografica», la quale, ai fini della sicurezza di voli a bassa quota, impone obblighi già con riferimento ad opere: di tipo verticale con altezza dal piano di campagna uguale o superiore a 15 metri (60 metri nei centri abitati); di tipo lineare con altezza dal piano di campagna uguale o superiore a 15 metri; di tipo lineare costituite da elettrodotti a partire da 60KV.

1.1.2.25 Sia osservato quanto disposto dal decreto ministeriale LL.PP. del 4 maggio 1990 e successive modificazioni, per eventuali sottopassi di altezza libera inferiore a 5 metri.

1.1.3 Aspetti ambientali.

1.1.3.1 Si dovranno sviluppare gli interventi di mitigazione e compensazione, secondo le indicazioni presenti nello studio d'impatto ambientale, nella valutazione di incidenza e nelle successive integrazioni e di quanto oggetto delle presenti prescrizioni, in coerenza con gli ambiti di interesse naturalistico/paesaggistico, dettagliandone la localizzazione, la tipologia, le modalità di esecuzione e i costi analitici, evidenziando le relazioni ed i rapporti con eventuali indicazioni di tutela della pianificazione vigente; gli interventi di mitigazione e compensazione non dovranno eccedere il 2% del valore dell'opera.

1.1.3.2 Per ciò che attiene alle acque superficiali, si dovranno approfondire gli studi sul rischio idraulico per i cantieri previsti nelle località Torricelle, Pantano, Selva di Sotto, Maria Cristina, Romano-Scauzuni e, dopo avere determinato la qualità e gli usi attuali delle acque nei corpi idrici (ivi compresa la vocazione naturale e le caratteristiche del trasporto solido), adottare tutte le misure necessarie per prevenire le modificazioni peggiorative ed eventualmente definire gli interventi di mitigazione e l'effettiva possibilità di utilizzare tecniche di ingegneria naturalistica.

1.1.3.3 Si dovrà approfondire, almeno per le quattro aree più significative già individuate, lo studio e la caratterizzazione del clima acustico estendendolo anche alle ore notturne, per verificare l'efficacia delle barriere acustiche e, nel caso, adeguare gli interventi di mitigazione previsti.

1.1.3.4 Si dovranno studiare gli effetti prodotti dalle vibrazioni, individuando le aree particolarmente sensibili, effettuando le apposite misure dello stato vibrazionale attuale (norma ISO 2631), prevedendo le eventuali variazioni in fase di cantiere e di esercizio ed adottando le relative misure di mitigazione.

1.1.3.5 Il proponente provvederà ad aggiornare il cronoprogramma dei lavori, che tenga conto degli eventuali elementi di novità che emergeranno nel corso della progettazione esecutiva e di ogni altra variazione che potrà prevedibilmente scaturire durante le procedure di approvazione presso gli enti e le autorità citati a vario titolo nel presente quadro prescrittivo, con l'estrapolazione delle tempistiche operative relative alla realizzazione delle opere di compensazione.

1.1.3.6 Le opere di compensazione, preliminarmente alla redazione del progetto esecutivo, dovranno essere dettagliate qualitativamente e quantitativamente di concerto con tutti gli enti territorialmente competenti.

1.1.3.7 Integrare lo studio della componente atmosfera con:

a) dati, climatologici e di qualità dell'aria, più recenti e relativi a località della tratta in oggetto derivanti da campagne di misurazione della qualità dell'aria e della climatologia ante operam eseguite nel territorio attraversato dalla strada in esame;

b) valutazioni delle conseguenze sui limiti di legge della qualità dell'aria in conseguenza del maggior carico emissivo in seguito al raddoppio della strada, considerati anche i superamenti rilevati nel 2014 nella zona di Benevento;

c) valutazioni quantitative sulla qualità dell'aria in fase di cantiere e conseguenti misure di mitigazione delle emissioni.

1.1.3.8 Nel tratto dal km 42+000 al km 43+000. Compatibilmente con le esigenze tecniche connesse alla realizzazione dell'opera e in ogni caso previa sottoposizione del progetto esecutivo alla competente Soprintendenza, individuare soluzioni alternative tese a moderare il consumo di suolo e le conseguenziali alterazioni al tessuto agrario-produttivo. Lungo il tratto interessato dall'intervento di ricucitura a verde (v. tipologico *G)* è necessario prevedere almeno due interventi per il passaggio della fauna (v. tipologico *F)*.

1.1.3.9 Si realizzino opere e presidi volti alla mitigazione dell'inquinamento acustico.

1.1.3.10 Si raccomanda un aumento delle tipologie di interventi di ripristino vegetazionale con l'aggiunta della roverella e del cerro dove presenti e, inoltre, l'adozione di interventi tesi all'eliminazione della robinia che risulta abbondante ed invasiva lungo tutto il percorso della statale.

1.1.3.11 Prevedere particolari costruttivi e modalità realizzative dei manufatti coerenti con gli strumenti di pianificazione della tutela delle aree protette e degli ambiti di interesse naturalistico/paesaggistico interessati dalle opere, con particolare attenzione agli ambiti di attraversamento dei corsi d'acqua, privilegiando il ricorso a tecniche dell'ingegneria naturalistica.

1.1.3.12 Effettuare una ricucitura con la vegetazione naturale esistente attraverso la realizzazione di fasce e nuclei di vegetazione e riqualificare le aree di intervento dal punto di vista ecologico-funzionale.

1.1.3.13 Compensare l'occupazione di suolo provocata dalla messa in opera del tracciato di progetto e dalla predisposizione di aree per lo svolgimento delle attività di cantiere.

1.1.3.14 Garantire una buon livello di permeabilità territoriale per i popolamenti faunistici, in corrispondenza dei varchi sull'infrastruttura.

1.1.3.15 Al fine di evitare rischi di inquinamento delle acque sotterranee, preferire, laddove siano presenti falde idriche superficiali e per la fase di realizzazione delle opere di fondazione (es. viadotti e altre strutture), l'utilizzo di sostanze poco impattanti sulla falda idrica sotterranea.

1.1.3.16 Al termine dei lavori per tutte le aree di cantiere, ripristinare lo stato dei luoghi al primitivo decoro, non escludendo opere di piantumazione e di rimboschimento.

1.1.3.17 Assicurare corridoi protetti di attraversamento della fauna in numero, forma e dimensioni adeguati, a salvaguardia dei fragili equilibri ecologici del territorio.

1.1.3.18 Anticipare nel programma lavori, per quanto possibile, la realizzazione delle opere di mitigazione e compensazione ambientale in modo da assicurarne l'ultimazione prima dell'entrata in esercizio dell'infrastruttura, anche al fine di preservare, in fase di cantiere, la funzionalità della rete ecologica esistente.

1.1.3.19 Definire azioni mirate alla salvaguardia delle aree ad uso agricolo e delle aziende agricole interferite, valorizzandone tutte le componenti (aree, infrastrutture, edifici, ecc.), in modo tale da evitarne il depauperamento e/o l'abbandono. Tale obiettivo potrebbe essere conseguito:

a) perseguendo intese con i proprietari/gestori dei fondi agricoli per la rinaturalizzazione di aree residuali (nell'ambito di operazioni di ricomposizione fondiaria);

b) riservando risorse finanziarie alla promozione di prodotti locali di qualità ed alla realizzazione di piccole reti ecologiche locali con valenza educativa e di servizi innovativi allo sviluppo sostenibile.

1.1.3.20 Gli impianti di illuminazione dovranno essere realizzati ai sensi della legge regionale n. 12 del 2007, che persegue obiettivi di contenimento dell'inquinamento luminoso e del consumo energetico.

1.1.3.21 Onde garantire la tutela di suolo e sottosuolo, il proponente dovrà verificare l'assenza di contaminazioni nei terreni occupati dai cantieri.

1.1.4 Aspetti archeologici.

1.1.4.1 Per quanto riguarda il piano di indagini, già valutato dalla competente soprintendenza (rif. nota n. 12631 dell'8 settembre del 2017) da eseguire prima della redazione del progetto esecutivo, quale campagna di esplorazione archeologica preventiva, in ossequio all'*ex* art. 95 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice degli appalti) e art. 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016, da condurre per l'intero tracciato, come scaturito dalla nota n. 3866 del 7 febbraio 2019 della Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio del MiBAC, dovrà essere rimodulato e sottoposto all'approvazione della soprintendenza. Tale rimodulazione dovrà essere effettuata in conformità a quanto deciso nel tavolo tecnico svolto in data 29 maggio 2019 e relativo verbale, e sottoposta preventivamente alla competente soprintendenza per l'approvazione.

1.1.4.2 I lavori di scavo archeologico dovranno essere eseguiti da ditte specializzate in possesso della categoria OS25 per scavi archeologici. L'assistenza scientifica dovrà essere assicurata da archeologi professionisti accreditati il cui curriculum dovrà essere sottoposto a preventiva approvazione di della soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le Province di Caserta e Benevento.

1.1.4.3 I tempi e le modalità di esecuzione delle indagini archeologiche e gli standard di documentazione dovranno essere concordati con la soprintendenza competente. A seguito della conclusione di dette indagini, propedeutiche alla progettazione esecutiva, il progetto dell'opera potrà subire conseguenti modifiche; per l'esecuzione delle indagini dovrà essere impiegato un mezzo meccanico di dimensioni adeguate alle caratteristiche dell'intervento, attrezzato con benna liscia, che dovrà procedere con scavo cauto per livelli successivi e le pareti dei saggi dovranno essere adeguatamente pulite con la messa in evidenza dei vari strati antropici e/o naturali e dovrà essere prodotta una documentazione grafica e fotografica. Nel caso di rinvenimento di evidenze archeologiche le indagini dovranno essere condotte con metodo stratigrafico secondo le indicazioni impartite dal funzionario archeologo competente e la documentazione, da consegnare sia in formato cartaceo sia in formato digitale, dovrà essere redatta secondo gli standard dell'ICCD.

1.1.4.4 Nel caso di ritrovamenti archeologici la cui conservazione non dovesse essere compatibile con la realizzazione delle opere previste in progetto, la Soprintendenza competente si riserva di richiedere specifiche varianti finalizzate alla tutela delle preesistenze archeologiche.

1.1.4.5 Nel caso vengano effettuati rinvenimenti archeologici, al fine di garantirne la tutela, potranno essere richiesti dalla soprintendenza competente ampliamenti dei saggi di scavo e del numero di operatori impiegati nelle attività di cantiere compreso la presenza di specifiche professionalità, come un antropologo nel caso di ritrovamento di contesti funerari e di un archeologo addetto alla catalogazione dei reperti rinvenuti.

1.1.4.6 Tutto il materiale archeologico rinvenuto dovrà essere consegnato alla soprintendenza adeguatamente lavato, siglato e all'interno di adeguati contenitori, salvo il rispetto di specifiche esigenze di tutela.

1.1.4.7 Qualora nel corso dei lavori si intercettassero strutture e/o depositi archeologici, dovrà esserne data immediata comunicazione alla competente soprintendenza che disporrà eventuali maggiori scavi per valutare l'entità e Io sviluppo planimetrico del deposito archeologico al fine di valutare la compatibilità dell'opera da realizzare con la tutela archeologica.

1.1.4.8 L'inizio dei lavori e i nominativi degli archeologi incaricati dovranno essere comunicati con congruo anticipo alla competente soprintendenza al fine di predisporre l'opportuno programma di vigilanza dei lavori.

1.1.5 Aspetti relativi ai beni culturali e al paesaggio.

1.1.5.1 Si sviluppino interventi d'inserimento paesaggistico delle opere d'arte principali e secondarie dell'infrastruttura e della viabilità locale interessata, ponendo particolare attenzione alla qualità architettonica dei manufatti, delle barriere acustiche e delle aree tecniche.

1.1.5.2 Valorizzare gli ambiti territoriali, attraversati, e assicurare l'inserimento paesaggistico dell'opera, sia lungo il tracciato sia in corrispondenza delle aree di svincolo ed in particolare:

a) nel tratto di inizio al km 37+000. Svincolo San Salvatore Telesino: dovranno essere inseriti interventi di schermatura dello svincolo mediante fasce filtro costituite da filari arboreo arbustivi (v. tipologico *B)* lungo le corsie di accelerazione e decelerazione con prosecuzione sui lati esterni delle rispettive rampe fino al congiungimento con la viabilità ordinaria, compatibilmente con le esigenze di visibilità da garantire per la sicurezza stradale e in ogni caso previa sottoposizione del progetto esecutivo alla competente Soprintendenza. In tutte le aree interne ai raccordi dovrà essere previsto l'intervento denominato «tipologico D»;

b) nel tratto dal km 38+000 al km 39+000. Svincolo di Castelvenere: dovranno essere inseriti interventi di schermatura dello svincolo mediante fasce filtro costituite da filari arboreo arbustivi (v. tipologico *B)* lungo le corsie di accelerazione e decelerazione con prosecuzione sui lati esterni delle rispettive rampe fino al congiungimento con la viabilità ordinaria compatibilmente con le esigenze di visibilità da garantire per la sicurezza stradale e in ogni caso previa sottoposizione del progetto esecutivo alla competente soprintendenza. In tutte le aree interne ai raccordi dovrà essere previsto l'intervento denominato «tipologico D». Dovrà, inoltre, essere valutata, d'intesa con la competente soprintendenza, la possibilità di impiegare ai fini della cantierizzazione l'area di cantiere in corrispondenza dello svincolo di Castelvenere sul lato opposto a quello previsto in progetto allo scopo di ridurre l'impatto paesaggistico nella fase di realizzazione dell'opera.

c) nel tratto dal km 39+000 al km 41+000. Valutare il raddoppio degli interventi per il passaggio della fauna (v. tipologico *F)*, per garantire il mantenimento del livello di bio-diversità presente nel contesto paesaggistico;

d) nel tratto dal km 41+000 al km 42+000. Prevedere la ricucitura del verde (v. tipologico *G)* con l'area boschiva a ridosso della piazzola di sosta ubicata a valle del nuovo viadotto «Seneta»;

d)-*bis*. nel tratto dal Km 42+000 al Km 43+000. Svolgere un approfondimento progettuale, d'intesa con la competente Soprintendenza, volto a verificare la possibilità di ridurre e/o mitigare il consumo di suolo e le alterazioni del tessuto agrario indotti dal progettato sdoppiamento della sede stradale;

e) nel tratto dal km 45+000 al km 46+000. Per il nuovo viadotto «Maria Cristina» posizionato in corrispondenza dell'omonimo ponte storico, si dovrà provvedere, in fase di progettazione esecutiva, un approfondimento progettuale volto alla riduzione del numero delle campate, affinché le pile non incidano con l'area circostante l'opera og-

getto di tutela. La lunghezza delle campate dovrà essere almeno come da documentazione allegata da Anas con nota CDG- 0427181-P del 22 luglio 2019, mantenendo in linea di massima «in filo» le pile nuove e le vecchie. Dovranno essere predisposte e attuate, a titolo di opere compensative, azioni di riqualificazione e valorizzazione dell'area, nonché di conservazione e restauro degli elementi architettonici dell'antico ponte pensile di Solopaca.

In particolare, gli elementi storici del ponte borbonico sospeso con catene (pilastri, leoni, ecc.), realizzato tra il 1832 e il 1835 su progetto di Luigi Giura, poi successivamente alterati dopo gli eventi bellici, saranno riposizionati sulla base di una ricomposizione storica del manufatto condotta, anche, con l'ausilio di disegni e immagini d'epoca, come da elaborati trasmesso da Anas con nota prot. CDG-0427181-P del 22 luglio 2019, repertoriati agli atti della competente Direzione generale del MIT in pari data con prot. n. 8689. Si dovrà altresì provvedere: alla sistemazione delle aree a verde e dei percorsi pedonali; al restauro degli elementi lapidei delle rotonde; alla realizzazione di un impianto di illuminazione scenografico.

Le proposte progettuali dovranno essere preventivamente sottoposte all'approvazione della competente Soprintendenza;

f) nel tratto dal km 49+000 al km 50+000. Prevedere lungo tutto il tratto lato verso ansa del fiume Volturno un intervento di attenuazione dell'impatto paesaggistico mediante la realizzazione di un doppio filare arboreo-arbustivi (tipologico *B)*;

g) nel tratto dal km 50+000 al km 52+000. Svincolo di Paupisi: dovranno essere inseriti interventi di schermatura dello svincolo mediante fasce filtro costituite da filari arboreo-arbustivi (tipologico *B)* lungo le corsie di accelerazione e decelerazione con prosecuzione sui lati esterni delle rispettive rampe fino al congiungimento con la viabilità ordinaria, compatibilmente con le esigenze di visibilità da garantire per la sicurezza stradale e in ogni caso previa sottoposizione del progetto esecutivo alla competente Soprintendenza.

h) nel tratto dal km 54,500 al km 55,500, prevedere lungo tutto il tratto lato verso ansa del fiume Volturno un intervento di attenuazione dell'impatto paesaggistico mediante la realizzazione di un doppio filare arboreoarbustivi (tipologico B);

i) nel tratto dal km 57+000 al km 59+000. Dall'uscita galleria artificiale al km 59, su entrambi i lati, dovranno essere previsti interventi di attenuazione dell'impatto sul contesto paesaggistico, costituito dalla valle del Volturno, mediante la realizzazione di un doppio filare arboreoarbustivi (tipologico *B)*.

1.1.5.3 Mitigare gli impatti di tutte le opere sulla componente paesaggio, in particolare relativamente agli interventi del recupero ambientale delle cave e dei siti di deposito definitivo.

1.1.5.4 Sia osservato il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio» e successive modificazioni con specifico riferimento ai beni culturali di peculiare interesse militare.

1.1.6 Aspetti relativi al Piano di monitoraggio ambientale.

1.1.6.1 Redigere il PMA prevedendo una rete di rilevamento, per tutte le componenti ambientali, da attuarsi nelle fasi ante operam, in itinere e post operam, scegliendo i ricettori, le modalità di rilevamento e di restituzione dati, nonché la durata e la frequenza delle attività di rilevamento, in accordo e sotto la supervisione di ARPA Campania redigendo un unico documento, al fine di verificare l'efficacia delle misure di mitigazione previste. In particolare integrare il PMA con le seguenti accortezze.

1.1.6.2 Componente acque superficiali: risolvere le incongruenze riscontrate (relative alle norme prese in considerazione nel corso della progettazione), fornendo un quadro dettagliato degli indicatori scelti, alla luce delle indicazioni della normativa vigente e delle Linee guida ministeriali citate dal proponente stesso, in diretta conseguenza degli impatti determinati nelle varie fasi progettuali (AO, CO e PO). Integrare, inoltre, i punti di campionamento selezionati con altri localizzati in tutte le interferenze riscontrate, considerando anche i possibili impatti che le acque di piattaforma potrebbero avere nei corpi idrici individuati come recapiti finali.

1.1.6.3 Componente acque superficiali: utilizzare per la classificazione ecologica della componente macrobentonica in accordo con la direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/EC l'indice STAR_ICMi, impiegato in ambito nazionale ed europeo, che rende i risultati confrontabili con quelli in possesso di ARPAC nelle campagne di monitoraggio che vengono fatte ogni anno nella stagione invernale, primaverile ed estiva. In termini generali, si ritiene che due/tre stagioni di campionamento, nell'anno in cui un sito sia inserito nei piani di monitoraggio, siano sufficienti per operare una classificazione di qualità ecologica mentre, come nel caso in esame, eventuali fenomeni di inquinamento renderanno necessarie analisi investigative la cui frequenza di campionamento dovrà essere adattata al problema riscontrato.

1.1.6.4 Componente acque sotterranee: provvedere ad una ricostruzione più dettagliata del deflusso sotterraneo e ad un censimento delle sorgenti al fine di creare una rete di monitoraggio efficace. Elaborare, inoltre, uno schema delle frequenze per le misure piezometriche e per le eventuali portate delle sorgenti.

1.1.6.5 Approfondire lo stato di conoscenza delle caratteristiche dei terreni e delle falde, prevedendo una campagna di misure AO, preferibilmente mensile, per almeno un anno idrogeologico.

1.1.6.6 Componente rumore: integrare l'attività di monitoraggio acustico nella fase PO con misure da condurre nelle condizioni maggiormente critiche per i ricettori presenti, oltre che in condizioni di normale esercizio dell'infrastruttura stradale. Prevedere, inoltre, l'eventualità di un ulteriore monitoraggio, rispetto all'unico programmato nella fase PO, da effettuarsi qualora si verificassero superamenti dei valori limite.

1.1.6.7 Componente rumore: comunicare (o rendere disponibili) al Dipartimento di Benevento di ARPAC i dati rilevati durante il monitoraggio acustico nella fase corso d'opera.

1.1.6.8 Componente rumore: effettuare un monitoraggio acustico post operam, con misure effettuate nelle zone caratterizzate dalla maggiore presenza di ricettori/presenza di ricettori sensibili, anche al fine di verificare l'efficienza delle opere di mitigazione acustica realizzate, e di comunicare al Dipartimento di Benevento di ARPAC con congruo anticipo le date in cui verranno effettuate le predette misure fonometriche. L'Agenzia si riserva la facoltà di presenziare alle misure o di effettuare fonometrie per proprio conto nella fase post operam. I risultati del monitoraggio acustico post operam dovranno essere inviati (o resi disponibili) a ARPAC.

1.1.6.9 Componente rumore: trasmettere i dati *post operam* (monitoraggio acustico e monitoraggio del traffico veicolare) ai comuni interessati al fine di consentire l'armonizzazione dei relativi piani di zonizzazione acustica.

1.1.6.10 Componente rumore: nel caso in cui gli enti locali segnalino situazioni di criticità puntuali relative all'inquinamento acustico, il gestore dovrà rendersi disponibile ad effettuare tutti i necessari accertamenti volti a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e gli eventuali interventi mitigatori conseguenti.

1.1.6.11 Componente vibrazioni: assicurare quanto dichiarato nello «studio vibrazionale della cantierizzazione e della fase di esercizio», nelle considerazioni conclusive, riguardo alle modalità di monitoraggio proposte nelle fasi di cantiere e di esercizio.

1.1.6.12 Componente atmosfera: l'attuazione del piano di monitoraggio dovrà:

a) avere caratteristiche di flessibilità e, pertanto, la frequenza e la localizzazione dei campionamenti dovranno essere stabiliti sulla base della effettiva evoluzione dei cantieri;

b) essere orientata a fornire indicazioni efficaci al gestore del cantiere al fine di attivare le opere di mitigazione previste da adottare in caso di superamento dei valori limite, delle soglie di informazione e di allarme.

1.1.6.13 Componente atmosfera: il numero delle misure da effettuare e dei campioni da rilevare per ciascuna postazione monitorata nell'arco dell'anno, dovranno essere uniformemente distribuiti tra semestre freddo (1° ottobre - 31 marzo) e caldo (10 aprile - 30 settembre).

1.1.6.14 Componente atmosfera: per i campionamenti previsti, il programma di monitoraggio dovrà specificare la durata del campionamento, il numero di campioni da rilevare nel periodo di osservazione, l'ubicazione dei punti ritenuti significativi per i rilievi, i parametri convenzionali e non convenzionali da rilevare, le condizioni meteorologiche in cui si prevede di effettuare le misure, la strumentazione da impiegare.

1.1.6.15 Componente atmosfera: i metodi di campionamento e analisi, nonché i criteri di valutazione delle stesse, dovranno essere rispondenti al decreto legislativo n. 155 del 2010 «Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa» e successive modificazioni.

1.1.6.16 Componente atmosfera: trasmettere con frequenza semestrale, con inizio dal termine delle operazioni ante operam, i dati del monitoraggio in corso d'opera, in schede e con la documentazione correlata, corredati da relazione di sintesi generale con informazioni direttamente confrontabili con quanto stabilito dalla normativa sopra riportata.

1.1.7 Aspetti relativi alle strutture.

1.1.7.1 La programmazione degli interventi necessari al mantenimento e conservazione delle opere d'arte esistenti sia preceduta da un opportuno esame del loro stato di consistenza. Le scelte delle soluzioni di progetto dovranno tener conto degli aggiornamenti sopraggiunti nella definizione della sismicità di base, con riferimenti a criteri di riparazione/miglioramento/adeguamento previsti dalle norme tecniche per le costruzioni.

1.1.7.2 Per le opere d'arte minori con luci modeste, in particolare per quelle collocate sugli svincoli, con impalcati a struttura mista acciaio calcestruzzo, sia considerata la possibilità di altre tipologie strutturali, quali il calcestruzzo armato precompresso, compatibilmente con esigenze di livelletta, franchi e montaggio.

1.1.7.3 Devono essere redatte le relazioni di calcolo delle opere di scavalco afferenti agli svincoli.

1.1.7.4 Per le nuove opere:

a) l'uso dei dispositivi di controllo della risposta sismica, utilizzati per tutte le opere di tipo elastoplastico a soglia, uniti ad accoppiatori oleodinamici deve essere adeguatamente motivato. I dispositivi elastoplastici devono impiegare acciai inossidabili per gli elementi sacrificali, con le opportune precauzioni nel rapporto con altri elementi in acciaio al carbonio;

b) occorre precisare i legami adottati e la loro modellazione nei dispositivi elastoplastici;

c) si tenga conto della deformabilità del sistema di dispositivi, inclusi gli accoppiatori, e il loro ritardo di attivazione esplicitando le assunzioni adottate per l'analisi degli effetti lenti (viscosità e ritiro);

d) si espongano i risultati ottenuti in termini di spostamenti ai giunti e dimensioni dei varchi, mostrandone i singoli contributi che li determinano.

1.1.7.5 Per i viadotti e in particolare per quelli che presentano campate terminali alle spalle assai più corte di quelle adiacenti o di quelle successive, deve essere esplicitato il controllo del verso delle reazioni verticali agli appoggi alle spalle e, ove sussistano cambiamenti del verso stesso, previsti opportuni provvedimenti, al momento non indicati.

1.1.7.6 Per i viadotti più lunghi si tenga conto degli effetti del moto asincrono.

1.1.7.7 Si prevedano dei ritegni di fine corsa quale ulteriore elemento di ritenuta oltre il campo di funzionamento previsto per i dispositivi di controllo della risposta sismica, in particolar modo per gli impalcati in semplice appoggio.

1.1.7.8 Le indicazioni sulle contro frecce di montaggio devono essere complete e collegate alla fase di costruzione e montaggio esplicitamente descritta, riferendole in particolare alle campate di maggior luce.

1.1.7.9 Nel quadro complessivo di conoscenza delle opere esistenti si dovrà prevedere:

a) una relazione del progettista che colleghi gli esiti delle indagini agli indirizzi progettuali;

b) una specifica relazione sulla storia della infrastruttura dal punto di vista strutturale, ai sensi del cap. 8 delle NTC 2008;

c) deve essere effettuata un'accurata ricerca sui progetti originali e sugli elaborati costruttivi;

d) deve essere completata la documentazione fornita sia dei rilievi che delle indagini strutturali delle opere 38 (VI09), 39bis (VI10), 67 (VI05), 45 (VI11), 48 (VI12), 59 (ST11), 26bis (ST08), (ST16), dei sottovia di dimensioni significative e delle numerosissime opere minori, nel caso ne sia prevista la conservazione totale o parziale;

e) per il viadotto M. Cristina va approfondita la determinazione delle cause della rottura delle barre Dywidag con valutazioni della sicurezza ove il fenomeno non sia stato indotto dal solo degrado;

f) devono essere eseguite, in numero adeguato, indagini volte alla determinazione della tipologia e delle geometrie delle fondazioni, sia in relazione agli aspetti di comportamento strutturale e geotecnico che a quelli idraulici;

g) devono essere effettuare indagini volte alla conoscenza delle armature delle pile e degli elementi più significativi delle spalle.

1.1.7.10 Compatibilmente con le possibilità di accesso per ispezione, si ritiene opportuno effettuare indagini sullo stato delle armature nelle seggiole Gerber, prevedendo endoscopie, prelievi di microcarote ed altre indagini compatibili con l'infrastruttura in esercizio; durante l'esecuzione dei lavori di ripristino, con presumibile sollevamento di tutti gli impalcati, indagini e saggi diretti o indiretti, volti alla definizione delle armature presenti, al loro stato di degrado e allo stato dei calcestruzzi, con la conseguente definizione degli interventi da prevedersi.

1.1.7.11 Devono essere estese le indagini relative alla definizione delle armature ordinarie degli impalcati, in particolare per i traversi e per le eventuali armature di precompressione.

1.1.7.12 Nella sostituzione degli apparecchi di appoggio con elementi analoghi è si ritiene opportuno ricercare soluzioni che offrano una capacità per azioni sismiche superiore a quella attualmente definita in progetto.

1.1.7.13 Per i sistemi di ritenuta deve essere tenuta in conto la presenza delle parti interagenti con i nuovi elementi, ossia pile e fondazioni, e le stesse devono essere oggetto di valutazioni della sicurezza.

1.1.7.14 Nel valutare la prestazione sismica per effetti longitudinali, deve essere verificata la capacità portante delle mensole afferenti alle seggiole Gerber nelle posizioni in cui si prevede che l'impalcato assuma ad avvenuto collasso dell'apparecchio di appoggio.

1.1.7.15 In tutte le verifiche occorre tener conto, ove opportuno, degli effetti delle azioni sismiche verticali.

1.1.7.16 In relazione alle analisi di spostamenti relativi alle seggiole Gerber:

a) va verificata l'assunzione che la rigidezza equivalente della pila fessurata sia pari al 50% di quella integra. La verifica deve comprendere sia la valutazione dello stato di sollecitazione nella pila stessa, sia il controllo che la duttilità della pila sia sufficiente a permettere lo sviluppo della non linearità stessa, fra l'altro verificando limiti di instabilità delle armature longitudinali;

b) si ritengono opportune analisi di sensibilità che tengano conto del possibile attrito fra impalcato e zone di contatto sottostanti, siano esse i residui dell'apparecchio di appoggio o gli elementi circostanti;

c) la valutazione degli spostamenti, anche in riferimento alla relazione 3.2.12 delle NTC 2008, sia condotta con spettro elastico e con un'esaustiva esposizione.

1.1.7.17 Si raccomanda di approfondire il livello di conoscenza delle opere esistenti che possa condurre a una attenta valutazione dei costi in relazione alle prestazioni strutturali e di durabilità delle soluzioni adottate.

1.1.7.18 La pianificazione degli interventi cui dare corso su opere esistenti che vengono comprese in un sistema di collegamento stradale potenziato, quale il raddoppio di carreggiata in esame, fatte salve le circostanze e modalità di intervento esplicitamente previste dalle NTC, dovrebbe essere oggetto di un esame già a livello di fattibilità del completo adeguamento, basato sull'effettivo stato di conoscenza sulla consistenza e stato di conservazione delle opere esistenti. Da tale quadro di consapevolezza si dovranno delineare strategie di intervento da attuare anche in tempi successivi, secondo linee di priorità che tengano conto anche dello stato effettivo delle opere.

1.1.8 Aspetti relativi alla cantierizzazione.

1.1.8.1 Collocare le aree di cantiere il più lontano possibile dagli edifici a destinazione residenziale e da aree sensibili (SIC), limitando le attività nei periodi di maggior sensibilità da parte della fauna.

1.1.8.2 Utilizzare mezzi di trasporto con capacità differenziata, al fine di ottimizzare i carichi sfruttandone al massimo la capacità; per il materiale sfuso dovrà essere privilegiato l'impiego di mezzi di grande capacità, che consentano la riduzione del numero di veicoli in circolazione, dotati di appositi teli di copertura resistenti ed impermeabili.

1.1.8.3 Assicurare la schermatura degli impianti di betonaggio, finalizzata al contenimento delle emissioni diffuse di polveri; le fasi della produzione di calcestruzzo e di carico delle autobetoniere dovranno essere svolte tramite dispositivi chiusi e gli effluenti provenienti da tali dispositivi dovranno essere captati e convogliati ad un sistema di abbattimento delle polveri con filtro a tessuto; i silos per lo stoccaggio dei materiali dovranno essere dotati di un sistema di abbattimento delle polveri con filtri a tessuto.

1.1.8.4 Utilizzare, al fine di contenere le polveri e gli inquinanti, pannelli o schermi mobili e barriere antipolvere nel delimitare le aree dei cantieri.

1.1.8.5 Al fine di limitare le emissioni polverulente in fase di cantiere, rispettare quanto previsto dall'all. V alla parte V del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni.

1.1.8.6 Si preveda il riciclaggio del materiale proveniente dalla demolizione delle pavimentazioni esistenti, al fine di ottimizzare sia gli aspetti economici che ambientali dell'intervento.

1.1.8.7 Integrare le documentazioni di progetto con l'esposizione dei valori numerici di output delle simulazioni modellistiche condotte per la fase di cantiere, con adeguato dettaglio, necessari per consentire una lettura dei livelli di rumore presenti sui singoli ricettori e verificare il corretto numero delle barriere fonoassorbenti da utilizzare in fase di CO.

1.1.8.8 Documentare tutti i fabbisogni idrici di ciascun cantiere, le loro fonti di approvvigionamento, la dotazione di impianti di trattamenti delle acque di scarico di ciascuno di essi e i requisiti per la riconsegna ai diversi ricettori individuati. Evidenziare gli eventuali sfalsamenti temporali dei fabbisogni dei vari cantieri.

1.1.8.9 Garantire, dal periodo di cantiere sino a fine lavori, sia la continuità della viabilità poderale che l'accesso ai fondi e la continuità del sistema idraulico (irriguo e di scolo), dettagliandone il relativo dimensionamento.

1.1.8.10 Rivedere la localizzazione delle aree di cantiere rispetto al rischio idraulico alla luce del Piano di gestione rischio alluvioni del distretto dell'Appennino Meridionale, approvato nel 2016, in cui ricade l'opera in oggetto, estendendo tali valutazioni non solamente ai cantieri base e operativi; ma a tutte le aree di stoccaggio e alle aree tecniche, in modo tale da individuare, se necessarie, eventuali opere di mitigazione di ingegneria naturalistica.

1.1.8.11 Siano studiate fasi e modalità costruttive per garantire durante l'esecuzione dei lavori la continuità di esercizio lungo il collegamento esistente ed evitare potenziali ricadute sulla funzionalità e sicurezza della circolazione, nonché incidenze su tempi e costi.

1.1.8.12 Nel piano di cantierizzazione sia valutata l'incidenza dell'entità dei flussi di traffico dei mezzi di cantiere sulla pubblica via, nonché l'impatto che essi hanno sul traffico veicolare ordinario per prevedere le necessarie misure di mitigazione.

1.1.8.13 Si preveda la sostituzione a fine lavori dello strato superficiale della pavimentazione sulle strade che maggiormente verranno interessate dal flusso dei mezzi di cantiere.

1.1.8.14 Porre particolare attenzione in merito alla impermeabilizzazione delle aree di sosta dei mezzi d'opera e dei percorsi interni alle aree cantiere, in modo da prevenire la contaminazione del suolo.

1.1.8.15 Nelle aree di cantiere previste in prossimità degli impluvi naturali, si prevedano specifici accorgimenti per intercettare e trattare le acque di dilavamento provenienti dal cantiere, impedendo che confluiscano liberamente nelle incisioni naturali.

1.1.8.16 Mitigare l'impatto sulla viabilità utilizzata dai mezzi di cantiere durante la fase di costruzione e predisporre un piano di gestione, di manutenzione e di ripristino della viabilità. Le strade individuate a tale uso sono: via Enzo Ferrari, strada Vicinale Spezzamadonna, strada Fondo valle Vitulanese, via G.B. Pirelli, via Giovanni Piaggio, strada complanare Fragneto-Benevento direzione Benevento, via Giovanni Agnelli, strada Complanare Benevento-Fragneto direzione Fragneto, strada comunale Contrada Masseria Ponte e via Pietro Mascagni.

1.1.8.17 Concentrare le aree di servizio al cantiere nelle zone che il PUC individua come D1 e D2 o nelle fasce di rispetto poste lungo l'asse stradale.

1.1.8.18 Nel Comune di San Salvatore Telesino, prevedere interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità secondaria (controstrade) e delle intersezioni utilizzate per i percorsi di cantiere, anche con interventi per il ripristino del decoro ambientale e paesaggistico.

1.1.8.19 Ripristinare i tratti della viabilità accessoria, in particolare nella zona di svincolo e lungo via Isca parallela all'asse stradale in progetto, utilizzata dai mezzi di cantiere, al fine di garantirne la percorribilità in sicurezza a fine lavori, con particolare riferimento alla regimentazione delle acque e ad eventuali smottamenti franosi, anche in relazione a quanto previsto nel PUC del Comune di Torrecuso in fase di approvazione.

1.1.9 Aspetti relativi al piano di gestione delle terre.

1.1.9.1 Sia rielaborato il piano di gestione delle terre finale di progetto rivedendo tutte le tabelle di gestione materiali, come da ambito normativo di riferimento vigente, escludendo l'utilizzo della gestione a calce.

1.1.9.2 Ridefinire, anche dal punto di vista localizzativo, le quantità e i siti a cui possono essere destinate una parte delle terre in esubero, per riqualificazione ambientale di cave dismesse o aree degradate e/o per miglioramento fondiario, rendendolo perfettamente coerente con le tabelle di produzione dei materiali e alla luce delle considerazioni di cui sopra relative al ricorso della normale pratica industriale.

1.1.9.3 Deve essere specificamente redatto un completo studio sul bilancio delle terre e dei movimenti di materiali che preveda l'ottimizzazione e il contenimento dei percorsi dei mezzi di trasporto.

1.1.10 Aspetti idraulici.

1.1.10.1 Sia dettagliato, con esattezza, il recapito finale delle acque in uscita dalla rete di drenaggio del corpo stradale e dai presidi idraulici, individuando ove necessario, nuovi punti di campionamento da inserire nel Piano di monitoraggio ambientale.

1.1.10.2 Si effettui la verifica dei canali di convogliamento delle acque di scolo e di ruscellamento fino al recapito finale del fiume Calore al fine di evitare problemi di allagamento dei territori attraversati.

1.1.10.3 Siano verificati i riferimenti legislativi/pianificatori regionali per il calcolo della portata di prima pioggia utilizzata per il dimensionamento del sistema di raccolta e allontanamento acque di piattaforma.

1.1.10.4 Siano esplicitati e illustrati dettagliatamente i risultati della relazione idraulica.

1.1.10.5 Si producano le verifiche idrauliche dei viadotti/ponti n. 3, 5, 23, 36, 37, 38, 45, 101, 105 e n. 48 riportando i relativi franchi di sicurezza idraulica, da confrontarsi con i limiti previsti dalla normativa vigente.

1.1.10.6 Siano approfondite le verifiche idrauliche dei tombini previsti lungo il tracciato evidenziando il «grado di riempimento» di ogni singolo tombino.

1.1.10.7 Identificare la destinazione d'uso di ogni pozzo censito e la rispettiva area di salvaguardia, al fine di controllare un'eventuale interferenza di tali zone con l'opera da realizzare e verificare che le opere di impermeabilizzazione e di raccolta ed allontanamento delle acque di piattaforma non ricadano nelle suddette aree.

1.1.10.8 Nel dimensionamento delle opere di attraversamento del reticolo idrologico naturale si dovrà tener conto di un aggiornamento delle previsioni sugli eventi di piena significativi e di aggiornati criteri di compatibilità idraulica.

1.1.10.9 Tutte le soluzioni progettuali che non garantiscono il franco previsto dalle norme rispetto alla quota di sottotrave, come si evince dall'analisi in all'allegato A della relazione idraulica, sono da modificare e da rendere coerenti con quanto previsto dalle NTC2008, e dalla circolare del 2 febbraio 2009, n. 617 C.S.LL.PP..

1.1.10.10 Considerata l'ampiezza delle aree esondate dal fiume Calore in concomitanza con l'evento bicentenario, il risultato in termini di tiranti e aree allagate ottenuto con un modello a moto permanente monodimensionale potrebbe condurre a risultati diversi rispetto alle reali fenomenologie di esondazione e fornire risultati eccessivamente cautelativi rispetto ai tiranti attesi (vedi anche osservazione precedente) si ritiene opportuno l'utilizzo di un modello bidimensionale a moto vario, aggiornando, qualora risulti possibili, le serie storiche, al fine di ridefinire i valori di portate al colmo e volumi dell'onda di piena caratterizzati da Tr=200 anni.

1.1.10.11 Deve essere sviluppata una più dettagliata rappresentazione dello stato di fatto ed analisi delle problematiche di interferenza idraulica fra le fondazioni delle opere esistenti e quelle di nuova realizzazione.

1.1.10.12 Nella determinazione del valore dello scalzamento in corrispondenza alle pile da ponte, verranno utilizzate più formule, è sarà da assumersi il massimo fra i valori calcolati, da conteggiare in termini di quota assoluta a partire dal talweg, tenuto conto della granulometria e della stratigrafia dei terreni di fondo alveo. L'esclusione di uno o più valori fra quelli calcolati deve in ogni caso essere adeguatamente giustificata in relazione al campo di validità della stessa.

1.1.10.13 La protezione delle pile con scogliera deve essere presa in considerazione solo come misura di emergenza e la stabilità delle stesse pile va ricercata nell'opportuno approfondimento delle fondazioni. È da evitare l'uso di gabbioni in presenza di trasporto solido al fondo, poiché questo ultimo è causa della loro rapida distruzione.

1.1.10.14 In considerazione dell'elevato numero di attraversamenti minori presenti nella tratta in esame, si ricorda che oltre a quella della praticabilità, facilitata ad esempio dall'uso di scatolari con sezione 2.00x2.00 mq al posto di sezioni circolari con diametro 1,5 m. Per i tombini e per le opere di inalveazione a valle/monte dei tombini da verificare il rispetto delle seguenti necessità:

a) inserire taglione a monte e valle, verificando la necessità di inserire un'opera di dissipazione (se del caso);

b) utilizzare adeguate protezioni contro l'erosione del fondo e delle pareti;

c) garantire adeguata protezione contro l'ingresso di materiali che possano bloccarsi all'interno del tombino.

1.1.10.15 Nel posizionamento delle opere di attraversamento si cercherà, compatibilmente con la presenza di ulteriori vincoli, di rendere l'attraversamenti quanto più ortogonali possibili all'asse stradale. Sono da evitare attraversamenti non rettilinei in planimetria, favorendo tale situazione deposito e/o occlusione della sezione.

1.1.10.16 Devono essere predisposte in corrispondenza degli attraversamenti piste di dimensione adeguata al transito dei mezzi che garantiscano le operazioni di manutenzione periodica e straordinaria delle sponde e/o delle arginature, oltre al mantenimento dell'officiosità idraulica degli stessi attraversamenti.

1.1.10.17 In tutti i casi in cui sia previsto ingente trasporto solido e/o galleggiante proveniente da monte, si devono dimensionare le luci di tombini e attraversamenti immaginando le stesse parzialmente occluse dai sedimenti.

1.1.10.18 Dovranno attuarsi interventi mitigatori, quali la predisposizione di griglie opportunamente dimensionate e di un mandracchio a monte dell'imbocco.

1.1.10.19 Per le condotte che realizzano l'allontanamento delle acque di drenaggio, il grado di riempimento non deve essere superiore a 2/3 del diametro della sezione. In ogni caso, dovendo tener conto dell'invecchiamento delle condotte che trasportano acqua e detriti indipendentemente dal materiale con cui sono realizzate, il coefficiente di Gauckler-Strickler è da assumersi non superiore a 70-75 $m^{1/3}/s$.

1.1.10.20 Per le vasche di prima pioggia è da adottarsi lo schema «fuori linea», e prevedere quindi il dimensionamento di uno scolmatore di portata (manufatto scaricatore) a monte della stessa vasca.

1.1.10.21 Prevedere nel territorio del Comune di Paupisi l'adeguamento di ogni sottopasso esistente, unitamente alla regimentazione, convogliamento e smaltimento delle acque pluviali raccolte dall'asse stradale in oggetto, fino al recapito in bacini esistenti (fiume Calore e/o impluvi naturali).

1.1.10.22 Prevedere il mantenimento e l'adeguamento di ogni sottopasso esistente, unitamente alla regimentazione, convogliamento e smaltimento delle acque pluviali raccolte dall'asse stradale nel territorio del Comune di Torrecuso.

1.1.11 Aspetti geologici ed idrogeologici.

1.1.11.1 Si ritiene che dovrebbero essere definiti modelli fisici ed evolutivi, dei versanti nel caso degli eventi a cinematica sia veloce sia lenta. Questi modelli, peraltro anche numerici, devono essere finalizzati a definire scenari di riferimento tenendo in considerazione le caratteristiche del tracciato nella sua configurazione di progetto e le possibili eventuali varianti o opere di mitigazione e controllo. In particolare, si richiama l'attenzione sui fenomeni di colata detritica dei versanti del Monte Camposauro, che devono essere a pieno tenuti in considerazione nei possibili effetti, nonché su quello che interessa il viadotto Pica.

1.1.11.2 È necessario sviluppare piene ed adeguate verifiche d'interferenza tra le opere previste e le falde presenti, che dovrebbero essere definite nelle loro oscillazioni stagionali.

1.1.11.3 Devono essere svolte, per le verticali interessate dalle opere d'arte principali, analisi di risposta sismica locale anche considerate la sussistenza delle definizioni delle caratteristiche dinamiche dei litotipi, la sismicità dell'area e gli assetti litostrutturali dell'area di fondovalle attraversata.

1.1.11.4 L'analisi della franosità dell'area dovrebbe essere sviluppata anche quale effetto sismoindotto, considerata la detta elevata sismicità dell'area.

1.1.11.5 Siano adeguatamente valutati i fenomeni di debris flow che possono lambire il tracciato stradale, valutando le potenziali evoluzioni e i conseguenti provvedimenti ed interventi di protezione circa la stabilità del corpo stradale e la sicurezza della circolazione.

1.1.11.6 Siano debitamente caratterizzati i fenomeni franosi lenti cartografati nel PAI per valutare la necessità di eventuali interventi di stabilizzazione a protezione del corpo stradale.

1.1.12 Aspetti geotecnici.

1.1.12.1 Sia rivalutato il dimensionamento delle numerose opere di sostegno presenti lungo il tracciato, tutte su micropali e intirantate a più livelli la cui scelta, incidente in misura rilevante sul costo complessivo dell'opera.

1.1.12.2 Si realizzino dei campi prova per verificare sia la possibilità di realizzare pali di medio grande diametro nei tratti che attraversano litotipi lapidei, che l'impiego di fluidi di sostegno compatibili con la protezione delle caratteristiche delle acque di falda in luogo dell'utilizzo di camicie di sostegno metalliche ad infissione.

1.1.12.3 Sia fornita una relazione di verifica in merito ai numerosi livelli previsti per i tiranti che appaiono anch'essi sovradimensionati.

1.1.12.4 Lo sviluppo della progettazione dovrà comprendere un pari approfondimento della caratterizzazione geotecnica in termini di successione stratigrafiche e proprietà meccaniche delle formazioni interessate dallo sviluppo del tracciato stradale, con particolare riferimento alle opere di sostegno ed alle fondazioni delle opere d'arte, valutando anche l'eventuale ricorso a campi prova.

1.1.13 Aspetti relativi agli espropri e alle interferenze.

1.1.13.1 Con riferimento agli espropri si evidenzia che per una corretta stima degli oneri in questione occorre fare riferimento alla normativa vigente in materia, dettata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 e successive modificazioni, ed eventuali problematiche dovranno essere affrontate e risolte prima dell'avvio dell'affidamento. Le aree necessarie per la realizzazione dell'intervento dovranno essere acquisite prima della conclusione della procedura di individuazione del contraente.

1.1.13.2 Devono essere valutate le interferenze fra l'ampliamento del collegamento stradale in esame e la nuova linea ferroviaria AC Napoli Bari, anche in termini di interazione fra le due opere ed il contesto territoriale ed idrogeologico.

1.1.13.3 L'interferenza con i metanodotti Snam Rete Gas S.p.a., in pressione ed esercizio, è disciplinata dalle vigenti norme di sicurezza di cui al decreto ministeriale 24 novembre del 1984 del Ministero dell'interno e successive modificazioni (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzo del gas naturale con densità non superiore a 0,8 successivamente recepito dal decreto ministeriale del 17 aprile 2008 del Ministero dello sviluppo economico recante «Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8» (pubblicato sul supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 107 dell'8 maggio 2008) e in accordo alle normative tecniche italiane ed internazionali.

Nei citati decreti ministeriali sono stabilite, tra l'altro, le distanze di sicurezza, le norme e le condizioni che regolano la coesistenza dei metanodotti con altre infrastrutture o fabbricati. Nello specifico i terreni su cui sono state posati i gli impianti sono gravati da regolari servitù di metanodotto, con atti notarili registrati e trascritti, i quali prevedono, nel rispetto delle citate norme, tra l'altro, l'obbligo di mantenere nuove opere di qualsiasi genere e natura alla distanza minima che varia da m 11,50 (undici e cinquanta) a m 20,00 (venti) dall'asse del metanodotto ed a lasciare la fascia asservita a terreno agrario.

1.1.13.4 Per risolvere le interferenze si renderà necessario definitivamente provvedere a cura di Snam Rete Gas S.p.a., ma a tutte spese del soggetto aggiudicatore, all'esecuzione delle opere di protezione e/o delle varianti necessarie, come da progettazione definitiva predisposta da Snam Rete Gas S.p.a, e parte integrante del presente progetto e meglio precisata nell'elenco che segue:

variante al metanodotto «Allacciamento al Comune di San Salvatore Telesino» DN 10064 bar e metanodotto «Allacciamento Sud Petroli» DN 8064 bar. (Dis.106432). Progr. 36+700 - 36+872;

inserimento nuovo impianto PIDS «Allacciamento al Comune di San Salvatore Telesino». (Dis.106433). Progr. 36+650 - 36+825;

variante al metanodotto «Melizzano-Vastogirardi» DN 1200-75 bar. (Dis.106434). Progr. 43+550 - 43+650;

variante al metanodotto «Benevento-Cisterna» DN 500-64 bar. (Dis. 106435). Progr. 46+500 - 46+854;

variante al metanodotto «Benevento-Cisterna» DN 500-64 bar. (Dis.106436). Progr. 48+831 - 49+329;

variante al metanodotto «Benevento-Cisterna» DN 500-64 bar. (Dis. 106437). Progr. 49+453 - 49+800;

variante al metanodotto «Benevento-Cisterna» DN 500-64 bar. (Dis.106438). Progr. 50+295 - 50+595;

dismissione con inserimento fondello del tratto terminale del metanodotto «Allacciamento Fioravanti Cenerazzo Petroli» DN 100-64 bar. (Dis.l06439). Progr. 51+330 - 51+430;

variante al metanodotto «Allacciamento al Comune di Ponte» DN 150-75 bar. (Dis. l06440). Progr. 54+400 - 54+500;

variante al metanodotto «Benevento-Cisterna» DN 500-64 bar. (Dis.l06441). Progr. 55+005 - 54+755;

variante al metanodotto «Benevento-Cisterna» DN 500-64 bar. (Dis.l06442). Progr. 58+516 - 58+645.

All'interno dei predetti elaborati, sono state evidenziate e distinte le aree necessarie, in via temporanea (per occupazione) ed in via permanente (per servitù/espropri), alla realizzazione delle opere, così da consentir di apporre il necessario vincolo preordinato all'esproprio/asservimento e, successivamente, di emettere/ottenere a favore di Snam Rete Gas S.p.a. gli idonei titoli.

Rimane inteso che l'approvazione del progetto definitivo, comprendendo anche quello per la risoluzione delle interferenze in oggetto, consente anche la realizzazione delle opere di adeguamento degli impianti citati.

1.1.13.5 Il tempo occorrente per la risoluzione delle interferenze è stimabile in trentasei mesi, a decorrere dalla data ultima di consegna a Snam Rete Gas S.p.a., da parte del soggetto aggiudicatore:

a) del progetto definitivo della infrastruttura stradale approvato;

b) dal pagamento anticipato a Snam Rete Gas S.p.a. degli oneri per la risoluzione delle interferenze;

c) dalla messa a disposizione a Snam Rete Gas S.p.a. con idoneo titolo, delle aree necessarie per la realizzazione e l'esercizio degli impianti; restando inteso che, in difetto, Snam Rete Gas S.p.a. resterà manlevata e sollevata da ogni responsabilità nei confronti del soggetto aggiudicatore e/o di terzi.

1.1.13.6 Poiché le preesistenti condotte trasportanti gas sono in pressione ed esercizio, ai fini della sicurezza, in prossimità della fascia asservita/rispetto del gasdotto nessun lavoro potrà essere intrapreso da chiunque, senza preventiva autorizzazione di Snam Rete Gas S.p.a.

1.1.13.7 Per ottemperare all'obbligo di una gestione in sicurezza dei lavori per il superamento delle interferenze e al fine di ottenere un efficace coordinamento operativo risulta necessaria la preventiva stipula di apposita e specifica convenzione, che regoli i reciproci impegni, rapporti, responsabilità con il concessionario, che si impegnerà a farle valere anche per il soggetto aggiudicatore e preveda, tra l'altro:

a) il riconoscimento della preesistenza degli impianti Snam Rete Gas S.p.a. interferiti dalla realizzazione delle opere stradali e che, pertanto, non si darà luogo, in futuro, a richieste di pagamento a qualsiasi titolo (cauzioni, fideiussioni, canoni, una tantum etc.);

b) che qualora - successivamente alla realizzazione delle opere interferenti - Snam Rete Gas S.p.a. ritenga, in futuro, di dover modificare o sostituire alcuni tratti delle condotte interferite, è sin d'ora autorizzata ad effettuare a propria cura e spese le modifiche e/o le varianti, previo accordi con il soggetto gestore dell'opera interferente e senza dover versare alcuna cauzione e/o canone;

c) che qualora in futuro Snam Rete Gas S.p.a. dovesse intervenire sulle proprie opere, a seguito di eventuali modifiche delle infrastrutture interferenti, gli interventi di adeguamento delle opere Snam Rete Gas S.p.a. saranno eseguiti a cura di Snam Rete Gas S.p.a. stessa ma a tutte spese del soggetto gestore dell'infrastruttura interferente.

1.1.13.8 Resta salvo il diritto:

a) di Snam Rete Gas S.p.a., al rimborso di tutti gli oneri dalla stessa effettivamente sostenuti qualora nel corso dei lavori di realizzazione degli impianti dovessero rendersi necessari ulteriori modifiche o interventi, non previste/i nel progetto definitivo approvato;

b) dell'eventuale diverso soggetto aggiudicatore, al rimborso a consuntivo, dopo la fine dei lavori Snam Rete Gas S.p.a., delle somme poste a disposizione in eccesso rispetto alle necessità.

1.1.13.9 Le interferenze con la rete idrica di Alto Calore Servizi, dovranno essere risolte come segue:

a) per le condotte adduttrici di grosso diametro (dn 500) che veicolano le portate (circa 85 l/s) provenienti dal serbatoio di Monte Pizzuto di Solopaca (Q 580), verso alcuni comuni a nordovest di Benevento, con pressioni di esercizio nei punti di interferenza superiori alle 50 Atm, qualsiasi intervento finalizzato alla costruzione dei manufatti di progetto del viadotto da eseguire anche solo in prossimità di tali condotte, deve essere concordato in dettaglio, in considerazione delle peculiari caratteristiche idrauliche riferite, oltre che della necessità di alimentare in continuità i comuni serviti da tali adduttrici;

b) per la condotta della rete idrica di distribuzione del Comune di Castelvenere (BN), gestita da Alto Calore Servizi. Tale condotta in PEAD del dn 63 mm PN 25 atm, alimenta alcune utenze ubicate al di là dell'esistente strada statale Telesina, che viene attraversata grazie ad un controtubo ospitante, collegato a due pozzetti realizzati a monte ed a valle del rilevato stradale. L'ampliamento della sede stradale e delle aree di pertinenza, in corrispondenza di quella sezione, dovrà prevedere, il rifacimento di un attraversamento interrato, adeguatamente ispezionabile, all'interno del quale posare la condotta di alimentazione delle citate utenze.

1.1.13.10 Nella risoluzione delle interferenze di competenza del consorzio di Bonifica Sannio Alifano, specialmente per le opere irrigue, in esito ad una ricognizione in contraddittorio, i rapporti saranno regolati da apposito atto convenzionale che definirà tempi, modalità esecutive e oneri.

1.1.13.11 Nel Comune di San Salvatore Telesino, prevedere opere e/o interventi atti a salvaguardare la funzionalità presente e futura, nonché durante la fase di costruzione, dell'esistente collettore fognario di adduzione all'impianto di depurazione in esercizio adiacente alla SS 372 (Iato destro direzione Benevento) in proprietà comunale.

1.1.13.12 Salvaguardare la funzionalità e fruibilità degli impianti di distribuzione carburanti e delle attività commerciali e produttive ubicate in adiacenza alla nuova piattaforma della SS 372, in quanto attengono ad aspetti socioeconomici di rilevante interesse, anche e soprattutto, in ragione della crisi economica che ha interessato e tuttora interessa la provincia sannita, con evidenti negative ripercussioni sui livelli occupazionali a livello locale.

1.1.13.13 In merito alle interferenze con la rete di distribuzione del gas metano di proprietà/gestione di 2iRete Gas si dovranno perfezionare le intese per la risoluzione con la struttura gestione utenze e lavori.

1.1.14 Aspetti relativi alla bonifica di ordigni bellici.

1.1.14.1 La «bonifica dei residuati bellici» dovrà essere completamente eseguita prima della consegna dei lavori.

1.1.14.2 Una preventiva opera di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici, venga effettuata nel rispetto dell'art. 22 del decreto legislativo n. 66 de 115 marzo 2010 - modificato dal decreto legislativo n. 20 del 24 febbraio 2012, ovvero secondo le prescrizioni che saranno emanate, previa richiesta, dall'ufficio BCM del 10° Reparto infrastrutture di Napoli a seguito di apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile, unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della difesa, al seguente link: http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx

1.1.14.3 Una copia del verbale di constatazione, rilasciato dal predetto reparto dovrà essere inviato anche al Comando Militare Esercito competente per territorio.

1.1.15 Aspetti relativi agli impianti.

1.1.15.1 Si richiede una dettagliata integrazione delle opere civili (cavidotti e pozzetti) per la futura realizzazione delle opere relative alla «smart road».

1.1.16 Aspetti relativi ai piani di sicurezza.

1.1.16.1 Deve essere redatto il documento «Aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza».

1.1.17 Aspetti economici ed amministrativi.

1.1.17.1 Nell'articolazione del quadro economico, prima delle procedure di affidamento, si dovrà approfondire il livello di dettaglio riferendosi a nuovi prezzi aggiornati e valorizzando gli oneri provenienti dalle prescrizioni.

1.1.17.2 Relativamente alla adozione del «Protocollo di legalità» si osserva che è previsto dal vigente Codice dei contratti (art. 194 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50) per affidamenti a contraente generale. L'importo previsto per tale voce - ove confermata - dovrà essere giustificato nel successivo livello progettuale e comunque prima delle procedure di affidamento.

1.1.17.3 Riguardo le somme a disposizione e gli oneri di investimento, complessivamente pari a circa 113,0 milioni di euro e pari a circa il 24,6% dell'importo complessivo di 460,0 milioni di euro, si ritiene che gli oneri di investimento debbano essere riconosciuti sulla base di una rendicontazione di dettaglio sulla base delle effettive spese che saranno sostenute.

1.1.17.4 Per quanto attiene la voce b6 «Fondo art. 113, comma 2, decreto legislativo n. 50 del 2016» ne deve essere valutata l'applicabilità ad un soggetto quale è Anas S.p.a. e, in ogni caso, dal fondo sono escluse le attività di progettazione.

1.1.17.5 Nei casi in cui, per la vicinanza dei ricettori ai cantieri, si prevede il superamento dei livelli di rumore durante la fase corso d'opera, richiedere l'autorizzazione in deroga ai comuni interessati.

1.1.17.6 Eventuali attività di campo condotte da ARPAC mirate al controllo e validazione dei dati analitici con riferimento al PDU e al PMA (*ante operam*, in corso d'opera e *post operam*), saranno rese a titolo gratuito senza oneri aggiuntivi a carico del proponente.

2. Raccomandazioni.

I. Si raccomanda la scelta di. «soluzioni progettuali ai fini del contenimento dei costi, anche correlate a una analisi della domanda» che non inficino il livello di sicurezza in termini di circolazione e di stabilità delle opere esistenti e da realizzare.

II. Valutare la possibilità di impiegare ai fini della cantierizzazione:

a) lotto singolo 7 *ex* SAR con fabbricato ed area adibita ad attività di lavorazione di inerti in quanto assegnato al Comune di Benevento a seguito di confisca da parte dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata di Napoli;

b) area industriale lotto 1 Comparto S ex MP Infissi di proprietà del Comune di Benevento di mq 30.000 per area di stoccaggio;

c) area industriale lotto 5 Comparto F ex Crisci di proprietà del Comune di Benevento di mq 7.280 per area di deposito con annesso capannone.

III. Nel Comune di Torrecuso, valutare la possibilità di consentire una deroga al vincolo di inedificabilità derivante dalla nuova più estesa fascia di rispetto, con riferimento esclusivamente alle costruzioni già esistenti e ricadenti nella nuova perimetrazione, e per la realizzazione di eventuali opere di ampliamento, adeguamento strutturale e servizi e/o ridurre la fascia di rispetto nella medesima zona D2 del PRG a mt. 20,00.

IV. Limitare, ove possibile, l'occupazione e l'espropriazione definitiva dei terreni privati in considerazione della realtà economica, preminentemente agricola, del territorio comunale basata sulla produzione viti-vinicola di uve di pregio.

V. Valutare la possibilità di riconoscere ai proprietari interessati un congruo ristoro a fronte della diminuzione della capacità edificatoria dei fondi limitrofi, conseguente alle modifiche nelle distanze dall'asse stradale, anche in considerazione del fatto che si tratta per lo più di piccole aziende.

VI. Nel Comune di Torrecuso, valutare la possibilità di consentire una deroga al vincolo di inedificabilità derivante dalla nuova più estesa fascia di rispetto, con riferimento esclusivamente alle costruzioni già esistenti e ricadenti nella nuova perimetrazione, e per la realizzazione di eventuali opere di ampliamento, adeguamento strutturale e servizi e/o ridurre la fascia di rispetto nella medesima zona D2 del PRG a mt. 20.

VII. Valutare quale soluzione alternativa per la collocazione dell'area di cantiere prevista alla c/da S. Stefano nelle particelle riportate in catasto al foglio n. 1 mappali 520, 522, 524, 526, 528, 530, 532, 534, 552, 114, 591, 86, 87 e 226, nell'adiacente area PIP nel Comune di Vitulano.

VIII. In considerazione dell'impossibile realizzazione dello svincolo per Vitulano, potenziare l'accessibilità al territorio nella viabilità contermine.

IX. In ragione di una maggiore connessione dello svincolo di progetto con l'area industriale P.I.P _ Olivola in direzione ovest (Strada Provinciale Vitulanese - CE - NA) si valuti un intervento di sistemazione e completamento del tratto di strada esistente in località «Spezzamadonna» (secondo lotto).

X. In ragione dell'aumento del traffico veicolare e commerciale conseguente al raddoppio della SS 372 «Telesina» risulta di particolare importanza provvedere alla apertura completa delle corsie del tratto di strada già a quattro corsie nei pressi dello svincolo Benevento nord - Pietrelcina fino al ponte ferroviario: esse furono ristrette con elementi spartitraffico a seguito di misura cautelare conseguente al fenomeno alluvionale dell'ottobre del 2015 e risultano attualmente ancora nello stesso stato causando frequenti incolonnamenti e rallentamenti.

XI. Si raccomandano prove di qualifica sulle terre e rocce da scavo destinate al riutilizzo per la realizzazione di rilevati, riempimenti e sistemazioni.

XII. Ulteriori raccomandazioni sono state inserite nel capitolo Prescrizioni per ragioni di opportunità tecnica (punti 1.1.2.1., 1.1.2.5., 1.1.3.10. e 1.1.7.17).

3. Indicazioni per la fase di verifica delle prescrizioni.

Le prescrizioni sono da recepire tutte nella fase progettuale esecutiva.

19A06791

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 (in *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - 207 del 4 settembre 2019)**, coordinato con la legge di conversione 2 novembre 2019, n. 128** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 1)**, recante: «Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Capo I

TUTELA DEL LAVORO

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2015

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 2, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) al primo periodo la parola: «esclusivamente» è sostituita dalla seguente: «prevalentemente» e le parole: «anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro» sono soppresse;

2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali.»;

b) *dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:*

«Art. 2-bis *(*Ampliamento delle tutele in favore degli iscritti alla gestione separata*). — 1. Per i soggetti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, l'indennità giornaliera di malattia, l'indennità di degenza ospedaliera, il congedo di maternità e il congedo parentale sono corrisposti, fermi restando i requisiti reddituali vigenti, a condizione che nei confronti dei lavoratori interessati risulti attribuita una mensilità della contribuzione dovuta alla predetta gestione separata nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell'evento o dell'inizio del periodo indennizzabile.*

2. Per i soggetti di cui al comma 1 la misura vigente dell'indennità di degenza ospedaliera è aumentata del 100 per cento. Conseguentemente è aggiornata la misura dell'indennità giornaliera di malattia.»;

c) *dopo il Capo V è inserito il seguente:*

«Capo V-bis

Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali

Art. 47-bis (Scopo, oggetto e ambito di applicazione). *— 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, le disposizioni del presente capo stabiliscono livelli minimi di tutela per i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all'articolo 47, comma 2, lettera* a)*, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, attraverso piattaforme anche digitali.*

2. Ai fini di cui al comma 1 si considerano piattaforme digitali i programmi e le procedure informatiche utilizzate dal committente che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, sono strumentali alle attività di consegna di beni, fissandone il compenso e determinando le modalità di esecuzione della prestazione.

Art. 47-ter (Forma contrattuale e informazioni). *— 1. I contratti individuali di lavoro di cui all'articolo 47*-bis *sono provati per iscritto e i lavoratori devono ricevere ogni informazione utile per la tutela dei loro interessi, dei loro diritti e della loro sicurezza.*

2. In caso di violazione di quanto previsto dal comma 1, si applica l'articolo 4 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152 e il lavoratore ha diritto a una indennità risarcitoria di entità non superiore ai compensi percepiti nell'ultimo anno, determinata equitativamente con riguardo alla gravità e alla durata delle violazioni e al comportamento delle parti.

3. La violazione di quanto previsto dal comma 1 è valutata come elemento di prova delle condizioni effettivamente applicate al rapporto di lavoro e delle connesse lesioni dei diritti previsti dal presente decreto.

Art. 47-quater (Compenso). *— 1. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono definire criteri di determinazione del compenso complessivo che tengano conto delle modalità di svolgimento della prestazione e dell'organizzazione del committente.*

2. In difetto della stipula dei contratti di cui al comma 1, i lavoratori di cui all'articolo 47-bis *non possono essere retribuiti in base alle consegne effettuate e ai medesimi lavoratori deve essere garantito un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti da contratti collettivi nazionali di settori affini o equivalenti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.*

3. Ai lavoratori di cui all'articolo 47-bis *deve essere garantita un'indennità integrativa non inferiore al 10 per cento per il lavoro svolto di notte, durante le festività o in condizioni meteorologiche sfavorevoli determinata dai contratti di cui al comma 1 o, in difetto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.*

Art. 47-quinquies (Divieto di discriminazione). *— 1. Ai lavoratori di cui all'articolo 47*-bis *si applica la disciplina antidiscriminatoria e quella a tutela della libertà e dignità del lavoratore previste per i lavoratori subordinati, ivi compreso l'accesso alla piattaforma.*

2. L'esclusione dalla piattaforma e le riduzioni delle occasioni di lavoro ascrivibili alla mancata accettazione della prestazione sono vietate.

Art. 47-sexies (Protezione dei dati personali). *— 1. I dati personali dei lavoratori che svolgono la loro attività attraverso le piattaforme digitali sono trattati in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.*

Art. 47-septies (Copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali). *— 1. I prestatori di lavoro di cui al presente capo sono comunque soggetti alla copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Il premio di assicurazione INAIL è determinato ai sensi dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, in base al tasso di rischio corrispondente all'attività svolta. Ai fini del calcolo del premio assicurativo, si assume come retribuzione imponibile ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, la retribuzione convenzionale giornaliera di importo corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, rapportata ai giorni di effettiva attività.*

2. Ai fini dell'assicurazione INAIL, il committente che utilizza la piattaforma anche digitale è tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965.

3. Il committente che utilizza la piattaforma anche digitale è tenuto nei confronti dei lavoratori di cui al comma 1, a propria cura e spese, al rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 47-octies (Osservatorio). *— 1. Al fine di assicurare il monitoraggio e la valutazione indipendente delle disposizioni del presente capo, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un osservatorio permanente, presieduto dal Ministro o da un suo delegato e composto da rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui al comma 1 dell'articolo 47*-bis*, designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. L'osservatorio*

verifica, sulla base dei dati forniti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'INPS e dall'INAIL, gli effetti delle disposizioni del presente capo e può proporre eventuali revisioni in base all'evoluzione del mercato del lavoro e della dinamica sociale. Ai componenti dell'osservatorio non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed è assicurata con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.».

*2. L'articolo 47-*quater *del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, introdotto dal comma 1, lettera* c)*, si applica decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'articolo 47-*septies *del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, introdotto dal comma 1, lettera* c)*, si applica decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) ,pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 giugno 2015, n. 144, S.O., come modificato dalla presente legge:

«Art. 2 *(Collaborazioni organizzate dal committente)*. — 1. A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro *prevalentemente* personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. *Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali.*».

Art. 2.

Modifica al decreto legislativo n. 22 del 2015

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto all'articolo 15, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, le parole «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un mese».

Riferimenti normativi:

— Si riporta l'art. 15, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 marzo 2015, n. 54, come modificato dalla presente legge:

«Art. 15 *(Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa - DIS-COLL)* (12).

2. La DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

a) (*omissis*)

b) possano far valere almeno *un mese* di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento.».

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Ai maggiori oneri derivanti dalle previsioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)* e di cui all'articolo 2, valutati in 5,3 milioni di euro nel 2019, 10,7 milioni di euro nel 2020, 10,9 milioni di euro nel 2021, 11,1 milioni di euro nel 2022, 11,3 milioni di euro nel 2023, 11,4 milioni di euro nel 2024, 11,6 milioni di euro nel 2025, 11,7 milioni di euro nel 2026, 11,9 milioni di euro nel 2027, 12,1 milioni di euro nel 2028 e 12,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2029, si provvede:

a) quanto a 5,3 milioni di euro nel 2019, 10,9 milioni di euro nel 2021, 11,1 milioni di euro nel 2022, 11,3 milioni di euro nel 2023, 11,4 milioni di euro nel 2024, 11,6 milioni di euro nel 2025, 11,7 milioni di euro nel 2026, 11,9 milioni di euro nel 2027, 12,1 milioni di euro nel 2028 e 12,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2029 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) quanto a 10,7 milioni di euro nel 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

Riferimenti normativi:

— Si riporta l'art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021):

«255. Al fine di introdurre nell'ordinamento le pensioni di cittadinanza e il reddito di cittadinanza, quest'ultimo quale misura contro la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale, a garanzia del diritto al lavoro, della libera scelta del lavoro, nonché del diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti esposti al rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato "Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza", con una dotazione pari a 7.100 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.055 milioni di euro per l'anno 2020 e a 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti. Fino alla data di entrata in vigore delle misure adottate ai sensi del secondo periodo del presente comma nonché sulla base di quanto disciplinato dalle stesse continuano ad essere riconosciute le prestazioni relative al beneficio economico del Reddito di inclusione (ReI), di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nel limite di spesa pari alle risorse destinate a tal fine dall'art. 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 147 del 2017 e sulla base delle procedure ivi indicate, le quali concorrono al raggiungimento del limite di spesa complessivo di cui al primo periodo del presente comma e sono accantonate in pari misura, per il medesimo fine di cui al citato art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2017, nell'ambito del Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza di cui al primo periodo del presente comma. Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2019 il Fondo Povertà, di cui al decreto legislativo n. 147 del 2017, è ridotto di 2.198 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.158 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2.130 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.».

— Si riporta l'art. 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali):

«Art. 20 *(Fondo nazionale per le politiche sociali)*. — 1. Per la promozione e il raggiungimento degli obiettivi di politica sociale, lo Stato ripartisce le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali.

2. Per le finalità della presente legge il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di lire 106.700 milioni per l'anno 2000, di lire 761.500 milioni per l'anno 2001 e di lire 922.500 milioni a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando quanto a lire 56.700 milioni per l'anno 2000, a lire 591.500 milioni per l'anno 2001 e a lire 752.500 milioni per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; quanto a lire 50.000 milioni per l'anno 2000 e a lire 149.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione; quanto a lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero del commercio con l'estero.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. La definizione dei livelli essenziali di cui all'art. 22 è effettuata contestualmente a quella delle risorse da assegnare al Fondo nazionale per le politiche sociali tenuto conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa sociale dalle regioni e dagli enti locali, nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite per l'intero sistema di finanza pubblica dal Documento di programmazione economico-finanziaria.

5. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo provvede a disciplinare modalità e procedure uniformi per la ripartizione delle risorse finanziarie confluite nel Fondo di cui al comma 1 ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) razionalizzare e armonizzare le procedure medesime ed evitare sovrapposizioni e diseconomie nell'allocazione delle risorse;

b) prevedere quote percentuali di risorse aggiuntive a favore dei comuni associati ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettera *a)*;

c) garantire che gli stanziamenti a favore delle regioni e degli enti locali costituiscano quote di cofinanziamento dei programmi e dei relativi interventi e prevedere modalità di accertamento delle spese al fine di realizzare un sistema di progressiva perequazione della spesa in àmbito nazionale per il perseguimento degli obiettivi del Piano nazionale;

d) prevedere forme di monitoraggio, verifica e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati degli interventi, nonché modalità per la revoca dei finanziamenti in caso di mancato impegno da parte degli enti destinatari entro periodi determinati;

e) individuare le norme di legge abrogate dalla data di entrata in vigore del regolamento.

6. Lo schema di regolamento di cui al comma 5, previa deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è trasmesso successivamente alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, il regolamento può essere emanato.

7. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede, con proprio decreto, annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto della quota riservata di cui all'art. 15, sulla base delle linee contenute nel Piano nazionale e dei parametri di cui all'art. 18, comma 3, lettera *n)*. In sede di prima applicazione della presente legge, entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al citato art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, adotta il decreto di cui al presente comma sulla base dei parametri di cui all'art. 18, comma 3, lettera *n)*. La ripartizione garantisce le risorse necessarie per l'adempimento delle prestazioni di cui all'art. 24.

8. A decorrere dall'anno 2002 lo stanziamento complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali è determinato dalla legge finanziaria con le modalità di cui all'art. 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, assicurando comunque la copertura delle prestazioni di cui all'art. 24 della presente legge.

9. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'art. 24, confluiscono con specifica finalizzazione nel Fondo nazionale per le politiche sociali anche le risorse finanziarie destinate al finanziamento delle prestazioni individuate dal medesimo decreto legislativo.

10. Al Fondo nazionale per le politiche sociali affluiscono, altresì, somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti, fondazioni, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione europea, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al citato Fondo nazionale.

11. Qualora le regioni ed i comuni non provvedano all'impegno contabile della quota non specificamente finalizzata ai sensi del comma 9 delle risorse ricevute nei tempi indicati dal decreto di riparto di cui al comma 7, il Ministro per la solidarietà sociale, con le modalità di cui al medesimo comma 7, provvede alla rideterminazione e alla riassegnazione delle risorse, fermo restando l'obbligo di mantenere invariata nel triennio la quota complessiva dei trasferimenti a ciascun comune o a ciascuna regione.».

Art. 3 - *bis*

Comunicazioni obbligatorie

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 15 settembre 2015, n. 150 il comma 4 è sostituito dal seguente:

*«4. Allo scopo di semplificare gli adempimenti per i datori di lavoro, le comunicazioni di assunzione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 4-*bis *del decreto legislativo n. 181 del 2000, all'articolo 9-*bis*, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, nonché all'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264 sono comunicate per via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che le mette a disposizione dell'ANPAL, delle Regioni, dell'INPS, dell'INAIL e dell'Ispettorato nazionale del lavoro per le attività di rispettiva competenza.».*

Riferimenti normativi:

— Si riporta l'art. 13 del decreto legislativo 15 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), come modificato dalla presente legge:

«Art. 13 *(Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro)*. — 1. In attesa della realizzazione di un sistema informativo unico, l'ANPAL realizza, in cooperazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, l'INPS e l'ISFOL, valorizzando e riutilizzando le componenti informatizzate realizzate dalle predette amministrazioni, il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, che si compone del nodo di coordinamento nazionale e dei nodi di coordinamento regionali, nonché il portale unico per la registrazione alla Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro.

2. Costituiscono elementi del sistema informativo unitario dei servizi per il lavoro:

a) il sistema informativo dei percettori di ammortizzatori sociali, di cui all'art. 4, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

b) l'archivio informatizzato delle comunicazioni obbligatorie, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297;

c) i dati relativi alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro, ivi incluse la scheda anagrafica e professionale di cui al comma 3;

d) il sistema informativo della formazione professionale, di cui all'art. 15 del presente decreto;

d-*bis*) Piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto per il lavoro, implementata attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro.

2-*bis*. Al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro affluiscono i dati relativi alle schede anagrafico-professionali già nella disponibilità delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e affluiscono, inoltre, sulla base di specifiche convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i dati contenuti nella banca dati reddituale, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi con modello 730 o modello unico PF presentate dalle persone fisiche e alle dichiarazioni con modello 770 semplificato e alle certificazioni uniche presentate dai sostituti d'imposta, gli esiti delle consultazioni delle banche dati catastali e di pubblicità immobiliare e i dati contenuti nelle banche dati del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, contenenti l'Anagrafe nazionale degli studenti e il Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti di cui all'art. 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 nonché l'Anagrafe nazionale degli studenti universitari e dei laureati delle università di cui all'art. 1-*bis* del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.

3. Il modello di scheda anagrafica e professionale dei lavoratori, di cui all'art. 1-*bis* del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, viene definita dall'ANPAL, unitamente alle modalità di interconnessione tra i centri per l'impiego e il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro.

4. *Allo scopo di semplificare gli adempimenti per i datori di lavoro, le comunicazioni di assunzione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 4-*bis *del decreto legislativo n. 181 del 2000, all'art. 9-*bis*, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, nonché all'art. 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264 sono comunicate per via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che le mette a disposizione dell'ANPAL, delle Regioni, dell'INPS, dell'INAIL e dell'Ispettorato nazionale del lavoro per le attività di rispettiva competenza.*

5. Allo scopo di certificare i percorsi formativi seguiti e le esperienze lavorative effettuate, l'ANPAL definisce apposite modalità di lettura delle informazioni in esso contenute a favore di altri soggetti interessati, nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

6. Allo scopo di monitorare gli esiti occupazionali dei giovani in uscita da percorsi di istruzione e formazione, l'ANPAL stipula una convenzione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica per lo scambio reciproco dei dati individuali e dei relativi risultati statistici.

7. Il sistema di cui al presente articolo viene sviluppato nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali, nel rispetto dei regolamenti e degli atti di programmazione approvati dalla Commissione europea.».

Art. 4.

Emergenza occupazionale ANPAL Servizi S.p.a.

1. All'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «All'ANPAL Servizi Spa è destinato un contributo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019 per il funzionamento e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019 per le ulteriori spese di personale.».

2. Il comma 4 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è abrogato.

2-bis. *Fermo restando quanto disposto dall'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e nel rispetto delle procedure stabilite dai regolamenti di Anpal servizi Spa adottati ai sensi del medesimo articolo 19, comma 2, per far fronte ai nuovi compiti assegnati in seguito all'introduzione del reddito di cittadinanza e della nuova programmazione comunitaria, l'ANPAL servizi Spa può procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di tutto il personale che ha prestato servizio con contratto a tempo determinato e può, altresì, nel triennio 2019-2021, bandire specifiche procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato per il personale che abbia maturato entro il 1° gennaio 2019 specifiche esperienze professionali presso la stessa ANPAL servizi Spa e Italia lavoro Spa con contratto di collaborazione.*

2-ter. *Agli oneri derivanti dal comma 2-*bis *si provvede mediante le risorse disponibili nel bilancio dell'ANPAL servizi Spa per le spese di personale. Ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento e di fabbisogno della disposizione di cui al comma 2-*bis*, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 4.635.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022.*

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse derivanti dall'abrogazione prevista al comma 2.

Riferimenti normativi:

— Si riporta l'art. 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), come modificato dalla presente legge:

«258. Nell'ambito del Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza di cui al comma 255, un importo fino a 467,2 milioni di euro per l'anno 2019 e a 403,1 milioni di euro per l'anno 2020 è destinato ai centri per l'impiego di cui all'art. 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, al fine del loro potenziamento, anche infrastrutturale. *All'ANPAL Servizi Spa è destinato un contributo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019 per il funzionamento e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019 per le ulteriori spese di personale.* A decorrere dall'anno 2019, le regioni e le province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le province e le città metropolitane se delegate all'esercizio delle funzioni con legge regionale ai sensi dell'art. 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono autorizzati ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, fino a complessive 4.000 unità di personale da destinare ai centri per l'impiego. Agli oneri derivanti dal reclutamento del predetto contingente di personale, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2019 e a 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza di cui al comma 255. Le predette assunzioni non rilevano in relazione alle capacità assunzionali di cui all'art. 3, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ovvero ai limiti previsti dai commi 557 e seguenti dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; in ordine al trattamento accessorio trova applicazione quanto previsto dall'art. 11, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Le procedure relative alle assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate in deroga all'art. 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di ripartizione delle suddette risorse tra le regioni interessate.».

— Si riporta l'art. 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), come modificato dalla presente legge:

«Art. 12 *(Disposizioni finanziarie per l'attuazione del programma del Rdc)*. — 1. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del Rdc e della Pensione di cittadinanza, di cui agli articoli 1, 2 e 3, degli incentivi, di cui all'art. 8, nonché dell'erogazione del Reddito di inclusione e delle misure aventi finalità analoghe a quelle del Rdc, ai sensi rispettivamente dei commi 1 e 2 dell'art. 13, sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.906,8 milioni di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato «Fondo per il reddito di cittadinanza».

2. Per le finalità di cui al comma 1 e per consentire le attività di cui ai commi 9 e 10, le risorse del Fondo di cui al comma 1, ad eccezione delle risorse necessarie per le finalità di cui all'art. 13, comma 1, sono trasferite annualmente all'INPS su apposito conto corrente di tesoreria centrale ad esso intestato, dal quale sono prelevate le risorse necessarie per l'erogazione del beneficio da trasferire sul conto acceso presso il soggetto incaricato del Servizio integrato di gestione della carta acquisti e dei relativi rapporti amministrativi di cui all'art. 81, comma 35, lettera *b)*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. L'Istituto stipula apposita convenzione con il soggetto incaricato del servizio integrato di gestione della carta di cui al primo periodo.

3. Al fine di rafforzare le politiche attive del lavoro e di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia, compresi quelli di cui all'art. 4, comma 14, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è adottato un Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro; il Piano ha durata triennale e può essere aggiornato annualmente. Esso individua specifici standard di servizio per l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia e i connessi fabbisogni di risorse umane e strumentali delle regioni e delle province autonome, nonché obiettivi relativi alle politiche attive del lavoro in favore dei beneficiari del Rdc. Il Piano disciplina altresì il riparto e le modalità di utilizzo delle risorse di

cui all'art. 1, comma 258, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dal comma 8, lettere *a)* e *b)*, del presente articolo. Oltre alle risorse già a tal fine destinate dall'art. 1, comma 258, primo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dal comma 8, lettere *a)* e *b)*, del presente articolo, utilizzabili anche per il potenziamento infrastrutturale dei centri per l'impiego, nonché alle risorse di cui al comma 3-*bis*, per l'attuazione del Piano è autorizzata una spesa aggiuntiva nel limite di 160 milioni di euro per l'anno 2019, di 130 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Al fine di garantire l'avvio e il funzionamento del Rdc nelle fasi iniziali del programma, nell'ambito del Piano sono altresì previste azioni di sistema a livello centrale, nonché azioni di assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni, d'intesa con le medesime regioni, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'ANPAL, anche per il tramite dell'ANPAL Servizi Spa. A questo fine, il Piano individua le regioni e le province autonome che si avvalgono delle azioni di assistenza tecnica, i contingenti di risorse umane che operano presso le sedi territoriali delle regioni, le azioni di sistema e le modalità operative di realizzazione nei singoli territori. Con successive convenzioni tra l'ANPAL Servizi Spa e le singole amministrazioni regionali e provinciali individuate nel Piano, da stipulare entro trenta giorni dalla data di adozione del Piano, sono definite le modalità di intervento con cui opera il personale dell'assistenza tecnica. Nelle more della stipulazione delle convenzioni, sulla base delle indicazioni del Piano, i contingenti di risorse umane individuati nel Piano medesimo possono svolgere la propria attività presso le sedi territoriali delle regioni. Nel limite di 90 milioni di euro per l'anno 2019, di 130 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse del Piano di cui al quarto periodo, è autorizzata la spesa a favore dell'ANPAL Servizi Spa, che adegua i propri regolamenti a quanto disposto dal presente comma, per consentire la selezione, mediante procedura selettiva pubblica, delle professionalità necessarie ad organizzare l'avvio del Rdc, la stipulazione di contratti, nelle forme del conferimento di incarichi di collaborazione, con i soggetti selezionati, la formazione e l'equipaggiamento dei medesimi, nonché la gestione amministrativa e il coordinamento delle loro attività, al fine di svolgere le azioni di assistenza tecnica alle regioni e alle province autonome previste dal presente comma. Nell'ambito del Piano, le restanti risorse sono ripartite tra le regioni e le province autonome con vincolo di destinazione ad attività connesse all'erogazione del Rdc, anche al fine di consentire alle medesime regioni e province autonome l'assunzione di personale presso i centri per l'impiego.

3-*bis*. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 258, terzo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dai commi 3-*ter* e 8, lettere *a)* e *b)*, del presente articolo, le regioni e le province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le province e le città metropolitane se delegate all'esercizio delle funzioni con legge regionale ai sensi dell'art. 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono autorizzati ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, a decorrere dall'anno 2020 fino a complessive 3.000 unità di personale, da destinare ai centri per l'impiego, e a decorrere dall'anno 2021 ulteriori 4.600 unità di personale, compresa la stabilizzazione delle unità di personale, reclutate mediante procedure concorsuali bandite per assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui all'accordo sul documento recante Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro, sancito nella riunione della Conferenza unificata del 21 dicembre 2017, per complessivi oneri nel limite di 120 milioni di euro per l'anno 2020 e di 304 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con il Piano straordinario di cui al comma 3 del presente art. sono definiti anche i criteri di riparto delle risorse di cui al presente comma tra le regioni e le province autonome. A decorrere dall'anno 2021, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere previste, sulla base delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, risorse da destinare ai centri per l'impiego a copertura degli oneri di finanziamento correlati all'esercizio delle relative funzioni.

3-*ter*. All'art. 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dal comma 8, lettere *a)* e *b)*, del presente articolo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole: "le regioni sono autorizzate" sono sostituite dalle seguenti: "le regioni e le province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le province e le città metropolitane se delegate all'esercizio delle funzioni con legge regionale ai sensi dell'art. 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono autorizzati";

b) dopo il quarto periodo sono inseriti i seguenti: "Le predette assunzioni non rilevano in relazione alle capacità assunzionali di cui all'art. 3, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ovvero ai limiti previsti dai commi 557 e seguenti dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; in ordine al trattamento accessorio trova applicazione quanto previsto dall'art. 11, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Le procedure relative alle assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate in deroga all'art. 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

3-*quater*. Allo scopo di garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, le regioni e le province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le province e le città metropolitane se delegate all'esercizio delle funzioni con legge regionale ai sensi dell'art. 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, attuano il piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego, di cui all'art. 15, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Le assunzioni finalizzate al predetto piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego non rilevano rispetto ai limiti, anche di spesa, previsti per i rapporti di lavoro a tempo determinato dalle vigenti disposizioni legislative; in ordine all'incidenza sul trattamento economico accessorio non opera il limite previsto dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

4. (*abrogato*).

4-*bis*. Al fine di adeguare le spese di funzionamento dell'ANPAL per l'attuazione del Rdc è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 5 milioni di euro per l'anno 2021. Ai predetti oneri si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 258, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dal comma 8, lettere *a)* e *b)*, del presente articolo;

b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lettera *a)*.

5. Anche al fine di consentire ai beneficiari di presentare domanda di Rdc e di pensione di cittadinanza anche attraverso l'assistenza dei centri di assistenza fiscale in convenzione con l'INPS ai sensi dell'art. 5 comma 1, nonché per le attività legate all'assistenza nella presentazione della DSU a fini ISEE affidate ai predetti centri di assistenza fiscale, sono stanziati 35 milioni di euro per l'anno 2019.

6. In deroga a quanto disposto dall'art. 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e nei limiti della dotazione organica dell'INPS, come rideterminata ai sensi del presente comma, a decorrere dall'anno 2019 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui per l'assunzione di personale da assegnare alle strutture dell'INPS al fine di dare piena attuazione alle disposizioni contenute nel presente decreto. La dotazione organica del personale di Area C dell'INPS è incrementata di n. 1003 unità.

7. Al fine dell'adeguamento e della manutenzione dei sistemi informativi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le attività di competenza di cui all'art. 6, nonché per attività di comunicazione istituzionale sul programma Rdc, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

7-*bis*. Al fine di dare piena attuazione ai nuovi e maggiori compiti attribuiti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per effetto della revisione delle tariffe dei premi e dei contributi assicurativi, della disciplina dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico e del regime delle prestazioni economiche, socio-sanitarie e di reinserimento lavorativo a favore delle persone con disabilità da lavoro, sono autorizzate, a valere sulle risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 365, lettera *b)*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, assunzioni di personale presso il predetto Istituto nel limite di spesa di euro 5.695.723 per l'anno 2020 e di euro 6.549.500 annui a decorrere dall'anno 2021, da effettuare secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

8. All'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai commi 255 e 258, le parole: "Fondo per il reddito di cittadinanza", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza";

b) al comma 258:

1) al primo periodo, le parole "fino a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino a 467,2 milioni di euro per l'anno 2019 e a 403,1 milioni di euro per l'anno 2020";

2) al primo periodo sostituire le parole "e un importo fino a 10 milioni di euro" fino alla fine del periodo con le seguenti: ", anche infrastrutturale. Per il funzionamento dell'ANPAL Servizi Spa è destinato un contributo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019";

3) al terzo periodo le parole: “, quanto a 120 milioni di euro per l’anno 2019 e a 160 milioni di euro per l’anno 2020, a valere sulle risorse destinate dal primo periodo al potenziamento dei centri per l’impiego e, quanto a 160 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, “ sono soppresse.

8-*bis*. Ai trasferimenti alle regioni a statuto ordinario previsti dai commi 794 e 797 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si provvede, a decorrere dall’anno 2020, mediante apposito capitolo di spesa istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di riparto e delle percentuali di accesso oggetto di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sancita nella riunione del 24 gennaio 2018. Ai trasferimenti alle regioni e alle province autonome delle risorse di cui all’art. 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si provvede, a decorrere dall’anno 2020, con analogo capitolo di spesa istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di riparto definiti previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

8-*ter*. In deroga all’art. 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la disposizione di cui all’art. 1, comma 361, della medesima legge n. 145 del 2018 si applica alle procedure concorsuali per le assunzioni di personale da destinare ai centri per l’impiego bandite a decorrere dal 1° luglio 2019. Resta ferma la possibilità di procedere alle assunzioni del personale da destinare ai centri per l’impiego utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate.

9. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al comma 1, l’INPS accantona, a valere sulle disponibilità del conto di tesoreria di cui al comma 2, all’atto della concessione di ogni beneficio economico del Rdc, un ammontare di risorse pari alle mensilità spettanti nell’anno, per ciascuna annualità in cui il beneficio è erogato. All’inizio di ciascuna annualità è altresì accantonata una quota pari alla metà di una mensilità aggiuntiva per ciascun nucleo beneficiario del Rdc da oltre sei mesi, al fine di tener conto degli incentivi di cui all’art. 8. In caso di esaurimento delle risorse disponibili per l’esercizio di riferimento ai sensi del comma 1, accertato secondo le modalità previste dall’art. 17, comma 10, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall’esaurimento di dette risorse, è ristabilita la compatibilità finanziaria mediante rimodulazione dell’ammontare del beneficio. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al terzo periodo, l’acquisizione di nuove domande e le erogazioni sono sospese. La rimodulazione dell’ammontare del beneficio opera esclusivamente nei confronti delle erogazioni del beneficio successive all’esaurimento delle risorse non accantonate.

10. Fermo restando il monitoraggio di cui all’art. 1, comma 257, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l’INPS provvede al monitoraggio delle erogazioni del beneficio economico del Rdc, della Pensione di cittadinanza e degli incentivi di cui all’art. 8, inviando entro il 10 di ciascun mese la rendicontazione con riferimento alla mensilità precedente delle domande accolte, dei relativi oneri, nonché delle risorse accantonate ai sensi del comma 9, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze, secondo le indicazioni fornite dai medesimi Ministeri. L’INPS comunica tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze che l’ammontare degli accantonamenti disposti ai sensi del comma 9 ha raggiunto il 90 per cento delle risorse disponibili ai sensi del comma 1.

11.

12. Al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui all’art. 4, comma 13, ivi compresi eventuali costi per l’adeguamento dei sistemi informativi dei comuni, singoli o associati, nonché gli oneri per l’attivazione e la realizzazione dei progetti di cui all’art. 4, comma 15, e quelli derivanti dalle assicurazioni presso l’INAIL e per responsabilità civile dei partecipanti ai medesimi progetti, per effetto di quanto previsto dal presente decreto, si provvede mediante l’utilizzo delle risorse residue della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui all’art. 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, con il concorso delle risorse afferenti al Programma operativo nazionale Inclusione relativo all’obiettivo tematico della lotta alla povertà e della promozione dell’inclusione sociale in coerenza con quanto stabilito dall’Accordo di partenariato 2014-2020 per l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei. Sono in ogni caso fatti salvi gli interventi previsti negli atti di programmazione regionale secondo le indicazioni programmatiche contenute nel Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 maggio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 6 luglio 2018.».

Art. 5.

Misure urgenti in materia di personale INPS

1. All’articolo 12, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «e nei limiti della dotazione organica dell’INPS» sono aggiunte le seguenti: «, come rideterminata ai sensi del presente comma»;

b) è aggiunto in fine il seguente periodo: «La dotazione organica del personale di Area C dell’INPS è incrementata di n. 1003 unità.».

Riferimenti normativi:

— Si riporta l’art. 12, comma 6, del citato decreto-legge n. 4 del 2019, come modificato dalla presente legge:

«Art. 12 *(Disposizioni finanziarie per l’attuazione del programma del Rdc)*. — 1. - 5. (*omissis*)

6. In deroga a quanto disposto dall’art. 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e nei limiti della dotazione organica dell’INPS*, come rideterminata ai sensi del presente comma,* a decorrere dall’anno 2019 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui per l’assunzione di personale da assegnare alle strutture dell’INPS al fine di dare piena attuazione alle disposizioni contenute nel presente decreto. *La dotazione organica del personale di Area C dell’INPS è incrementata di n. 1003 unità.*».

Art. 5 - *bis*

Internalizzazione del c*ontact center* multicanale dell’INPS

1. In considerazione della necessità di internalizzare i servizi informativi e dispositivi da erogarsi in favore dell’utenza dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per promuovere la continuità nell’erogazione dei servizi e per tutelare la stabilità occupazionale del personale ad essi adibito, tenuto conto dell’esigenza di valorizzare le competenze dallo stesso maturate, anche in ragione dell’assenza dei relativi profili professionali nelle piante organiche dell’INPS, alla società Italia Previdenza - Società italiana di servizi per la Previdenza Integrativa per Azioni (SISPI Spa*), interamente partecipata dall’INPS, sono altresì affidate le attività di* contact center *multicanale verso l’utenza (CCM) nel rispetto delle disposizioni interne ed europee in materia di* in house providing *alla scadenza naturale dei contratti in essere nell’ambito delle stesse attività.*

2. La società di cui al comma 1 assume la denominazione di INPS Servizi Spa.

3. In sede di prima attuazione, il presidente dell’INPS con propria determinazione provvede alla modificazione dell’oggetto sociale, dell’atto costitutivo e dello statuto nel rispetto dell’articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 nonché al rinnovo degli organi sociali. Conformemente alle previsioni di cui all’articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, alla società di cui al comma 1 è preposto un consiglio di amministrazione composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente.

4. Ai fini dell'espletamento delle attività di cui al comma 1, è data facoltà alla società di provvedere alla selezione del proprio personale anche valorizzando le esperienze simili maturate nell'ambito dell'erogazione di servizi di CCM di analoga complessità, nel rispetto dei principi di selettività di cui all'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

5. Nelle more dell'adozione della determinazione di cui al comma 3, gli organi sociali in carica limitano l'adozione degli atti di ordinaria amministrazione a quelli aventi motivato carattere urgente e indifferibile e richiedono l'autorizzazione dell'INPS per quelli di straordinaria amministrazione.

6. La società può avvalersi del patrocinio legale dell'Avvocatura dell'INPS.

7. La società continua a svolgere le attività che già ne costituiscono l'oggetto sociale alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Riferimenti normativi:

— Si riporta l'art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):

«Art. 5 *(Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico)*. — 1. Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;

c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

2. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera *a)*, qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.

3. Il presente codice non si applica anche quando una persona giuridica controllata che è un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore, aggiudica un appalto o una concessione alla propria amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore controllante o ad un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, a condizione che nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l'appalto pubblico non vi sia alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto prescritte dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

4. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore può aggiudicare un appalto pubblico o una concessione senza applicare il presente codice qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche in caso di controllo congiunto.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;

b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;

c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.

6. Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;

b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;

c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

7. Per determinare la percentuale delle attività di cui al comma 1, lettera *b)*, e al comma 6, lettera *c)*, si prende in considerazione il fatturato totale medio, o una idonea misura alternativa basata sull'attività, quale i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore nei settori dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione.

8. Se, a causa della data di costituzione o di inizio dell'attività della persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, ovvero a causa della riorganizzazione delle sue attività, il fatturato o la misura alternativa basata sull'attività, quali i costi, non è disponibile per i tre anni precedenti o non è più pertinente, è sufficiente dimostrare, segnatamente in base a proiezioni dell'attività, che la misura dell'attività è credibile.

9. Nei casi in cui le norme vigenti consentono la costituzione di società miste per la realizzazione e gestione di un'opera pubblica o per l'organizzazione e la gestione di un servizio di interesse generale, la scelta del socio privato avviene con procedure di evidenza pubblica.».

— Si riportano gli articoli 11 e 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica):

«Art. 11 *(Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico)*. — 1. Salvi gli ulteriori requisiti previsti dallo statuto, i componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Resta fermo quanto disposto dall'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

2. L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico.

3. L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-*bis* del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, e alla struttura di cui all'art. 15.

4. Nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

5. Quando la società a controllo pubblico sia costituita in forma di società a responsabilità limitata, non è consentito, in deroga all'art. 2475, terzo comma, del codice civile, prevedere che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le società a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per le società controllate dalle regioni o dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. Le stesse società verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il suddetto decreto. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. Il decreto stabilisce altresì i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta.

7. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166.

8. Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori.

9. Gli statuti delle società a controllo pubblico prevedono altresì:

a) l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;

b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;

c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;

d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

10. È comunque fatto divieto di corrispondere ai dirigenti delle società a controllo pubblico indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'art. 2125 del codice civile.

11. Nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.

12. Coloro che hanno un rapporto di lavoro con società a controllo pubblico e che sono al tempo stesso componenti degli organi di amministrazione della società con cui è instaurato il rapporto di lavoro, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori.

13. Le società a controllo pubblico limitano ai casi previsti dalla legge la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta. Per il caso di loro costituzione, non può comunque essere riconosciuta ai componenti di tali comitati alcuna remunerazione complessivamente superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto.

14. Restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

15. Agli organi di amministrazione e controllo delle società in house si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

16. Nelle società a partecipazione pubblica ma non a controllo pubblico, l'amministrazione pubblica che sia titolare di una partecipazione pubblica superiore al dieci per cento del capitale propone agli organi societari l'introduzione di misure analoghe a quelle di cui ai commi 6 e 10.

Art. 19 *(Gestione del personale)*. — 1. Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi.

2. Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei princìpi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei princìpi di cui all'art. 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto art. 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito istituzionale della società. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

4. Salvo quanto previsto dall'art. 2126 del codice civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli. Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale.

5. Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'art. 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera.

6. Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello.

7. I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della società e delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano l'art. 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

8. Le pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società, in caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati, affidati alle società stesse, procedono, prima di poter effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della società interessata dal processo di reinternalizzazione, mediante l'utilizzo delle procedure di mobilità di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale. Il riassorbimento può essere disposto solo nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dell'amministrazione interessata e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili. La spesa per il riassorbimento del personale già in precedenza dipendente dalle stesse amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato non rileva nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili e, per gli enti territoriali, anche del parametro di cui all'art. 1, comma 557-*quater*, della legge n. 296 del 2006, a condizione che venga fornita dimostrazione, certificata dal parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, che le esternalizzazioni siano state effettuate nel rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 6-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in particolare, a condizione che:

a) in corrispondenza del trasferimento alla società della funzione sia stato trasferito anche il personale corrispondente alla funzione medesima, con le correlate risorse stipendiali;

b) la dotazione organica dell'ente sia stata corrispondentemente ridotta e tale contingente di personale non sia stato sostituito;

c) siano state adottate le necessarie misure di riduzione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa;

d) l'aggregato di spesa complessiva del personale soggetto ai vincoli di contenimento sia stato ridotto in misura corrispondente alla spesa del personale trasferito alla società.

9. Le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 565 a 568 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, continuano ad applicarsi fino alla data di pubblicazione del decreto di cui all'art. 25, comma 1, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017.».

Art. 5 - *ter*

Disposizioni in materia di personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro

1. Al fine di rafforzare la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e l'attività di contrasto al fenomeno degli infortuni sul lavoro, l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato a bandire una procedura di concorso e conseguentemente ad assumere a tempo indeterminato, con incremento della dotazione organica nel limite delle unità eccedenti, un contingente di personale ispettivo, da inquadrare nell'Area terza, posizione economica F1, fino a 150 unità a decorrere dall'anno 2021. L'Ispettorato nazionale del lavoro comunica al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze il numero delle unità assunte e la relativa spesa annua. Ai relativi oneri, pari a euro 6.387.000 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Riferimenti normativi:

— Si riporta all'art. 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019)

«365. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con una dotazione di 1.480 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, per le seguenti finalità:

a) determinazione, per l'anno 2017 e a decorrere dal 2018, degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall'art. 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e pari a 300 milioni di euro annui, posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018 in applicazione dell'art. 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico;

b) definizione, per l'anno 2017 e a decorrere dall'anno 2018, del finanziamento da destinare ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'art. 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

c) definizione, dall'anno 2017, dell'incremento del finanziamento previsto a legislazione vigente per garantire la piena attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lettera *a)*, numeri 1) e 4), della legge 7 agosto 2015, n. 124, e dall'art. 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, ovvero, per il solo anno 2017, proroga del contributo straordinario di cui all'art. 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la disciplina e le modalità ivi previste. Al riordino delle carriere del personale non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla valorizzazione delle peculiari condizioni di impiego professionale del personale medesimo nelle attività di soccorso pubblico, rese anche in contesti emergenziali, sono altresì destinati una quota parte delle risorse disponibili nei fondi incentivanti del predetto personale aventi carattere di certezza, continuità e stabilità, per un importo massimo annuo di 5,3 milioni di euro, i risparmi strutturali di spesa corrente già conseguiti, derivanti dall'ottimizzazione e dalla razionalizzazione dei settori di spesa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativi alle locazioni passive delle sedi di servizio, ai servizi di mensa al personale e ai servizi assicurativi finalizzati alla copertura dei rischi aeronautici, nonché una quota parte del fondo istituito dall'art. 1, comma 1328, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In sede di prima applicazione, le risorse destinate alle finalità di cui al precedente periodo sono determinate in misura non inferiore a 10 milioni di euro.».

Art. 6.

Misure urgenti in favore dei LSU e dei LPU

1. All'articolo 1, comma 446, lettera *h)*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le parole «31 ottobre 2019» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2019».

1-bis. *All'articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «amministrazioni pubbliche che già utilizzavano i», sono sostituite dalle seguenti: «amministrazioni pubbliche sia utilizzatrici che non utilizzatrici dei» e le parole: «ubicate nella medesima provincia o in una provincia limitrofa ed utilizzatrici», sono sostituite dalle seguenti: «ubicate nella medesima provincia o in una provincia limitrofa sia utilizzatrici che non utilizzatrici».*

Riferimenti normativi:

— Si riporta l'art. 1, commi 446, lettera *h)* e 448 della citata legge n.145 del 2018 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), come modificato dalla presente legge:

«446. Nel triennio 2019-2021, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato art. 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato dei suddetti lavoratori, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a)-g) (*omissis*);

h) proroga da parte degli enti territoriali e degli enti pubblici interessati delle convenzioni e degli eventuali contratti a tempo determinato fino al *31 dicembre 2019*, nelle more del completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 1156, lettera g-*bis*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le proroghe sono effettuate in deroga alle disposizioni di cui all'art. 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, all'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'art. 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'art. 20, comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.».

«448. Le graduatorie approvate all'esito delle procedure di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 446 sono impiegate, secondo l'ordine di merito, per le assunzioni a tempo indeterminato da parte delle *amministrazioni pubbliche sia utilizzatrici che non utilizzatrici dei* lavoratori inseriti nelle graduatorie medesime e, in subordine, nei limiti delle proprie facoltà assunzionali, da parte di altre pubbliche amministrazioni, *ubicate nella medesima provincia o in una provincia limitrofa sia utilizzatrici che non utilizzatrici* dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato art. 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità.».

Art. 6 - *bis*

Armonizzazione dei termini di validità di graduatorie di pubblici concorsi

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *il comma 362 è sostituito dal seguente:*

«362. Al fine di ripristinare gradualmente la durata triennale della validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2016 è estesa nei limiti temporali di seguito indicati:

a) *la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2016 è estesa fino al 30 settembre 2020;*

b) *la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2017 è estesa fino al 31 marzo 2021;*

c) *la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2018 è estesa fino al 31 dicembre 2021;*

d) *la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2019 ha durata triennale, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, decorrente dalla data di approvazione di ciascuna graduatoria»;*

b) *dopo il comma 362 sono inseriti i seguenti:*

*«362-*bis*. Al fine di armonizzare i termini di validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego approvate prima del 1° gennaio 2016 con i limiti temporali di cui al comma 362, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, è possibile procedere allo scorrimento delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2015 entro e non oltre il 30 settembre 2020.*

*362-*ter*. È altresì possibile procedere allo scorrimento delle graduatorie approvate nel 2011 entro e non oltre il 31 marzo 2020, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, previa frequenza obbligatoria da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente e previo superamento da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità.».*

Art. 7.

Disposizioni urgenti in materia di ISEE

1. L'articolo 4-*sexies* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente:

«Art. 4-*sexies (Termini di validità della dichiarazione sostitutiva unica)*. — 1. All'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre. In ciascun anno, a decorrere dal 2020, all'inizio del periodo di validità, fissato al 1° gennaio, i dati sui redditi e sui patrimoni presenti nella DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente. Resta ferma la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare, mediante modalità estensive dell'ISEE corrente da individuarsi, *entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione*, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. *Nei casi in cui la DSU sia stata presentata a decorrere dal 1° settembre 2019 e prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, si applica la disciplina precedente*."».

Riferimenti normativi:

— Si riporta l'art. 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 (Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà), come modificato dalla presente legge:

«Art. 10 *(ISEE precompilato e aggiornamento della situazione economica)*. — 1. A decorrere dal 2019, l'INPS precompila la DSU cooperando con l'Agenzia delle entrate. A tal fine sono utilizzate le informazioni disponibili nell'Anagrafe tributaria, nel Catasto e negli archivi dell'INPS, nonché le informazioni su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare comunicate ai sensi dell'art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sono scambiati i dati mediante servizi anche di cooperazione applicativa.

2. La DSU precompilata può essere accettata o modificata, fatta eccezione per i trattamenti erogati dall'INPS e per le componenti già dichiarate a fini fiscali, per le quali è assunto il valore a tal fine dichiarato. Laddove la dichiarazione dei redditi non sia stata ancora presentata, le relative componenti rilevanti a fini ISEE possono essere modificate, fatta salva la verifica di coerenza rispetto alla dichiarazione dei redditi successivamente presentata e le eventuali sanzioni in caso di dichiarazione mendace. La DSU precompilata dall'INPS è resa disponibile mediante i servizi telematici dell'Istituto direttamente al cittadino, che può accedervi anche per il tramite del portale dell'Agenzia delle entrate attraverso sistemi di autenticazione federata, o, conferendo apposita delega, tramite un centro di assistenza fiscale di cui all'art. 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalità tecniche per consentire al cittadino di accedere alla dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS.

2-*bis*. Resta ferma la possibilità di presentare la DSU nella modalità non precompilata. In tal caso, in sede di attestazione dell'ISEE, sono riportate le eventuali omissioni o difformità riscontrate nei dati dichiarati rispetto alle informazioni disponibili di cui al comma 1, incluse eventuali difformità su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2.

3. Ferme restando le decorrenze di cui al comma 4, con il medesimo decreto di cui al comma 2, è stabilita la data a partire dalla quale è possibile accedere alla modalità precompilata di presentazione della DSU, nonché la data a partire dalla quale è avviata una sperimentazione in materia, anche ai soli fini del rilascio dell'ISEE corrente ai sensi del comma 5. Con il medesimo decreto sono stabilite le componenti della DSU che restano interamente autodichiarate e non precompilate, suscettibili di successivo aggiornamento in relazione alla evoluzione dei sistemi informativi e dell'assetto dei relativi flussi d'informazione.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre. In ciascun anno, a decorrere dal 2020, all'inizio del periodo di validità, fissato al 1° gennaio, i dati sui redditi e sui patrimoni presenti nella DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente. Resta ferma la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare, mediante modalità estensive dell'ISEE corrente da individuarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nei casi in cui la DSU sia stata presentata a decorrere dal 1° settembre 2019, e prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, si applica la disciplina precedente.

5. L'ISEE corrente e la sua componente reddituale ISRE possono essere calcolati, in presenza di un ISEE in corso di validità, qualora si sia verificata una variazione della situazione lavorativa, di cui all'art. 9, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, ovvero una variazione dell'indicatore della situazione reddituale corrente superiore al venticinque per cento, di cui al medesimo art. 9, comma 2, ovvero un'interruzione dei trattamenti previsti dall'art. 4, comma 2, lettera *f)*, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. La variazione della situazione

lavorativa deve essere avvenuta posteriormente al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il reddito considerato nell'ISEE calcolato in via ordinaria di cui si chiede la sostituzione con l'ISEE corrente. Nel caso di interruzione dei trattamenti di cui al primo periodo, il periodo di riferimento e i redditi utili per il calcolo dell'ISEE corrente sono individuati con le medesime modalità applicate in caso di variazione della situazione lavorativa del lavoratore dipendente a tempo indeterminato. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento di approvazione del nuovo modulo sostitutivo della DSU finalizzato alla richiesta dell'ISEE corrente, emanato ai sensi dell'art. 10, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, l'ISEE corrente è calcolato con le modalità di cui al presente comma e ha validità di sei mesi dalla data della presentazione del modulo sostitutivo ai fini della successiva richiesta dell'erogazione delle prestazioni, salvo che intervengano variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti; in quest'ultimo caso, l'ISEE corrente è aggiornato entro due mesi dalla variazione.

6. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 cessa dal giorno successivo a quello di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, da adottarsi entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. A decorrere dalla data stabilita nel decreto di cui al comma 3, al fine di agevolare la precompilazione della DSU per l'ISEE corrente, nonché la verifica delle comunicazioni di cui all'art. 11, comma 2, da parte dell'INPS e per la verifica dello stato di disoccupazione di cui all'art. 3, comma 3, da parte degli organi competenti, le comunicazioni obbligatorie, di cui all'art. 9-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, devono contenere l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso.».

Art. 8.

Donazioni al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili

1. All'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. Per le finalità di cui ai commi 1 e 1-*bis*, il Fondo di cui al presente articolo è altresì alimentato da versamenti da parte di soggetti privati a titolo spontaneo e solidale. Le somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al medesimo Fondo, nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

Riferimenti normativi:

— Si riporta l'art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), come modificato dalla presente legge:

«Art. 13 *(Incentivi alle assunzioni)*. — 1. Nel rispetto dell'art. 33 del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro è concesso a domanda un incentivo per un periodo di trentasei mesi:

a) nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;

b) nella misura del 35 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera *a)*.

1-*bis*. L'incentivo di cui al comma 1 è altresì concesso, nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, per un periodo di 60 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi e per tutta la durata del contratto.

1-*ter*. L'incentivo di cui ai commi 1 e 1-*bis* è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. La domanda per la fruizione dell'incentivo è trasmessa, attraverso apposita procedura telematica, all'INPS, che provvede, entro cinque giorni, a fornire una specifica comunicazione telematica in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse per l'accesso all'incentivo. A seguito della comunicazione, in favore del richiedente opera una riserva di somme pari all'ammontare previsto dell'incentivo spettante e al richiedente è assegnato un termine perentorio di sette giorni per provvedere alla stipula del contratto di lavoro che dà titolo all'incentivo. Entro il termine perentorio dei successivi sette giorni lavorativi, il richiedente ha l'onere di comunicare all'INPS, attraverso l'utilizzo della predetta procedura telematica, l'avvenuta stipula del contratto che dà titolo all'incentivo. In caso di mancato rispetto dei termini perentori di cui al terzo e quarto periodo, il richiedente decade dalla riserva di somme operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari. L'incentivo di cui al presente articolo è riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito l'effettiva stipula del contratto che dà titolo all'incentivo e, in caso di insufficienza delle risorse a disposizione determinate ai sensi del decreto di cui al comma 5, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet istituzionale. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni trimestrali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. L'INPS provvede all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

2.

3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono estesi anche ai datori di lavoro privati che, pur non essendo soggetti agli obblighi della presente legge, procedono all'assunzione di lavoratori disabili e ne fanno domanda con le modalità di cui al comma 1-*ter*.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per il cui finanziamento è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1999 e seguenti, euro 37 milioni per l'anno 2007 ed euro 42 milioni a decorrere dall'anno 2008. A valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo e nei limiti del 5 per cento delle risorse complessive, possono essere finanziate sperimentazioni di inclusione lavorativa delle persone con disabilità da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le risorse sono attribuite per il tramite delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

*4-*bis*. Per le finalità di cui ai commi 1 e 1-*bis*, il Fondo di cui al presente articolo è altresì alimentato da versamenti da parte di soggetti privati a titolo spontaneo e solidale. Le somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al medesimo Fondo, nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.*

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è definito l'ammontare delle risorse del Fondo di cui al comma 4 che vengono trasferite all'INPS a decorrere dal 2016 e rese disponibili per la corresponsione dell'incentivo al datore di lavoro di cui ai commi 1 e 1-*bis*. Con il medesimo decreto è stabilito l'ammontare delle risorse attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le finalità di cui al secondo periodo del comma 4. Il decreto di cui al presente comma è aggiornato annualmente al fine di attribuire le risorse che affluiscono al Fondo di cui al comma 4 per il versamento dei contributi di cui all'art. 5, comma 3-*bis*.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 29-*quater* del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e successive modifiche e integrazioni. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono esserlo in quelli successivi.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8.

9.

10. Il Governo, ogni due anni, procede ad una verifica degli effetti delle disposizioni del presente articolo e ad una valutazione dell'adeguatezza delle risorse finanziarie ivi previste.».

Art. 8 - *bis*

Modifiche al decreto legislativo n. 150 del 2015

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il comma 12 è sostituito dal seguente:

«12. Avverso il provvedimento del centro per l'impiego di cui al comma 10 è ammesso ricorso all'ANPAL, che provvede ad istituire un apposito comitato, con la partecipazione delle parti sociali. Avverso il provvedimento emesso, ai sensi del comma 10, dalla struttura organizzativa competente della provincia autonoma di Bolzano è ammesso ricorso alla commissione provinciale di controllo sul collocamento di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 280, nel rispetto di quanto previsto al comma 5 dell'articolo 1 del presente decreto.».

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 21 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015, come modificato dalla presente legge:

«Art. 21 *(Rafforzamento dei meccanismi di condizionalità e livelli essenziali delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito).* — 1. La domanda di Assicurazione Sociale per l'Impiego, di cui all'art. 2 della legge n. 92 del 2012, di Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) o Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL), di cui agli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e la domanda di indennità di mobilità di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, resa dall'interessato all'INPS, equivale a dichiarazione di immediata disponibilità, ed è trasmessa dall'INPS all'ANPAL, ai fini dell'inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro.

2. I beneficiari delle prestazioni a sostegno del reddito di cui al comma 1, ancora privi di occupazione, contattano i centri per l'impiego, con le modalità definite da questi, entro il termine di 15 giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 1, e, in mancanza, sono convocati dal centro per l'impiego entro il termine stabilito con il decreto di cui all'art. 2, comma 1, per stipulare il patto di servizio di cui all'art. 20.

3.

4. Il beneficiario di prestazioni è tenuto ad attenersi ai comportamenti previsti nel patto di servizio personalizzato, di cui all'art. 20, nei tempi ivi previsti, restando comunque fermi gli obblighi e le sanzioni di cui al presente articolo.

5. Oltre agli obblighi derivanti dalla specifica disciplina, il lavoratore che fruisce di benefici legati allo stato di disoccupazione soggiace agli obblighi di cui al presente articolo.

6. Oltre che per i contatti con il responsabile delle attività di cui all'art. 20, comma 2, lettera *d)*, previsti dal patto di servizio personalizzato, il beneficiario può essere convocato nei giorni feriali dai competenti servizi per il lavoro con preavviso di almeno 24 ore e non più di 72 ore secondo modalità concordate nel medesimo patto di servizio personalizzato.

7. Con riferimento all'Assicurazione Sociale per l'Impiego, alla Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), alla Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL) e all'indennità di mobilità, si applicano le seguenti sanzioni:

a) in caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti di cui all'art. 20, commi 1 e 2, lettera *d)*, e di commi 2 e 6 del presente articolo:

1) la decurtazione di un quarto di una mensilità, in caso di prima mancata presentazione;

2) la decurtazione di una mensilità, alla seconda mancata presentazione;

3) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;

b) in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui all'art. 20, comma 3, lettera *a)*, le medesime conseguenze di cui alla lettera *a)* del presente comma 7;

c) in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di cui all'art. 20, comma 3, lettera *b)* e all'art. 26:

1) la decurtazione di una mensilità, alla prima mancata partecipazione;

2) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;

d) in caso di mancata accettazione, in assenza di giustificato motivo, di un'offerta di lavoro congrua ai sensi dell'art. 25, la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.

8.

9. In caso di decadenza dallo stato di disoccupazione prodottasi ai sensi dei commi 7, 8 e dell'art. 23, comma 4, non è possibile una nuova registrazione prima che siano decorsi due mesi.

10. In caso di violazione degli obblighi di cui ai commi 7 e 8, il centro per l'impiego adotta le relative sanzioni, inviando pronta comunicazione, per il tramite del sistema informativo di cui all'art. 13, all'ANPAL ed all'INPS, che emette i provvedimenti conseguenti e provvede a recuperare le somme indebite eventualmente erogate.

11. La mancata adozione dei provvedimenti di decurtazione o decadenza della prestazione determina responsabilità disciplinare e contabile del funzionario responsabile, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 20 del 1994.

12. *Avverso il provvedimento del centro per l'impiego di cui al comma 10 è ammesso ricorso all'ANPAL, che provvede ad istituire un apposito comitato, con la partecipazione delle parti sociali. Avverso il provvedimento emesso, ai sensi del comma 10, dalla struttura organizzativa competente della Provincia autonoma di Bolzano è ammesso ricorso alla commissione provinciale di controllo sul collocamento di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 280, nel rispetto di quanto previsto al comma 5 dell'art. 1 del presente decreto.*

13. L'INPS provvede annualmente a versare le risorse non erogate in relazione a prestazioni oggetto di provvedimenti di decurtazione o decadenza per il 50 per cento al Fondo per le politiche attive di cui all'art. 1, comma 215, della legge n. 147 del 2013, e per il restante 50 per cento alle regioni e province autonome cui fanno capo i centri per l'impiego che hanno adottato i relativi provvedimenti, per l'impiego in strumenti di incentivazione del personale connessi al raggiungimento di particolari obiettivi.».

Capo II

CRISI AZIENDALI

Art. 9.

Aree di crisi industriale complessa Regioni Sardegna e Sicilia

1. All'articolo 1, comma 282, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti:

«Ai medesimi fini di cui al primo periodo, la Regione Sardegna può altresì destinare ulteriori risorse, fino al limite di 3,5 milioni di euro entro l'anno 2019 per le specifiche situazioni occupazionali esistenti nel suo territorio. All'onere derivante dall'applicazione del secondo periodo, pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 282 è inserito il seguente:

«282-*bis*. Ai medesimi fini di cui al comma 282, la Regione Siciliana può altresì destinare ulteriori risorse, fino al limite di 30 milioni di euro nell'anno 2019, per speci-

fiche situazioni occupazionali già presenti nel suo territorio. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 30 milioni di euro, si provvede, nell'anno 2019, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

Riferimenti normativi:

— Si riporta l'art. 1, comma 282, della citata legge n. 145 del 2018:

«282. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale previsti, le restanti risorse finanziarie di cui all'art. 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017, nonché le restanti risorse finanziarie previste per le specifiche situazioni occupazionali esistenti nella regione Sardegna dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2018, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2018, n. 83, nonché ulteriori 117 milioni di euro a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da ripartire proporzionalmente tra le regioni in base alle rispettive esigenze con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere destinati dalle predette regioni, nell'anno 2019, alle medesime finalità del citato art. 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché a quelle dell'art. 53-*ter* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. *Ai medesimi fini di cui al primo periodo, la Regione Sardegna può altresì destinare ulteriori risorse, fino al limite di 3,5 milioni di euro entro l'anno 2019 per le specifiche situazioni occupazionali esistenti nel suo territorio. All'onere derivante dall'applicazione del secondo periodo, pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera* a), *del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.*».

Art. 9 - *bis*

Finanziamento della proroga della CIGS

*1. All'articolo 22-*bis *del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, le parole «180 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «270 milioni di euro per l'anno 2019»;*

b) *al comma 3, le parole «a 180 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «a 270 milioni di euro per l'anno 2019».*

Riferimenti normativi:

— Si riporta l'art. 22-*bis* del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), come modificato dalla presente legge:

«Art. 22-*bis (Proroga del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale).* — 1. Per gli anni 2018, 2019 e 2020, in deroga agli articoli 4 e 22, comma 1, entro il limite complessivo di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2018, di *270 milioni di euro per l'anno 2019* e di 50 milioni di euro per l'anno 2020, per imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la presenza della regione interessata, o delle regioni interessate nel caso di imprese con unità produttive coinvolte ubicate in due o più regioni, può essere concessa la proroga dell'intervento straordinario di integrazione salariale, sino al limite massimo di dodici mesi, qualora il programma di riorganizzazione aziendale di cui all'art. 21, comma 2, sia caratterizzato da investimenti complessi non attuabili nel limite temporale di durata di ventiquattro mesi di cui all'art. 22, comma 1, ovvero qualora il programma di riorganizzazione aziendale di cui all'art. 21, comma 2, presenti piani di recupero occupazionale per la ricollocazione delle risorse umane e azioni di riqualificazione non attuabili nel medesimo limite temporale. Alle medesime condizioni e nel limite delle risorse finanziarie sopra indicate, in deroga ai limiti temporali di cui agli articoli 4 e 22, comma 2, può essere concessa la proroga dell'intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di sei mesi, qualora il piano di risanamento di cui all'art. 21, comma 3, presenti interventi correttivi complessi volti a garantire la continuazione dell'attività aziendale e la salvaguardia occupazionale, non attuabili nel limite temporale di durata di dodici mesi di cui all'art. 22, comma 2. Alle medesime condizioni e nel limite delle risorse finanziarie sopra indicate, in deroga ai limiti temporali di cui agli articoli 4 e 22, commi 3 e 5, può essere concessa la proroga dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale contratto di solidarietà sino al limite massimo di 12 mesi, qualora permanga, in tutto o in parte, l'esubero di personale già dichiarato nell'accordo di cui all'art. 21, comma 5, e si realizzino le condizioni di cui al comma 2.

1-*bis*. In presenza di piani pluriennali di riorganizzazione già oggetto di specifico accordo stipulato in sede ministeriale ai sensi del comma 1, che coinvolgono imprese operanti in più regioni con un organico superiore a 500 unità lavorative con gravi ricadute occupazionali concentrate nelle aree di crisi complessa, conseguenti alle difficoltà di implementazione delle azioni di riorganizzazione e di accesso alle fonti di finanziamento, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, valutate le problematiche di ordine occupazionale e la necessità di successive verifiche per accertare tutti i requisiti di cui al medesimo comma 1, sulla base della preventiva istruttoria da parte degli uffici competenti, può autorizzare acconti per sei mensilità di integrazione salariale straordinaria, al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori sospesi. Le mensilità di integrazione salariale straordinaria, erogate dall'INPS, sono computate nell'ambito delle mensilità autorizzabili ai sensi del comma 1, a valere sulle risorse finanziarie di cui al comma 3. Qualora sia rigettata l'istanza ai sensi del comma 1, si applica l'art. 1-*bis* del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172.

2. Ai fini dell'ammissione all'intervento di cui al comma 1, l'impresa deve presentare piani di gestione volti alla salvaguardia occupazionale che prevedano specifiche azioni di politiche attive concordati con la regione interessata, o con le regioni interessate nel caso di imprese con unità produttive coinvolte ubicate in due o più regioni.

3. All'onere derivante dai commi 1 e 2, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2018, *a 270 milioni di euro per l'anno 2019* e a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

Art. 10.

Area di crisi industriale complessa Venafro-Campochiaro-Bojano e aree dell'indotto

1. Le disposizioni di cui all'articolo 53-*ter* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, *nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro* per l'anno 2019, si applicano, altresì, ai lavoratori dell'*area di crisi industriale complessa di Venafro-Campochiaro-Bojano e aree dell'indotto* che, alla data del 31 dicembre 2016, risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga, salvo che gli stessi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano percettori di reddito di cittadinanza, a seguito di accoglimento della richiesta di cui all'articolo 5 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a *1,5 milioni* di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— Si riporta l'art. 53-*ter* del decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96:

«Art. 53-*ter (Trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa)*. — 1. Le risorse finanziarie di cui all'art. 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017, possono essere destinate dalle regioni medesime, nei limiti della parte non utilizzata, alla prosecuzione, senza soluzione di continuità e a prescindere dall'applicazione dei criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 83473 del 1° agosto 2014, del trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di dodici mesi, per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa, riconosciuta ai sensi dell'art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e che alla data del 1° gennaio 2017 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga, a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.».

— Si riporta l'art. 5 del citato decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019:

«Art. 5 *(Richiesta, riconoscimento ed erogazione del beneficio)*. — 1. Il Rdc è richiesto, dopo il quinto giorno di ciascun mese, presso il gestore del servizio integrato di cui all'art. 81, comma 35, lettera *b)*, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Rdc può anche essere richiesto mediante modalità telematiche, alle medesime condizioni stabilite in esecuzione del servizio affidato. Le richieste del Rdc possono essere presentate presso i centri di assistenza fiscale di cui all'art. 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Le richieste del Rdc e della Pensione di cittadinanza possono essere presentate presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e valutate come al numero 8 della tabella D allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nei limiti del finanziamento previsto dall'art. 13, comma 9, della citata legge n. 152 del 2001. Con provvedimento dell'INPS, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Garante per la protezione dei dati personali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvato il modulo di domanda, nonché il modello di comunicazione dei redditi di cui all'art. 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 10. Con riferimento alle informazioni già dichiarate dal nucleo familiare a fini ISEE, il modulo di domanda rimanda alla corrispondente DSU, a cui la domanda è successivamente associata dall'INPS. Le informazioni contenute nella domanda del Rdc sono comunicate all'INPS entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, possono essere individuate modalità di presentazione della richiesta del Rdc anche contestualmente alla presentazione della DSU a fini ISEE e in forma integrata, tenuto conto delle semplificazioni conseguenti all'avvio della precompilazione della DSU medesima, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 147 del 2017. In sede di prima applicazione e nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, al fine di favorire la conoscibilità della nuova misura, l'INPS è autorizzato ad inviare comunicazioni informative sul Rdc ai nuclei familiari che, a seguito dell'attestazione dell'ISEE, presentino valori dell'indicatore e di sue componenti compatibili con quelli di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*.

3. Il Rdc è riconosciuto dall'INPS ove ricorrano le condizioni. Ai fini del riconoscimento del beneficio, l'INPS verifica, entro cinque giorni lavorativi dalla data di comunicazione di cui al comma 1, il possesso dei requisiti per l'accesso al Rdc sulla base delle informazioni pertinenti disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni titolari dei dati. A tal fine l'INPS acquisisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dall'Anagrafe tributaria, dal Pubblico registro automobilistico e dalle altre amministrazioni pubbliche detentrici dei dati, le informazioni necessarie ai fini della concessione del Rdc. Con provvedimento dell'INPS, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite, ove non già disciplinate, la tipologia dei dati, le modalità di acquisizione e le misure a tutela degli interessati. In ogni caso il riconoscimento da parte dell'INPS avviene entro la fine del mese successivo alla trasmissione della domanda all'Istituto.

4. Nelle more del completamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, resta in capo ai comuni la verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno, di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, secondo modalità definite mediante accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. L'esito delle verifiche è comunicato all'INPS per il tramite della piattaforma di cui all'art. 6, comma 1, finalizzata al coordinamento dei comuni. L'Anagrafe nazionale di cui al primo periodo mette comunque a disposizione della medesima piattaforma le informazioni disponibili sui beneficiari del Rdc, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. I requisiti economici di accesso al Rdc, di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, si considerano posseduti per la durata della attestazione ISEE in vigore al momento di presentazione della domanda e sono verificati nuovamente solo in caso di presentazione di nuova DSU, ferma restando la necessità di aggiornare l'ISEE alla scadenza del periodo di validità dell'indicatore. Gli altri requisiti si considerano posseduti sino a quando non intervenga comunicazione contraria da parte delle amministrazioni competenti alla verifica degli stessi. In tal caso, l'erogazione del beneficio è interrotta a decorrere dal mese successivo a tale comunicazione ed è disposta la revoca del beneficio, fatto salvo quanto previsto all'art. 7. Resta salva, in capo all'INPS, la verifica dei requisiti autocertificati in domanda, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

6. Il beneficio economico è erogato attraverso la Carta Rdc. In sede di prima applicazione e fino alla scadenza del termine contrattuale, l'emissione della Carta Rdc avviene in esecuzione del servizio affidato ai sensi dell'art. 81, comma 35, lettera *b)*, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, relativamente alla carta acquisti, alle medesime condizioni economiche e per il numero di carte elettroniche necessarie per l'erogazione del beneficio. In sede di nuovo affidamento del servizio di gestione, il numero di carte deve comunque essere tale da garantire l'erogazione del beneficio suddivisa per ogni singolo componente ai sensi dell'art. 3, comma 7. Oltre che al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti, la Carta Rdc permette di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore ad euro 100 per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza di cui all'art. 2, comma 4, nonché, nel caso di integrazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)*, ovvero di cui all'art. 3, comma 3, di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione ovvero dell'intermediario che ha concesso il mutuo. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuati ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la Carta Rdc, nonché diversi limiti di importo per i prelievi di contante. Al fine di prevenire e contrastare fenomeni di impoverimento e l'insorgenza dei disturbi da gioco d'azzardo (DGA), è in ogni caso fatto divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità. Le informazioni sulle movimentazioni sulla Carta Rdc, prive dei dati identificativi dei beneficiari, possono essere utilizzate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a fini statistici e di ricerca scientifica. La consegna della Carta Rdc presso gli uffici del gestore del servizio integrato avviene esclusivamente dopo il quinto giorno di ciascun mese.

6-*bis*. La Pensione di cittadinanza può essere erogata con modalità diverse da quelle di cui al comma 6, mediante gli strumenti ordinariamente in uso per il pagamento delle pensioni. Le modalità di attuazione del presente comma sono individuate con il decreto di cui all'art. 3, comma 7.

7. Ai beneficiari del Rdc sono estese le agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate, di cui all'art. 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e quelle relative alla compensazione per la fornitura di gas naturale, estese ai medesimi soggetti dall'art. 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

Art. 10 - *bis*

Finanziamento del progetto stradale denominato «Mare-Monti»

1. Al fine di implementare il sistema di collegamento stradale tra le aree del cratere del sisma del 2016, l'area di crisi industriale complessa del distretto Fermano Maceratese, riconosciuta con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 dicembre 2018 e oggetto degli accordi di programma in adozione del Progetto di riconversione e riqualificazione industriale (PRRI), di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e la rete autostradale presente nel territorio della Regione Marche, sono stanziate risorse pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 da destinare alla realizzazione dell'intervento in variante e in ammodernamento del primo tratto del progetto stradale denominato «Mare-Monti».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2021. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— Il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 12 dicembre 2018 (Incremento della riserva istituita per il finanziamento degli Accordi di sviluppo e degli Accordi di programma), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 2018, n. 300.

— Si riporta l'art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (Misure urgenti per la crescita del Paese):

«Art. 27 *(Riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa)*. — 1. Nel quadro della strategia europea per la crescita, al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, l'attrazione di nuovi investimenti nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, il Ministero dello sviluppo economico adotta Progetti di riconversione e riqualificazione industriale. Sono situazioni di crisi industriale complessa, quelle riconosciute dal Ministero dello sviluppo economico anche a seguito di istanza della regione interessata, che, riguardano specifici territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale derivante da:

una crisi di una o più imprese di grande o media dimensione con effetti sull'indotto;

una grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione nel territorio.

2. I Progetti di cui al comma 1 promuovono, anche mediante cofinanziamento regionale e con l'utilizzo di tutti i regimi d'aiuto disponibili per cui ricorrano i presupposti, investimenti produttivi anche a carattere innovativo, la riqualificazione delle aree interessate, la formazione del capitale umano, la riconversione di aree industriali dismesse, il recupero ambientale e l'efficientamento energetico dei siti e la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi.

Il Piano di promozione industriale di cui agli articoli 5, 6, e 8 della legge 15 maggio 1989, n. 181, come esteso dall'art. 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applica anche per l'attuazione dei progetti di riconversione e riqualificazione industriale.

3. Per assicurare l'efficacia e la tempestività dell'iniziativa, i Progetti di riconversione e riqualificazione industriale sono adottati mediante appositi accordi di programma che disciplinano gli interventi agevolativi, l'attività integrata e coordinata di amministrazioni centrali, regioni, enti locali e dei soggetti pubblici e privati, le modalità di esecuzione degli interventi e la verifica dello stato di attuazione e del rispetto delle condizioni fissate. Le opere e gli impianti compresi nel Progetto di riconversione e riqualificazione industriale sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

4. Le conferenze di servizi strumentali all'attuazione del Progetto sono indette dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Resta ferma la vigente normativa in materia di interventi di bonifica e risanamento ambientale dei siti contaminati.

5. La concessione di agevolazioni per l'incentivazione degli investimenti di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, ivi incluse quelle concesse sotto forma di finanziamento agevolato, è applicabile, prioritariamente nell'ambito dei progetti di cui al comma 1, nonché per gli interventi di cui al comma 8-*bis*, in tutto il territorio nazionale, fatte salve le soglie di intervento stabilite dalla disciplina comunitaria per i singoli territori, nei limiti degli stanziamenti disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Per la definizione e l'attuazione degli interventi del Progetto di riconversione e riqualificazione industriale, il Ministero dello sviluppo economico si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, S.p.A., le cui attività sono disciplinate mediante apposita convenzione con il Ministero dello sviluppo economico. Gli oneri derivanti dalle predette convenzioni sono posti a carico delle risorse assegnate all'apposita sezione del fondo di cui all'art. 23, comma 2 utilizzate per l'attuazione degli accordi di cui al presente articolo, nel limite massimo del 3 per cento delle risorse stesse.

7. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, elabora misure volte a favorire il ricollocamento professionale dei lavoratori interessati da interventi di riconversione e riqualificazione industriale. Tali misure possono essere realizzate mediante il coinvolgimento di imprese abilitate allo svolgimento dei servizi di supporto alla ricollocazione, a condizione che siano autorizzate allo svolgimento di tale attività ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettere *a)* ed *e)*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le misure di cui al presente comma possono essere cofinanziate dalle regioni, nell'ambito delle rispettive azioni di politica attiva del lavoro, nonché dai fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto di natura non regolamentare, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, disciplina le modalità di individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa e determina i criteri per la definizione e l'attuazione dei Progetti di riconversione e riqualificazione industriale. Il Ministro dello sviluppo economico impartisce le opportune direttive all'Agenzia di cui al comma 6, prevedendo la priorità di accesso agli interventi di propria competenza.

8-*bis*. Il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura non regolamentare, da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le condizioni e le modalità per l'attuazione degli interventi da effettuare, ai sensi degli articoli 5, 6, e 8 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, come successivamente estesi, nei casi di situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse individuate ai sensi del decreto di cui al comma 8 che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione.

9. All'attuazione degli interventi previsti dai Progetti di cui ai commi precedenti, ivi compresi gli oneri relativi alla convenzione di cui al comma 6, si provvede a valere sulle risorse finanziarie individuate dalle Amministrazioni partecipanti di cui al comma 3 e, relativamente agli interventi agevolativi, a valere sulle risorse stanziate sugli strumenti agevolativi prescelti, ovvero, qualora non disponibili, sul Fondo di cui all'art. 23, comma 2. Le attività del presente articolo sono svolte dalle amministrazioni territoriali partecipanti nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

10. Le risorse destinate al finanziamento degli interventi di cui all'art. 7 della legge n. 181 del 15 maggio 1989, al netto delle somme necessarie per far fronte agli impegni assunti e per finanziare eventuali domande oggetto di istruttoria alla data di entrata in vigore del presente

decreto-legge, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo importo con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministro dello sviluppo economico, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per la successiva assegnazione al Fondo di cui all'art. 23, comma 2.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Art. 11.

Esonero dal contributo addizionale

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Le imprese del settore della fabbricazione di elettrodomestici, con un organico superiore alle 4.000 unità e con unità produttive site nel territorio nazionale, di cui almeno una in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le quali, al fine di mantenere la produzione esistente con la stabilità dei livelli occupazionali, abbiano stipulato contratti di solidarietà, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera *c)*, che prevedono nell'anno 2019 la riduzione concordata dell'orario di lavoro di durata non inferiore a quindici mesi, sono esonerate dalla contribuzione di cui al comma 1. L'esonero è autorizzato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo accordo governativo tra l'impresa e le organizzazioni sindacali dei lavoratori in cui vengono definiti gli impegni aziendali relativi alla continuità produttiva e al mantenimento stabile dei livelli occupazionali. L'accordo è stipulato entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, decorsi i quali si intendono non più presenti i predetti impegni aziendali. Il beneficio contributivo di cui al presente comma è riconosciuto nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 6,9 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora nel corso della procedura di stipula dell'accordo emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non può procedere alla sottoscrizione dell'accordo governativo e conseguentemente non può prendere in considerazione ulteriori domande di accesso ai benefici di cui al presente comma. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.».

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e 6,9 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019 mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel predetto limite di 10 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato;

b) quanto a 6,9 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse derivanti dalla gestione a stralcio separata istituita dall'articolo 5, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 nell'ambito del Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per essere destinate al finanziamento di iniziative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

c) ai fini della compensazione in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 6,9 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

2-bis. *Al fine di contenere lo spopolamento delle aree di montagna, sostenendone l'economia e incrementando l'offerta di lavoro, all'elenco delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, per le quali è prevista l'esenzione dall'obbligo del versamento del contributo addizionale di cui all'articolo 2, comma 29, lettera* b)*, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è aggiunta la seguente: «attività del personale addetto agli impianti di trasporto a fune destinati ad attività sportive in località sciistiche e montane e alla gestione delle piste da sci».*

2-ter. *All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-*bis*, valutato in 86.000 euro per l'anno 2020 e in 103.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

3. L'efficacia del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, previa notificazione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Riferimenti normativi:

— Si riporta l'art. 5 del citato decreto legislativo n. 148 del 2015, come modificato dalla presente legge:

«Art. 5 *(Contribuzione addizionale)*. — 1. A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale è stabilito un contributo addizionale, in misura pari a:

a) 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;

b) 12 per cento oltre il limite di cui alla lettera *a)* e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;

c) 15 per cento oltre il limite di cui alla lettera *b)*, in un quinquennio mobile.

*1-*bis*. Le imprese del settore della fabbricazione di elettrodomestici, con un organico superiore alle 4.000 unità e con unità produttive site nel territorio nazionale, di cui almeno una in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi dell'art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le quali, al fine di mantenere la produzione esistente con la sta-*

bilità dei livelli occupazionali, abbiano stipulato contratti di solidarietà, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera c)*, che prevedono nell'anno 2019 la riduzione concordata dell'orario di lavoro di durata non inferiore a quindici mesi, sono esonerate dalla contribuzione di cui al comma 1. L'esonero è autorizzato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo accordo governativo tra l'impresa e le organizzazioni sindacali dei lavoratori in cui vengono definiti gli impegni aziendali relativi alla continuità produttiva e al mantenimento stabile dei livelli occupazionali. L'accordo è stipulato entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, decorsi i quali si intendono non più presenti i predetti impegni aziendali. Il beneficio contributivo di cui al presente comma è riconosciuto nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 6,9 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora nel corso della procedura di stipula dell'accordo emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non può procedere alla sottoscrizione dell'accordo governativo e conseguentemente non può prendere in considerazione ulteriori domande di accesso ai benefici di cui al presente comma. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.*».

— Si riporta l'art. 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):

«Art. 148 *(Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato)*. — 1. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori, salvo quanto previsto al secondo periodo del comma 2.

2. Le entrate di cui al comma 1 possono essere riassegnate anche nell'esercizio successivo, per la parte eccedente l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per essere destinate alle iniziative di cui al medesimo comma 1, individuate di volta in volta con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le competenti Commissioni parlamentari. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui all'art. 51-*septies*, Sezione IX, Capo I, Titolo VI dell'Allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sono destinate a iniziative a vantaggio dei viaggiatori. Tali entrate affluiscono ad apposito capitolo/articolo di entrata del bilancio dello Stato di nuova istituzione e possono essere riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze a un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per essere destinate alle iniziative di cui al primo periodo, individuate di volta in volta con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentite le commissioni parlamentari.

2-*bis*. Limitatamente all'anno 2001, le entrate di cui al comma 1 sono destinate alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalle misure antinflazionistiche dirette al contenimento dei prezzi dei prodotti petroliferi.

2-*ter*. Per l'anno 2017, le entrate di cui al comma 1, incassate nell'ultimo bimestre 2016, sono riassegnate, per l'importo di 23 milioni di euro, al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».

— Si riporta l'art. 5 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015:

«Art. 5 *(Risorse finanziarie dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro)*. — 1. Le risorse complessive attribuite all'ANPAL a decorrere dall'anno 2016 sono costituite:

a) dal finanziamento annuale, per il funzionamento dell'Agenzia, iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

b) dal Fondo per le politiche attive del lavoro di cui all'art. 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

c) dal Fondo di rotazione di cui all'art. 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

d) dalle risorse finanziarie trasferite da altre amministrazioni secondo quanto disposto dall'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999.

2. A decorrere dal 2016 le entrate del contributo integrativo, di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relativo ai datori di lavoro non aderenti ai fondi interprofessionali per la formazione continua, sono versate per il 50 per cento al predetto Fondo di rotazione e per il restante 50 per cento al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'art. 18 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, in legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3. Con il decreto di cui al successivo comma 4 può essere individuata una quota non superiore al 20 per cento delle entrate annue del Fondo di rotazione di cui all'art. 9, comma 5, del decreto-legge n. 148 del 1993, destinata a far fronte ad esigenze gestionali e operative, ivi incluso l'incremento della dotazione organica.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio di ogni anno, possono essere assegnate all'ANPAL quote di risorse relative agli anni decorrenti dal 2016:

a) alla quota parte del Fondo per l'occupazione alimentata secondo i criteri stabiliti con il comma 2;

b) all'art. 68, comma 4, lettera *a)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

c) alle somme già destinate al piano gestionale di cui all'art. 29, comma 2, del presente decreto.

4-*bis*. L'ANPAL effettua la verifica dei residui passivi a valere sul Fondo di rotazione di cui all'art. 9, comma 5, del decreto-legge n. 148 del 1993, relativi a impegni assunti prima della data di entrata in vigore della presente disposizione. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse da disimpegnare a seguito della verifica di cui al primo periodo. Il 50 per cento delle risorse disimpegnate confluisce in una gestione a stralcio separata istituita nell'ambito dello stesso fondo di rotazione per essere destinate al finanziamento di iniziative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il quale dispone delle risorse confluite nella gestione a stralcio separata delegando l'ANPAL ad effettuare i relativi pagamenti.».

— Si riporta l'art. 9, comma 5, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 26:

«5. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto, le risorse derivanti dalle maggiori entrate costituite dall'aumento contributivo già stabilito dalla disposizione contenuta nell'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, affluiscono interamente al Fondo di cui all'articolo medesimo per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 (Elenco che determina le attività a carattere stagionale di cui all'art. 1, comma secondo, lettera *a)*, della legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 novembre 1963, n. 307.

Art. 11 - *bis*

Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 253 è sostituito dal seguente:

*«253. All'onere derivante dall'attuazione del comma 251 si fa fronte nel limite massimo delle risorse già assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 44, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ove non previamente utilizzate ai sensi del comma 3 dell'articolo 26-*ter *del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Le regioni e le province autonome concedono il trattamento di mobilità in deroga di cui al comma 251, previa autorizzazione da parte dell'INPS a seguito della verifica della disponibilità finanziaria di cui al primo periodo».*

Art. 11 - *ter*

Estensione dell'indennizzo per le aziende che hanno cessato l'attività commerciale

1. Al fine di sostenere le aziende che hanno cessato l'attività commerciale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 283 e 284, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'indennizzo di cui all'articolo 1 del

decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è riconosciuto, nella misura e secondo le modalità ivi previste, anche ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018.

Riferimenti normativi:

— Si riporta l'art. 1, commi 283 e 284, della citata legge n. 145 del 2018:

«283. A decorrere dal 1° gennaio 2019 l'indennizzo di cui all'art. 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso, nella misura e secondo le modalità ivi previste, ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del medesimo decreto legislativo alla data di presentazione della domanda.

284. L'aliquota contributiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è dovuta, nella misura e secondo le modalità ivi previste, dagli iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali. Qualora dal monitoraggio degli oneri per prestazioni di cui al comma 283 e delle entrate contributive di cui al presente comma dovesse emergere, anche in via prospettica, il mancato conseguimento dell'equilibrio tra contributi e prestazioni, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è adeguata l'aliquota contributiva di cui al primo periodo del presente comma. In caso di mancato adeguamento della predetta aliquota contributiva l'INPS non riconosce ulteriori prestazioni.».

— Si riportano gli articoli 1 e 2, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 (Attuazione della delega di cui all'art. 2, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di erogazione di un indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale):

«Art. 1 *(Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale)*. — Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 1996, un indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale ai soggetti che esercitano, in qualità di titolari o coadiutori, attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero che esercitano attività commerciale su aree pubbliche.».

«Art. 2 *(Requisiti e condizioni)*. — 1. L'indennizzo previsto dall'art. 1 spetta ai soggetti che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 1998, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne;

b) iscrizione, al momento della cessazione dell'attività, per almeno 5 anni, in qualità di titolari o coadiutori, nella Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

2. L'erogazione dell'indennizzo è subordinata, nel periodo indicato dal comma 1, alle seguenti condizioni:

a) cessazione definitiva dell'attività commerciale;

b) riconsegna dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale e dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nel caso in cui quest'ultima sia esercitata congiuntamente all'attività di commercio al minuto;

c) cancellazione del soggetto titolare dell'attività dal registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.».

Art. 12.

Potenziamento della struttura per le crisi di impresa

1. Al fine di potenziare le attività di prevenzione e soluzione delle crisi aziendali, in deroga alla dotazione organica del Ministero dello sviluppo economico e fino al 31 dicembre 2021, alla struttura di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono assegnati fino ad un massimo di dodici funzionari di Area III del comparto funzioni centrali, dipendenti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dotati delle necessarie competenze ed esperienze in materia di politica industriale, analisi e studio in materia di crisi di imprese, in posizione di fuori ruolo o di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con trattamento economico complessivo a carico dell'amministrazione di destinazione.

1-bis. *All'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Tale struttura opera in collaborazione con le competenti Commissioni parlamentari, nonché con le regioni nel cui ambito si verificano le situazioni di crisi d'impresa oggetto d'intervento. I parlamentari eletti nei territori nel cui ambito si verificano le situazioni di crisi d'impresa oggetto d'intervento possono essere invitati a partecipare ai lavori della struttura. La struttura di cui ai periodi precedenti garantisce la pubblicità e la trasparenza dei propri lavori, anche attraverso idonee strumentazioni informatiche.*».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 180.000 euro per l'anno 2019 e a 540.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede quanto a 180.000 euro per l'anno 2019 mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che alla data dell'entrata in vigore del presente decreto non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite definitivamente al bilancio dello Stato, e quanto a 540.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1089, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Riferimenti normativi:

— Si riporta l'art. 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) come modificato dalla presente legge:

«852. Il Ministero dello sviluppo economico, al fine di contrastare il declino dell'apparato produttivo anche mediante salvaguardia e consolidamento di attività e livelli occupazionali delle imprese di rilevanti dimensioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che versino in crisi economico-finanziaria, istituisce, d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un'apposita struttura e prevede forme di cooperazione interorganica fra i due Ministeri, anche modificando il proprio regolamento di organizzazione e avvalendosi, per le attività ricognitive e di monitoraggio, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. *Tale struttura opera in collaborazione con le competenti Commissioni parlamentari, nonché con le regioni nel cui ambito si verificano le situazioni di crisi d'impresa oggetto d'intervento. I parlamentari eletti nei territori nel cui ambito si verificano le situazioni di crisi d'impresa oggetto d'intervento possono essere invitati a partecipare ai lavori della struttura. La struttura di cui ai periodi precedenti garantisce la pubblicità e la trasparenza dei propri lavori, anche attraverso idonee strumentazioni informatiche.* A tal fine è autorizzata la spesa di 300.000 euro a decorrere dall'anno 2007, cui si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140. Con il medesimo provvedimento si provvede, anche mediante soppressione, al riordino degli organismi esistenti presso il Ministero dello sviluppo economico, finalizzati al monitoraggio delle attività industriali e delle crisi di impresa.».

— Si riporta l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001:

«Art. 1 *(Finalità ed ambito di applicazione)*. — 2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.».

— Si riporta l'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo):

«Art. 17 *(Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo)*.

14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.».

— Per l'art. 148, comma 1, della citata legge n. 388 del 2000 si vedano i riferimenti normativi all'art. 11.

— Si riporta l'art. 1, comma 1089, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020):

«1089. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per il commercio equo e solidale, con una dotazione di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018, per le finalità di cui al comma 1090.».

Art. 13.

Fondo per ridurre i prezzi dell'energia per le imprese e per evitare crisi occupazionali nelle aree dove è prevista la chiusura delle centrali a carbone

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-*bis*. La quota annua dei proventi derivanti dalle aste, eccedente il valore di 1000 milioni di euro, è destinata, nella misura massima di 100 milioni di euro per il 2020 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, al Fondo di cui all'articolo 27, comma 2, per finanziare interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale e, per una quota fino ad un massimo di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2024, al "Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone" da istituire presso il Ministero dello sviluppo economico, con decreto adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione dal Ministro dello sviluppo economico. I criteri, le condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del "Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone" sono stabiliti con decreto adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai fini del rispetto del limite di spesa degli stanziamenti assegnati. Per la copertura degli oneri relativi ai predetti fondi si utilizzano le quote dei proventi delle aste assegnate al Ministero dello sviluppo economico e, ove necessario, per la residua copertura si utilizzano le quote dei proventi assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.».

2. All'articolo 27 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il "Fondo per la transizione energetica nel settore industriale", per sostenere la transizione energetica di settori o di sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica*, dando priorità a interventi di riconversione sostenibili, caratterizzati da processi di decarbonizzazione che escludono l'utilizzo di ulteriori combustibili fossili diversi dal carbone*. Il Fondo è alimentato secondo le previsioni dell'articolo 19, commi 3 e 6-*bis*, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e della normativa relativa al sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra *di cui alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003, come da ultimo modificata dalla direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018*. Con uno o più decreti adottati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del Fondo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa degli stanziamenti assegnati e previa notificazione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.».

Riferimenti normativi:

— Si riporta l'art. 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 (Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra), come modificato dalla presente legge:

«Art. 19 *(Messa all'asta delle quote)*. — 1. A decorrere dall'anno 2013, la messa all'asta della quantità di quote determinata con decisione della Commissione europea, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, è disciplinata dal regolamento sulle aste. A tale fine il GSE svolge il ruolo di responsabile per il collocamento di cui al regolamento sulle aste e pone in essere a questo scopo tutte le attività necessarie, propedeutiche, connesse e conseguenti, ivi incluse quelle finalizzate a consentire alla Piattaforma d'Asta di trattenere le risorse necessarie per il pagamento del Sorvegliante d'Asta, in conformità al citato regolamento e agli eventuali indirizzi e norme dei Ministeri competenti. (22)

2. I proventi delle aste sono versati al GSE in un apposito conto corrente dedicato "Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System" ("TARGET2"). Il GSE trasferisce i proventi delle aste ed i relativi interessi maturati su un apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimento del tesoro, dandone contestuale comunicazione ai ministeri interessati. Detti proventi sono successivamente versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, ad appositi capitoli per spese di investimento, con vincolo di destinazione

in quanto derivante da obblighi comunitari, ai sensi e per gli effetti della direttiva 2009/29/CE, degli stati di previsione interessati. Le somme di cui al primo ed al secondo periodo del presente comma sono sottoposte a gestione separata e non sono pignorabili.

3. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 2 si provvede, previa verifica dell'entità delle quote restituite e dei corrispondenti proventi derivanti dalla messa all'asta delle quote di cui al comma 1, con decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di effettuazione delle aste, nella misura del 70 per cento a favore del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del 30 per cento a favore del Ministero dello sviluppo economico.

4. Un'apposita convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e il GSE definisce le attività che lo stesso GSE sostiene in qualità di "responsabile del collocamento", in coerenza con il regolamento n. 1031/2011, ivi compresa la gestione del conto di cui al presente articolo. Ai relativi oneri si provvede a valere sui proventi delle aste ai sensi del comma 6, lettera *i)*.

5. Il 50 per cento dei proventi derivanti dalle singole aste è riassegnato con i decreti di cui al comma 3 ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al comma 5 dell'art. 2 del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2010, n. 111, sino a concorrenza dei crediti previsti dal comma 3 dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 72 del 2010. A seguito del completamento dei rimborsi di tali crediti la quota di detti proventi è riassegnata, ai sensi dell'art. 25, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'art. 44 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modificazioni.

6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il 50 per cento dei proventi delle singole aste è destinato alle seguenti attività per misure aggiuntive rispetto agli oneri complessivamente derivanti a carico della finanza pubblica dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) ridurre le emissioni dei gas a effetto serra, anche contribuendo al Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili e al Fondo di adattamento, così come reso operativo dalla conferenza di Poznan sui cambiamenti climatici (COP 14 e COP/MOP 4), favorire l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici e finanziare attività di ricerca e di sviluppo e progetti dimostrativi volti all'abbattimento delle emissioni e all'adattamento ai cambiamenti climatici, compresa la partecipazione alle iniziative realizzate nell'ambito del Piano strategico europeo per le tecnologie energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee;

b) sviluppare le energie rinnovabili al fine di rispettare l'impegno comunitario di utilizzare il 20 per cento di energia rinnovabile entro il 2020 e sviluppare altre tecnologie che contribuiscano alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile e aiutare a rispettare l'impegno comunitario di incrementare l'efficienza energetica del 20 per cento per il 2020;

c) favorire misure atte ad evitare la deforestazione e ad accrescere l'afforestazione e la riforestazione nei Paesi in via di sviluppo che avranno ratificato l'accordo internazionale sui cambiamenti climatici, trasferire tecnologie e favorire l'adattamento agli effetti avversi del cambiamento climatico in tali Paesi;

d) favorire il sequestro mediante silvicoltura nella Comunità;

d-*bis*) rafforzare la tutela degli ecosistemi terrestri e marini, a partire dalle aree e dai siti protetti nazionali, internazionali e dell'Unione europea, anche mediante l'impiego di idonei mezzi e strutture per il monitoraggio, il controllo e il contrasto dell'inquinamento;

e) incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuri di CO2, in particolare quello emesso dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie di settori e sottosettori industriali, anche nei Paesi terzi;

f) incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni;

g) finanziare la ricerca e lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle tecnologie pulite nei settori disciplinati dal presente decreto;

h) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza energetica e l'isolamento delle abitazioni o a fornire un sostegno finanziario per affrontare le problematiche sociali dei nuclei a reddito medio-basso;

i) coprire le spese amministrative connesse al sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas ad effetto serra nella Comunità istituito ai sensi della direttiva 2003/87/CE, diverse dai costi di cui alla direttiva 2003/87/CE, diverse dai costi di cui all'art. 41;

i-*bis*) compensare i costi come definiti dal paragrafo 26 delle linee guida di cui alla comunicazione della Commissione europea (C(2012) 3230 final), con priorità di assegnazione alle imprese accreditate della certificazione ISO 50001.

6-bis. *La quota annua dei proventi derivanti dalle aste, eccedente il valore di 1000 milioni di euro, è destinata, nella misura massima di 100 milioni di euro per il 2020 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, al Fondo di cui all'art. 27, comma 2, per finanziare interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale e, per una quota fino ad un massimo di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2024, al "Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone" da istituire presso il Ministero dello sviluppo economico, con decreto adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione dal Ministro dello sviluppo economico. I criteri, le condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del "Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone" sono stabiliti con decreto adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai fini del rispetto del limite di spesa degli stanziamenti assegnati. Per la copertura degli oneri relativi ai predetti fondi si utilizzano le quote dei proventi delle aste assegnate al Ministero dello sviluppo economico e, ove necessario, per la residua copertura si utilizzano le quote dei proventi assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.*

7. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dello sviluppo economico presentano, a norma della decisione n. 280/2004/CE, alla Commissione europea una relazione sull'utilizzo dei proventi e sulle azioni adottate in conformità con il comma 5.

8. Al fine di consentire alla Commissione europea la predisposizione della relazione sul funzionamento del mercato del carbonio di cui all'art. 10, comma 5, della direttiva 2003/87/CE, il Comitato, se necessario, trasmette alla Commissione europea ogni informazione pertinente almeno due mesi prima l'approvazione della citata relazione. A tale fine, fermo restando gli obblighi di riservatezza di cui al regolamento aste, il Comitato può richiedere le informazioni necessarie alla Segreteria tecnica ed al GSE relativamente alla sua funzione di responsabile per il collocamento.».

— Si riporta l'art. 27 del citato decreto legislativo n. 30 del 2013, come modificato dalla presente legge:

«Art. 27 *(Misure a favore dei settori o sottosettori esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio)*. — 1. Il Comitato, sentiti i Ministeri interessati, può avanzare richiesta presso la Commissione europea di integrazione dell'elenco dei settori o dei sottosettori esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio determinato dalla Commissione europea, ai sensi dell'art. 10-*bis*, paragrafo 13, della direttiva 2003/87/CE. La richiesta è corredata da una relazione analitica volta a dimostrare che il settore o il sottosettore in questione soddisfa i criteri di cui all'art. 10-*bis*, paragrafi da 14 a 17, della direttiva 2003/87/CE.

*2. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il "Fondo per la transizione energetica nel settore industriale", per sostenere la transizione energetica di settori o di sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica, dando priorità a interventi di riconversione sostenibili, caratterizzati da processi di decarbonizzazione che escludono l'utilizzo di ulteriori combustibili fossili diversi dal carbone. Il Fondo è alimentato secondo le previsioni dell'art. 19, commi 3 e 6-*bis*, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e della normativa relativa al sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, come da ultimo modificata dalla direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio,*

del 14 marzo 2018. Con uno o più decreti adottati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del Fondo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa degli stanziamenti assegnati e previa notificazione ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.».

— La direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003, come da ultimo modificata dalla direttiva UE/2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio 14 marzo 2018 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio) è pubblicata nella G.U.U.E. 25 ottobre 2003, n. L 275.».

Art. 13 - *bis*

Disposizioni in materia di incentivi per energia da fonti rinnovabili

1. All'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, le parole: «fra il 20 e l'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 10 e il 50 per cento» e le parole: «ridotte di un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «ridotte della metà»;*

b) *al comma 3-*quater*, le parole: «del 30 per cento della tariffa incentivante» sono sostituite dalle seguenti: «del 10 per cento della tariffa incentivante» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La decurtazione del 10 per cento della tariffa incentivante si applica anche agli impianti ai quali è stata precedentemente applicata la decurtazione del 30 per cento, prevista dalle disposizioni previgenti.»;*

c) *al comma 4-*bis*, le parole: «del 20 per cento della tariffa incentivante» sono sostituite dalle seguenti: «del 10 per cento della tariffa incentivante» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La decurtazione del 10 per cento della tariffa incentivante si applica anche agli impianti ai quali è stata precedentemente applicata la decurtazione del 20 per cento, prevista dalle disposizioni previgenti».*

2. Le disposizioni di cui alla lettera a) *del comma 1 si applicano agli impianti realizzati e in esercizio oggetto di procedimenti amministrativi in corso e, su richiesta dell'interessato, a quelli definiti con provvedimenti del Gestore dei servizi energetici (GSE) di decadenza dagli incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti nonché di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, compresi i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica per i quali non è intervenuto il parere di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. La richiesta dell'interessato equivale ad acquiescenza alla violazione contestata dal GSE nonché a rinuncia all'azione. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano qualora la condotta dell'operatore che ha determinato il provvedimento del GSE di decadenza sia oggetto di procedimento e processo penale in corso, ovvero concluso con sentenza di condanna anche non definitiva.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta l'art. 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.), come modificato dalla presente legge:

«Art. 42 *(Controlli e sanzioni in materia di incentivi)*. — 1. L'erogazione di incentivi nel settore elettrico e termico, di competenza del GSE, è subordinata alla verifica dei dati forniti dai soggetti responsabili che presentano istanza. La verifica, che può essere affidata anche agli enti controllati dal GSE, è effettuata attraverso il controllo della documentazione trasmessa, nonché con controlli a campione sugli impianti. I controlli sugli impianti, per i quali i soggetti preposti dal GSE rivestono la qualifica di pubblico ufficiale, sono svolti anche senza preavviso ed hanno ad oggetto la documentazione relativa all'impianto, la sua configurazione impiantistica e le modalità di connessione alla rete elettrica.

2. Restano ferme le competenze in tema di controlli e verifiche spettanti alle amministrazioni statali, regionali, agli enti locali nonché ai gestori di rete. Sono eseguiti dall'AGEA, con le modalità stabilite ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 382-*septies*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i controlli sulla provenienza e tracciabilità di biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili.

3. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, il GSE dispone il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate, e trasmette all'Autorità l'esito degli accertamenti effettuati per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 2, comma 20, lettera *c)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481. In deroga al periodo precedente, al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili degli impianti che al momento dell'accertamento della violazione percepiscono incentivi, il GSE dispone la decurtazione dell'incentivo in misura ricompresa *fra il 10 e il 50 per cento* in ragione dell'entità della violazione. Nel caso in cui le violazioni siano spontaneamente denunciate dal soggetto responsabile al di fuori di un procedimento di verifica e controllo le decurtazioni sono ulteriormente *ridotte della metà*.

3-*bis*. Nei casi in cui, nell'ambito delle istruttorie di valutazione delle richieste di verifica e certificazione dei risparmi aventi ad oggetto il rilascio di titoli di efficienza energetica di cui all'art. 29 o nell'ambito di attività di verifica, il GSE riscontri la non rispondenza del progetto proposto e approvato alla normativa vigente alla data di presentazione del progetto e tali difformità non derivino da discordanze tra quanto trasmesso dal proponente e la situazione reale dell'intervento ovvero da documenti non veritieri ovvero da dichiarazioni false o mendaci rese dal proponente, è disposto il rigetto dell'istanza di rendicontazione o l'annullamento del provvedimento di riconoscimento dei titoli, secondo le modalità di cui al comma 3-*ter*.

3-*ter*. Nei casi di cui al comma 3-*bis*, gli effetti del rigetto dell'istanza di rendicontazione, disposto a seguito dell'istruttoria, decorrono dall'inizio del periodo di rendicontazione oggetto della richiesta di verifica e certificazione dei risparmi. Gli effetti dell'annullamento del provvedimento, disposto a seguito di verifica, decorrono dall'adozione del provvedimento di esito dell'attività di verifica. Per entrambe le fattispecie indicate sono fatte salve le rendicontazioni già approvate relative ai progetti medesimi. Le modalità di cui al primo periodo si applicano anche alle verifiche e alle istruttorie relative alle richieste di verifica e certificazione dei risparmi già concluse.

3-*quater*. Al fine di salvaguardare le iniziative di realizzazione di impianti fotovoltaici di piccola taglia, salvaguardando la buona fede di coloro che hanno realizzato l'investimento, agli impianti di potenza compresa tra 1 e 3 kW nei quali, a seguito di verifica, risultino installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento, si applica una decurtazione *del 10 per cento della tariffa incentivante* sin dalla data di decorrenza della convenzione, fermo restando, ove ne ricorra il caso, l'annullamento della maggiorazione di cui all'art. 14, comma 1, lettera *d)*, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 2011, e all'art. 5, comma 2, lettera *a)*, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 143 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012, fermo restando il diritto di rivalsa del beneficiario nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli installati. *La decurtazione del 10 per cento della tariffa incentivante si applica anche agli impianti ai quali è stata precedentemente applicata la decurtazione del 30 per cento, prevista dalle disposizioni previgenti.*

4. Per le finalità di cui al comma 3, le amministrazioni e gli enti pubblici, deputati ai controlli relativi al rispetto delle autorizzazioni rilasciate per la costruzione e l'esercizio degli impianti da fonti rinnovabili, fermo restando il potere sanzionatorio loro spettante, trasmettono tempestivamente al GSE l'esito degli accertamenti effettuati, nel caso in cui le violazioni riscontrate siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi.

4-*bis*. Al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica derivante da impianti fotovoltaici, agli impianti di potenza superiore a 3 kW nei quali, a seguito di verifiche o controlli, risultano installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento e per i quali il soggetto beneficiario della tariffa incentivante abbia intrapreso le azioni consentite dalla legge nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli, si applica, su istanza del medesimo soggetto beneficiario, una decurtazione *del 10 per cento della tariffa incentivante* base per l'energia prodotta dalla data di decorrenza della convenzione con il GSE. Non si applicano comunque le maggiorazioni di cui all'art. 14, comma 1, lettera *d)*, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 2011, e all'art. 5, comma 2, lettera *a)*, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012. *La decurtazione del 10 per cento della tariffa incentivante si applica anche agli impianti ai quali è stata precedentemente applicata la decurtazione del 20 per cento, prevista dalle disposizioni previgenti.*

4-*ter*. La misura della decurtazione di cui al comma 4-*bis* è dimezzata qualora la mancanza di certificazione o la mancata rispondenza della certificazione alla normativa di riferimento sia dichiarata dal soggetto beneficiario, al di fuori di un procedimento di verifica o controllo.

4-*quater*. Ai fini dell'applicazione dei commi 4-*bis* e 4-*ter*, il GSE accerta, sulla base di idonea documentazione prodotta dagli istanti secondo modalità proporzionate indicate dallo stesso GSE, la sostanziale ed effettiva rispondenza dei moduli installati ai requisiti tecnici e la loro perfetta funzionalità e sicurezza.

4-*quinquies*. E' fatto salvo il diritto di rivalsa del beneficiario nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli. Restano ferme eventuali altre responsabilità civili e penali del soggetto beneficiario e le conseguenze di eventuali altre violazioni ai fini del diritto all'accesso e al mantenimento degli incentivi.

4-*sexies*. Al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica derivante da impianti eolici, tutti gli impianti eolici già iscritti in posizione utile nel registro EOLN-RG2012, ai quali è stato negato l'accesso agli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012, a causa della errata indicazione della data del titolo autorizzativo in sede di registrazione dell'impianto al registro EOLN-RG2012, sono riammessi agli incentivi previsti dalla normativa per tale registro. La riammissione avviene a condizione che l'errata indicazione della data del titolo autorizzativo non abbia effettivamente portato all'impianto un vantaggio in relazione alla sua posizione in graduatoria.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il GSE fornisce al Ministero dello sviluppo economico gli elementi per la definizione di una disciplina organica dei controlli che, in conformità ai principi di efficienza, efficacia e proporzionalità, stabilisca:

a) le modalità con le quali i gestori di rete forniscono supporto operativo al GSE per la verifica degli impianti di produzione di energia elettrica e per la certificazione delle misure elettriche necessarie al rilascio degli incentivi;

b) le procedure per lo svolgimento dei controlli sugli impianti di competenza del GSE;

c) le violazioni rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi in relazione a ciascuna fonte, tipologia di impianto e potenza nominale;

c-*bis*) le violazioni che danno luogo a decurtazione dell'incentivo ai sensi dell'ultimo periodo del comma 3;

d) le modalità con cui sono messe a disposizione delle autorità pubbliche competenti all'erogazione di incentivi le informazioni relative ai soggetti esclusi ai sensi dell'art. 23, comma 3;

e) le modalità con cui il GSE trasmette all'Autorità per l'energia elettrica e il gas gli esiti delle istruttorie ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3.

6. Entro un mese dal ricevimento degli elementi di cui al comma 5, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, definisce la disciplina dei controlli di cui al medesimo comma 5.

7. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce le modalità con le quali gli eventuali costi connessi alle attività di controllo trovano copertura a valere sulle componenti tariffarie dell'energia elettrica e del gas, nonché le modalità con le quali gli importi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni sono portati a riduzione degli oneri tariffari per l'incentivazione delle fonti rinnovabili.».

— Si riporta l'art. 11, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199:

«Art. 11 *(Istruttoria del ricorso - Richiesta di parere)*. — Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine previsto dall'art. 9, quarto comma, il ricorso, istruito dal Ministero competente, è trasmesso, insieme con gli atti e i documenti che vi si riferiscono, al Consiglio di Stato per il parere.

Trascorso il detto termine, il ricorrente può richiedere, con atto notificato al Ministero competente, se il ricorso sia stato trasmesso al Consiglio di Stato. In caso di risposta negativa o di mancata risposta entro trenta giorni, lo stesso ricorrente può depositare direttamente copia del ricorso presso il Consiglio di Stato.

I ricorsi con i quali si impugnano atti di enti pubblici in materie per le quali manchi uno specifico collegamento con le competenze di un determinato Ministero devono essere presentati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che ne cura la relativa istruttoria.».

Art. 13 - *ter*

Incremento delle risorse per il rifinanziamento delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014, al fine di sostenere la nascita di società cooperative costituite, in misura prevalente, da lavoratori provenienti da aziende in crisi

1. Al fine di sostenere sull'intero territorio nazionale la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccole e medie dimensioni costituite, in misura prevalente, da lavoratori provenienti da aziende in crisi, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 500.000 euro per l'anno 2019, di 1 milione di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare all'erogazione dei finanziamenti per le agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 2 del 3 gennaio 2015.*

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500.000 euro per l'anno 2019, a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014 (Istituzione di un nuovo regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 gennaio 2015, n. 2.

— Si riporta l'art. 23, comma 2, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012:

«Art. 23 *(Fondo per la crescita sostenibile)*.

2. Il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di "Fondo per la crescita sostenibile" (di seguito Fondo).

Il Fondo è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alle seguenti finalità:

a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;

b) il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma;

c) la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;

c-*bis*) interventi in favore di imprese in crisi di grande dimensione;

c-*bis*) la definizione e l'attuazione dei piani di valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata.».

Art. 14.

Soppresso

Art. 14 - *bis*

Cessazione della qualifica di rifiuto

1. La lettera a) *del comma 1 dell'articolo 184*-ter *del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituita dalla seguente:*

*«*a) *la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici».*

2. All'articolo 184-ter *del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 3 è sostituito dal seguente:*

«3. In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis *della parte seconda del presente decreto, per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori, che includono:*

a) *materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;*

b) *processi e tecniche di trattamento consentiti;*

c) *criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;*

d) *requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;*

e) *un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.*

In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale *n. 88 del 16 aprile 1998, e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269».*

3. All'articolo 184-ter *del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:*

«3-bis. *Le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 comunicano all'ISPRA i nuovi provvedimenti autorizzatori adottati, riesaminati o rinnovati, entro dieci giorni dalla notifica degli stessi al soggetto istante.*

3-ter. *L'ISPRA o l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente delegata dal predetto Istituto controlla a campione, sentita l'autorità competente di cui al comma 3*-bis, *in contraddittorio con il soggetto interessato, la conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti, ivi compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero e le sostanze o oggetti in uscita, agli atti autorizzatori rilasciati nonché alle condizioni di cui al comma 1, redigendo, in caso di non conformità, apposita relazione. Il procedimento di controllo si conclude entro sessanta giorni dall'inizio della verifica. L'ISPRA o l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente delegata comunica entro quindici giorni gli esiti della verifica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Al fine di assicurare l'armonizzazione, l'efficacia e l'omogeneità dei controlli di cui al presente comma sul territorio nazionale, si applicano gli articoli 4, comma 4, e 6 della legge 28 giugno 2016, n. 132.*

3-quater. *Ricevuta la comunicazione di cui al comma 3*-ter, *il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nei sessanta giorni successivi, adotta proprie conclusioni, motivando l'eventuale mancato recepimento degli esiti dell'istruttoria contenuti nella relazione di cui al comma 3*-ter, *e le trasmette all'autorità competente. L'autorità competente avvia un procedimento finalizzato all'adeguamento degli impianti, da parte del soggetto interessato, alle conclusioni di cui al presente comma, disponendo, in caso di mancato adeguamento, la revoca dell'autorizzazione e dando tempestiva comunicazione della conclusione del procedimento al Ministero medesimo. Resta salva la possibilità per l'autorità competente di adottare provvedimenti di natura cautelare.*

3-quinquies. *Decorsi centottanta giorni dalla comunicazione all'autorità competente, ove il procedimento di cui al comma 3*-quater *non risulti avviato o concluso, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può provvedere, in via sostitutiva e previa diffida, anche mediante un commissario ad acta, all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3*-quater. *Al commissario non è dovuto alcun compenso per lo svolgimento delle funzioni attribuite ai sensi del presente comma e il medesimo commissario non ha diritto a gettoni, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati.*

3-sexies. *Con cadenza annuale, l'ISPRA redige una relazione sulle verifiche e i controlli effettuati nel corso dell'anno ai sensi del comma 3-*ter *e la comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 31 dicembre.*

3-septies. *Al fine del rispetto dei princìpi di trasparenza e di pubblicità, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse ai sensi del presente articolo. Le autorità competenti, al momento del rilascio, comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati nonché gli esiti delle procedure semplificate avviate per l'inizio di operazioni di recupero di rifiuti ai fini del presente articolo. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalità di funzionamento e di organizzazione del registro di cui al presente comma. A far data dall'effettiva operatività del registro di cui al presente comma, la comunicazione di cui al comma 3-*bis *si intende assolta con la sola comunicazione al registro. Alle attività di cui al presente comma le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».*

*4. Le autorità competenti provvedono agli adempimenti di cui all'articolo 184-*ter*, comma 3-*septies*, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto relativamente alle autorizzazioni rilasciate, per l'avvio di operazioni di recupero di rifiuti ai fini del citato articolo 184-*ter*, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

*5. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività istruttorie concernenti l'adozione dei decreti di cui al comma 2 dell'articolo 184-*ter *del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è istituito un gruppo di lavoro presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. A tale scopo il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato a individuare cinque unità di personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad esclusione del personale docente, educativo e amministrativo tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, di cui almeno due con competenze giuridiche e le restanti con competenze di natura tecnico-scientifica, da collocare presso l'ufficio legislativo del medesimo Ministero. Le predette unità possono essere scelte dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tra i dipendenti pubblici in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o analoga posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento in comando, distacco, fuori ruolo o analoga posizione è reso indisponibile, per tutta la durata del comando, distacco, fuori ruolo o analoga posizione, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, equivalente dal punto di vista finanziario. In alternativa, possono essere stipulati fino a cinque contratti libero-professionali, mediante procedura selettiva per titoli e colloquio, per il reperimento di personale, anche estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso delle competenze di cui al secondo periodo. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 200.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024.*

6. Agli oneri di cui al comma 5, pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

*7. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti di cui all'articolo 184-*ter*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, i titolari delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-*bis *della parte seconda del predetto decreto legislativo, rilasciate o rinnovate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché coloro che svolgono attività di recupero in base ad una procedura semplificata avviata successivamente alla predetta data di entrata in vigore, presentano alle autorità competenti istanza di aggiornamento alle disposizioni definite dai decreti predetti. La mancata presentazione dell'istanza di aggiornamento, nel termine indicato dal periodo precedente, determina la sospensione dell'attività oggetto di autorizzazione o di procedura semplificata.*

*8. Le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-*bis *della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o per le quali è in corso un procedimento di rinnovo o che risultano scadute ma per le quali è presentata un'istanza di rinnovo entro centoventi giorni dalla predetta data di entrata in vigore, sono fatte salve e sono rinnovate nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 184-*ter*, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In ogni caso si applicano gli obblighi di aggiornamento di cui al comma 7, nei termini e con le modalità ivi previste.*

*9. Gli obblighi di comunicazione di cui al comma 3-*bis *dell'articolo 184-*ter *del decreto legislativo n. 152 del 2006 si applicano anche alle autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le autorità competenti effettuano i prescritti adempimenti, nei confronti dell'Istituto supe-*

riore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), nel termine di centoventi giorni dalla predetta data di entrata in vigore.

10. Dall'attuazione del presente articolo, ad eccezione di quanto previsto ai commi 5 e 6, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

Riferimenti normativi:

— Si riporta l'art. 184-*ter* del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dalla presente legge:

«Art. 184-*ter (Cessazione della qualifica di rifiuto)*. — 1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) *la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;*

b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;

c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;

d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

2. L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.

3. In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209, 211 e di cui al titolo III-bis *della parte seconda del presente decreto, per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 6, paragrafo 1, della direttiva 98/2008/CE e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori, che includono:*

a) *materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;*

b) *processi e tecniche di trattamento consentiti;*

c) *criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;*

d) *requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;*

e) *un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.*

In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale *n. 88 del 16 aprile 1998, e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269.*

3-bis. *Le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 comunicano all'ISPRA i nuovi provvedimenti autorizzatori adottati, riesaminati o rinnovati, entro dieci giorni dalla notifica degli stessi al soggetto istante.*

3-ter. *L'ISPRA o l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente dal predetto Istituto delegata, controlla, a campione, sentita l'autorità competente di cui al comma 3-*bis, *in contraddittorio con il soggetto interessato, la conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti, ivi compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero, le sostanze o oggetti in uscita, agli atti autorizzatori rilasciati nonché alle condizioni di cui al comma 1 redigendo, in caso di non conformità, apposita relazione. Il procedimento di controllo si conclude entro sessanta giorni dall'inizio della verifica. L'ISPRA o l'Agenzia regionale della protezione dell'ambiente delegata comunica entro quindici giorni gli esiti della verifica al Ministero dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare. Al fine di assicurare l'armonizzazione, l'efficacia e l'omogeneità dei controlli di cui al presente comma sul territorio nazionale, si applicano gli articoli 4, comma 4, e 6 della legge 28 giugno 2016, n. 132.*

3-quater. *Ricevuta la comunicazione di cui al comma 3-*ter, *il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nei sessanta giorni successivi, adotta proprie conclusioni, motivando l'eventuale mancato recepimento degli esiti dell'istruttoria contenuti nella relazione di cui al comma 3-*ter, *e le trasmette all'autorità competente. L'autorità competente avvia un procedimento finalizzato all'adeguamento degli impianti da parte del soggetto interessato alle conclusioni di cui al presente comma, disponendo, in caso di mancato adeguamento, la revoca dell'autorizzazione e dando tempestiva comunicazione della conclusione del procedimento al Ministero medesimo. Resta salva la possibilità per l'autorità competente di adottare provvedimenti di natura cautelare.*

3-quinquies. *Decorsi centottanta giorni dalla comunicazione all'autorità competente, ove il procedimento di cui al comma 3-*quater *non risulti avviato o concluso, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può provvedere, in via sostitutiva e previa diffida, anche mediante un Commissario* ad acta, *all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3-*quater. *Al Commissario non è dovuto alcun compenso per lo svolgimento delle funzioni attribuite ai sensi del presente articolo e non ha diritto a gettoni, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati.*

3-sexies. *Con cadenza annuale, l'ISPRA redige una relazione sulle verifiche e i controlli effettuati nel corso dell'anno ai sensi del comma 3-*ter, *e la comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 31 dicembre.*

3-septies. *Al fine del rispetto dei principi di trasparenza e di pubblicità, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il registro nazionale deputato alla raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse ai sensi del presente articolo. Le autorità competenti, al momento del rilascio, comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati nonché gli esiti delle procedure semplificate avviate per l'avvio di operazioni di recupero di rifiuti ai fini del presente articolo. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalità di funzionamento e di organizzazione del registro di cui al presente comma. A far data dall'effettiva operatività del registro di cui al presente comma, la comunicazione di cui al comma 3-*bis *si intende assolta con la sola comunicazione al registro. Alle attività di cui al presente comma le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per gli effetti del presente articolo è da computarsi ai fini del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti dal presente decreto, dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, dal decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e dal decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, ovvero dagli atti di recepimento di ulteriori normative comunitarie, qualora e a condizione che siano soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o recupero in essi stabiliti.

5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.».

— Per il testo dell'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, si vedano i riferimenti normativi all'art. 12.

— Si riporta l'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo):

«Art. 17 *(Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo)*.

14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.».

Art. 15.

Modifiche *agli articoli 30 e 47* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34

01. Al comma 5 dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «31 ottobre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».

1. All'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis*, quarto periodo, le parole «di lavori» sono sostituite dalle seguenti: «, sub-fornitori, subappaltatori, sub-affidatari»;

b) al comma 1-*ter*, quinto periodo, le parole «del sub-appaltatore, del sub-affidatario o del sub-fornitore verso l'appaltatore o l'affidatario del contraente generale» sono sostituite dalle seguenti: «dei beneficiari del fondo verso l'appaltatore, il contraente generale o l'affidatario del contraente generale»;

c) al comma 1-*ter* sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: «L'eventuale pendenza di controversie giurisdizionali in merito ai crediti dei beneficiari del Fondo verso l'appaltatore, il contraente generale o l'affidatario del contraente generale non è ostativa all'erogazione delle risorse del Fondo da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Prima dell'erogazione delle risorse il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verifica la sussistenza delle condizioni di regolarità contributiva del richiedente attraverso il documento unico di regolarità contributiva, in mancanza delle stesse, dispone direttamente il pagamento delle somme dovute, entro i limiti della capienza del Fondo salva-opere *ed in proporzione della misura del credito certificato liquidata al* richiedente stesso, in favore degli enti previdenziali, assicurativi, compresa la cassa edile, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 31, commi 3 e 8-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Prima dell'erogazione delle risorse il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua la verifica di cui all'articolo 48-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e, nell'ipotesi di inadempienze, provvede direttamente al pagamento in conformità alle disposizioni del periodo precedente. Resta impregiudicata la possibilità per il beneficiario di accedere alle risorse del Fondo ove abbia ottenuto, rispetto ai debiti contributivi e fiscali, una dilazione o rateizzazione del pagamento ovvero abbia aderito a procedure di definizione agevolata previste dalla legislazione vigente. Resta altresì impregiudicata la prosecuzione di eventuali azioni giudiziarie nei confronti dell'erario, di enti previdenziali e assicurativi;

c-bis*) al comma 1*-quinquies*, primo periodo, dopo le parole: «entrata in vigore,» sono inserite le seguenti: «ferma restando l'applicabilità del meccanismo generale di cui al comma 1*-bis*,».*

Riferimenti normativi:

— Si riporta l'art. 30, comma 5, del citato decreto-legge n. 34 del 2019, come modificato dalla presente legge:

«Art. 30 *(Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile)*.

5. Il Comune beneficiario del contributo di cui al comma 1 è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori di cui al comma 3 entro il *31 dicembre 2019.*».

— Si riporta l'art. 47 del citato decreto-legge n. 34 del 2019, come modificato dalla presente legge:

«Art. 47 *(Alte professionalità esclusivamente tecniche per opere pubbliche, gare e contratti e disposizioni per la tutela dei crediti delle imprese sub-affidatarie, sub-appaltatrici e sub-fornitrici)*. — 1. Al fine di consentire il più celere ed efficace svolgimento dei compiti dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, a partire dal 1° dicembre 2019, di cento unità di personale di alta specializzazione ed elevata professionalità, da individuare tra ingegneri, architetti, dottori agronomi, dottori forestali e geologi e, nella misura del 20 per cento, di personale amministrativo, da inquadrare nel livello iniziale dell'Area III del comparto delle funzioni centrali, con contestuale incremento della dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti gli specifici requisiti di cui il personale deve essere in possesso. Ai fini dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'individuazione del personale di cui al presente comma, effettuate in deroga alle procedure di mobilità di cui all'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si procede nelle forme del concorso unico di cui all'art. 4, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e all'art. 35 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, mediante richiesta alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, che provvede al loro svolgimento secondo le modalità previste dal decreto di cui all'art. 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Per le procedure concorsuali bandite anteriormente all'entrata in vigore del decreto di cui al precedente periodo, la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, provvede al loro svolgimento con modalità semplificate, anche in deroga alla disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne in particolare:

a) la nomina e la composizione della commissione d'esame, prevedendo la costituzione di sottocommissioni anche per le prove scritte e stabilendo che a ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a duecentocinquanta;

b) la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove di esame, prevedendo:

1) la facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso siano in numero superiore a due volte il numero dei posti banditi;

2) la possibilità di svolgere prove preselettive consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, gestite con l'ausilio di enti o istituti specializzati pubblici e privati e con possibilità di predisposizione dei quesiti da parte degli stessi. Agli oneri per le assunzioni di cui al presente articolo, pari a euro 325.000 per l'anno 2019 e pari a euro 3.891.000 a decorrere dall'anno 2020, si provvede ai sensi dell'art. 50.

1-*bis*. Al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche e di tutelare i lavoratori, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato "Fondo salva-opere". Il Fondo è alimentato dal versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento del valore del ribasso offerto dall'aggiudicatario delle gare di appalti pubblici di lavori, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro 200.000, e di servizi e forniture, nel caso di importo a base d'appalto pari o su-

periore a euro 100.000. Il predetto contributo rientra tra gli importi a disposizione della stazione appaltante nel quadro economico predisposto dalla stessa al termine di aggiudicazione definitiva. Le risorse del Fondo sono destinate a soddisfare, nella misura massima del 70 per cento, i crediti insoddisfatti dei sub-appaltatori, dei subaffidatari e dei sub-fornitori nei confronti dell'appaltatore ovvero, nel caso di affidamento a contraente generale, dei suoi affidatari *, sub-fornitori, subappaltatori, sub-affidatari* quando questi sono assoggettati a procedura concorsuale, nei limiti della dotazione del Fondo. Le amministrazioni aggiudicatrici o il contraente generale, entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva, provvedono al versamento del contributo all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo.

1-*ter*. I sub-appaltatori, i sub-affidatari e i sub-fornitori, al fine di ottenere il pagamento da parte del Fondo salva-opere dei crediti maturati prima della data di apertura della procedura concorsuale e alla stessa data insoddisfatti, devono trasmettere all'amministrazione aggiudicatrice ovvero al contraente generale la documentazione comprovante l'esistenza del credito e il suo ammontare. L'amministrazione aggiudicatrice ovvero il contraente generale, svolte le opportune verifiche, certifica l'esistenza e l'ammontare del credito. Tale certificazione è trasmessa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, costituisce prova del credito nei confronti del Fondo ed è inopponibile alla massa dei creditori concorsuali. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, accertata la sussistenza delle condizioni per il pagamento dei crediti, provvede all'erogazione delle risorse del Fondo in favore dei soggetti di cui al comma 1-*bis*. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è surrogato nei diritti *dei beneficiari del fondo verso l'appaltatore, il contraente generale o l'affidatario del contraente generale* e, in deroga a quanto previsto dall'art. 1205 del codice civile, è preferito ai sub-appaltatore, al sub-affidatario o al subfornitore nei riparti ai creditori effettuati nel corso della procedura concorsuale, fino all'integrale recupero della somma pagata. *L'eventuale pendenza di controversie giurisdizionali in merito ai crediti dei beneficiari del Fondo verso l'appaltatore, il contraente generale o l'affidatario del contraente generale non è ostativa all'erogazione delle risorse del Fondo da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Prima dell'erogazione delle risorse il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verifica la sussistenza delle condizioni di regolarità contributiva del richiedente attraverso il documento unico di regolarità contributiva, in mancanza delle stesse, dispone direttamente il pagamento delle somme dovute, entro i limiti della capienza del Fondo salva-opere ed in proporzione della misura del credito certificato liquidata al richiedente stesso, in favore degli enti previdenziali, assicurativi, compresa la cassa edile, ai sensi del combinato disposto dell'art. 31, commi 3 e 8-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Prima dell'erogazione delle risorse il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua la verifica di cui all'art. 48-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e, nell'ipotesi di inadempienze, provvede direttamente al pagamento in conformità alle disposizioni del periodo precedente. Resta impregiudicata la possibilità per il beneficiario di accedere alle risorse del Fondo ove abbia ottenuto, rispetto ai debiti contributivi e fiscali, una dilazione o rateizzazione del pagamento ovvero abbia aderito a procedure di definizione agevolata previste dalla legislazione vigente. Resta altresì impregiudicata la prosecuzione di eventuali azioni giudiziarie nei confronti dell'erario, di enti previdenziali e assicurativi.*

1-*quater*. Ferma restando l'operatività della norma con riferimento alle gare effettuate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla predetta data di entrata in vigore, sono individuati i criteri di assegnazione delle risorse e le modalità operative del Fondo salva-opere, ivi compresa la possibilità di affidare l'istruttoria, anche sulla base di apposita convenzione, a società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, scelti mediante gara. Gli eventuali oneri derivanti dalla convenzione sono posti a carico del Fondo.

1-*quinquies*. Per i crediti insoddisfatti alla data di entrata in vigore, *ferma restando l'applicabilità del meccanismo generale di cui al comma1*-bis*,* della legge di conversione del presente decreto, in relazione a procedure concorsuali aperte dalla data del 1° gennaio 2018 fino alla predetta data di entrata in vigore, sono appositamente stanziati sul Fondo salva-opere 12 milioni di euro per l'anno 2019 e 33,5 milioni di euro per l'anno 2020. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'erogazione delle risorse del Fondo, anche per i crediti di cui al presente comma, secondo le procedure e le modalità previste dai commi da 1-*bis* a 1-*quater*, nei limiti delle risorse del Fondo.

1-*sexies*. Le disposizioni dei commi da 1-*bis* a 1-*quinquies* non si applicano alle gare aggiudicate dai comuni, dalle città metropolitane, dalle province, anche autonome, e dalle regioni.

1-*septies*. All'onere di cui al comma 1-*quinquies*, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2019 e a 33,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2019 e a 3,5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'art. 34-*ter* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da imputare sulla quota parte del fondo attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

Art. 15 - *bis*

Clausola di salvaguardia relativa alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Riferimenti normativi:

— La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 ottobre 2001, n. 248.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

19A06843

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato relativo all'estratto della determina AAM/PPA n. 725/2019 del 20 settembre 2019, concernente la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Neotigason».

Codice pratica: N1B/2019/15 - N1B/2019/16

L'estratto della determina AAM/PPA n. 725/2019 del 20 settembre 2019 concernente «Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano "Neotigason"» - Autorizzazione delle variazioni: modifica del regime di fornitura, delle modalità di prescrizione, dispensazione e distribuzione e degli stampati, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale - n. 243 del 16 ottobre 2019, a seguito di un refuso, è integrato con l'aggiunta dell'Allegato 1 «Check List» di cui viene di seguito riprodotto il testo:

ALLEGATO *1*

MODULO CHECK LIST PER PRESCRIZIONE DI ACITRETINA AD USO SISTEMICO (NEOTIGASON)

Cara/o Collega,
La informo che intendo trattare la paziente con acitretina ad uso sistemico per il trattamento di forme gravi di psoriasi (comprese le forme accompagnate da artropatia), disturbi della cheratinizzazione (quali stati ittiosiformi), cheratoderma palmoplantare, malattia di Darier, lichen planus e di altre dermatosi sensibili alla terapia con acitretina.

Ho informato la paziente del rischio teratogeno correlato all'uso dell'acitretina.

Ho consegnato alla paziente la scheda promemoria per la paziente

Allego il Modulo di Consenso per la Prescrizione a Pazienti di Sesso Femminile

Data effettuazione test di gravidanza: __________Esito:___________Firma:_________________

(La contraccezione deve essere iniziata almeno un mese prima dell'inizio del trattamento con acitretina)
(Il test di gravidanza, la consegna della prescrizione e la dispensazione di acitretina devono avvenire preferibilmente lo stesso giorno.)

Nome e cognome del Dermatologo:
____
Indirizzo:___________________________________Tel. _________________________________

Paziente (nome e cognome)____
Età _________________Tessera Sanitaria n. ____
Indirizzo____Tel.______________________

DOSE E DURATA DEL TRATTAMENTO

Dose/die: ____

Durata prevista del trattamento: ____

Durata massima del Trattamento: 8-12 settimane

Indicare se:

☐ Prima prescrizione
☐ Prosecuzionde della cura (motivo: ____)

Data: __/__/__ Timbro e firma del dermatologo prescrittore_________________________

PER IL MEDICO DI MEDICINA GENERALE o PER IL DERMATOLOGO
Data effettuazione test di gravidanza:__________ __ esito:____________ firma:_____________
(immediatamente prima dell'inizio del trattamento con acitretina)
Data effettuazione test di gravidanza:___________ esito:____________ firma: _____________
Data effettuazione test di gravidanza:____________ esito:____________ firma: _____________
Data effettuazione test di gravidanza:_____________esito:____________ firma: _____________
Data effettuazione test di gravidanza:____________ esito:____________ firma: _____________

Data ____/______/______ Timbro e firma del medico prescrittore ___________________________

19A06794

Comunicato relativo all'estratto della determina AAM/PPA n. 724/2019 del 20 settembre 2019, concernente la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zorias».

Codice pratica: C1B/2019/661.

L'estratto della determina AAM/PPA n. 724/2019 del 20 settembre 2019 concernente «Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano ZORIAS» - autorizzazione delle variazioni: modifica del regime di fornitura, delle modalità di prescrizione, dispensazione e distribuzione e degli stampati, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 243 del 16 ottobre 2019, a seguito di un refuso, è integrato con l'aggiunta dell'allegato 1 «*Check list*» di cui viene di seguito riprodotto il testo:

ALLEGATO *1*

MODULO CHECK LIST PER PRESCRIZIONE DI ACITRETINA AD USO SISTEMICO (ZORIAS)

Cara/o Collega,
La informo che intendo trattare la paziente con acitretina ad uso sistemico per il trattamento di forme refrattarie di psoriasi estese e gravi, psoriasi pustolosa delle mani e dei piedi, grave ittiosi vulgaris congenita e dermatite ittiosiforme, lichen ruber planus della pelle e delle membrane mucose, altre forme gravi e refrattarie di dermatite caratterizzate da discheratosi e/o ipercheratosi.
Ho informato la paziente del rischio teratogeno correlato all'uso dell'acitretina.
Ho consegnato alla paziente la scheda promemoria per la paziente
Allego il Modulo di Consenso per la Prescrizione a Pazienti di Sesso Femminile

Data effettuazione test di gravidanza: _________Esito:___________Firma:___________________
(La contraccezione deve essere iniziata almeno un mese prima dell'inizio del trattamento con acitretina)

(Il test di gravidanza, la consegna della prescrizione e la dispensazione di acitretina devono avvenire preferibilmente lo stesso giorno.)

Nome e cognome del Dermatologo:
____
Indirizzo:__________________________________Tel. ________________________________

Paziente (nome e cognome)____
Età _________________Tessera Sanitaria n. ____
Indirizzo____Tel.____________________

DOSE E DURATA DEL TRATTAMENTO

Dose/die: ____

Durata prevista del trattamento: ____

Durata massima del Trattamento: 8-12 settimane
Indicare se:
☐ Prima prescrizione
☐ Prosecuzione della cura (motivo:____ _)

Data ____/______/______ Timbro e firma del dermatologo prescrittore

PER IL MEDICO DI MEDICINA GENERALE o PER IL DERMATOLOGO
Data effettuazione test di gravidanza:__________ __ esito:____________ firma:_____________
(immediatamente prima dell'inizio del trattamento con acitretina)
Data effettuazione test di gravidanza:___________ esito:____________ firma: _____________
Data effettuazione test di gravidanza:____________ esito:____________ firma: _____________
Data effettuazione test di gravidanza:_____________esito:____________ firma: _____________
Data effettuazione test di gravidanza:____________ esito:____________ firma: _____________
Data ____/______/______ Timbro e firma del medico prescrittore __________________________

19A06814

CAMERA DI COMMERCIO DEL SUD EST SICILIA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sotto-elencata impresa, già assegnataria del marchio d'identificazione a fianco indicato, ha cessato l'attività di laboratorio orafo.

I punzoni in dotazione sono stati ritirati e deformati.

Marchio: 84CT

Ragione sociale: LOMBARDO Alfio Valentino

Sede: MASCALUCIA (CT)

19A06797

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di richiesta di *referendum*

Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 31 ottobre 2019, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 10 cittadini italiani, muniti dei certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere la raccolta di almeno 500.000 firme di elettori prescritte per la seguente richiesta di *referendum* di cui all'art. 138 della Costituzione: «Approvate il testo della legge Costituzionale concernente "Modifiche degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", approvata dal Senato della Repubblica, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta dell'11 luglio 2019, e dalla Camera dei deputati, in seconda votazione, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, nella seduta dell'8 ottobre 2019, il cui testo è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 240 del 12 ottobre 2019?».

Dichiarano di eleggere domicilio presso lo studio legale dell'avvocato Alessandro Coluzzi in via di Villa Pepoli, 4 - cap 00153 Roma - e-mail: a.coluzzi@studiolegalecoluzzi.it - alessandro.coluzzi@avvocato.pe.it

19A06846

ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA FRANCESCO SEVERI

Regolamenti dell'Istituto nazionale di alta matematica Francesco Severi

Nel Bollettino Ufficiale n. 173 dell'Istituto nazionale di alta matematica «Francesco Severi» del 17 ottobre 2019 sono stati pubblicati i seguenti regolamenti:

regolamento del personale dell'Istituto nazionale di alta matematica «Francesco Severi»;

regolamento generale di organizzazione dell'Istituto nazionale di alta matematica «Francesco Severi».

I regolamenti sono pubblicati sul sito dell'Istituto nazionale di alta matematica «Francesco Severi» - https://www.altamatematica.it

Copia del Bollettino Ufficiale è reperibile presso l'Istituto nazionale di alta matematica «F. Severi» - p.le Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma (tel. 06-490320 - 06-4440665) e-mail: indam@altamatematica.it

19A06796

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 14 ottobre 2019 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* alla signora Mary Ruth Avery, Console generale degli Stati Uniti d'America in Napoli.

19A06795

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di ricompense al merito dell'Arma dei Carabinieri

Con decreto ministeriale n. 796 del 10 ottobre 2019, è stata concessa la croce d'argento al merito dell'Arma dei Carabinieri al signor Frank Christopher Digiovanni, nato il 20 giugno 1958 a Lansing (Michigan - *USA)*, con la seguente motivazione: «Con elevata capacità, lungimiranza e infaticabile impegno, ha operato per accrescere il rapporto di cooperazione tra l'Arma dei Carabinieri e il Dipartimento della difesa degli Stati Uniti d'America nelle attività addestrative a supporto delle operazioni di stabilizzazione nelle aree di crisi. In tale comunione d'intenti, ha contribuito a rafforzare la collaborazione bilaterale, tradottasi in molteplici attività di scambio e mutuo accrescimento istituzionale, favorendo lo sviluppo e il progresso reciproco ed esaltando il prestigio dell'Arma dei Carabinieri e della Difesa italiana a livello internazionale». — Territorio nazionale ed estero, febbraio 2014 - aprile 2019.

Con decreto ministeriale n. 797 del 10 ottobre 2019, è stata concessa la croce d'argento al merito dell'Arma dei Carabinieri al signor Charles Frederick Drummond, nato il 4 aprile 1955 a East Orange (New Jersey - *USA)*, con la seguente motivazione: «Con elevata capacità, lungimiranza e infaticabile impegno, ha operato per accrescere il rapporto di cooperazione tra l'Arma dei Carabinieri e il Dipartimento della difesa degli Stati Uniti d'America nelle attività addestrative a supporto delle operazioni di stabilizzazione nelle aree di crisi. In tale comunione d'intenti, ha contribuito a rafforzare la collaborazione bilaterale, tradottasi in molteplici occasioni di scambio e mutuo accrescimento istituzionale, favorendo lo sviluppo e il progresso reciproco ed esaltando il prestigio internazionale dell'Arma dei Carabinieri e della Difesa italiana». — Territorio nazionale ed estero, gennaio 2017 - aprile 2019.

Con decreto ministeriale n. 798 del 10 ottobre 2019, è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei Carabinieri al signor Eric Ramiro Russi, nato il 21 giugno 1949 ad Artigas (Uruguay), con la seguente motivazione: «Con elevata capacità, lungimiranza e infaticabile impegno, ha operato per accrescere il rapporto di cooperazione tra l'Arma dei Carabinieri e il Dipartimento della difesa degli Stati Uniti d'America nelle attività addestrative a supporto delle operazioni di stabilizzazione nelle aree di crisi. In tale comunione d'intenti, ha contribuito a rafforzare la collaborazione bilaterale, tradottasi in molteplici attività di scambio e mutuo accrescimento istituzionale, favorendo lo sviluppo e il progresso reciproco ed esaltando il prestigio dell'Arma dei Carabinieri e della Difesa italiana a livello internazionale». — Territorio nazionale ed estero, febbraio 2014 - aprile 2019.

Con decreto ministeriale n. 799 del 10 ottobre 2019, è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei Carabinieri alla signora Deanna Lynn Desante, nata il 23 agosto 1969 a Youngstown (Ohio -

USA), con la seguente motivazione: «Con elevata capacità, lungimiranza e infaticabile impegno, ha operato per accrescere il rapporto di cooperazione tra l'Arma dei Carabinieri e il Dipartimento della difesa degli Stati Uniti d'America nelle attività addestrative a supporto delle operazioni di stabilizzazione nelle aree di crisi. In tale comunione d'intenti, ha contribuito a rafforzare la collaborazione bilaterale, tradottasi in molteplici attività di scambio e mutuo accrescimento istituzionale, favorendo lo sviluppo e il progresso reciproco ed esaltando il prestigio dell'Arma dei Carabinieri e della Difesa italiana a livello internazionale». — Territorio nazionale ed estero, febbraio 2014 - aprile 2019.

19A06800

MARCO NASSI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GU1-257) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00